



FUNZIONI COMPILATRICI:  
Area Amministrazione e Bilancio - MPS

**Proposta per:**

**Consiglio Di Amministrazione - MPS**

OGGETTO:

**IFRS 9: nuovi criteri contabili per impairment crediti e titoli**

*Indice degli allegati:*

- 1) *Policy contabile Finanziamenti, garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi*
- 2) *Policy contabile Impairment degli strumenti finanziari rappresentati da titoli*
- 3) *Simulazione impatti First Time Adoption IFRS 9*

## **1. MOTIVAZIONE**

Il 24 luglio 2014 lo IASB ha pubblicato la versione definitiva del nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 "Financial Instruments", che sostituisce IAS 39. Le novità riguardano principalmente:

- la classificazione e misurazione degli strumenti finanziari, meno discrezionale e più basata sulla finalità di *business* della banca;
- il calcolo delle rettifiche di valore, basato su un modello di **expected loss** in luogo dell'*incurred loss* dello IAS 39 che nella crisi del 2008 ha mostrato rilevanti limiti al punto che il G20 definì le modalità di contabilizzazione delle rettifiche derivanti da tale modello come "*too little, too late*";
- parziale ridefinizione dell'*hedge accounting* per renderlo più aderente alle modalità di gestione dei rischi.

Il nuovo principio deve essere applicato a partire dai bilanci che hanno inizio dal 1° gennaio 2018 e ha rilevanti impatti sul bilancio individuale e consolidato della Banca.

La presente proposta è finalizzata all'approvazione delle *policy* contabili di *impairment*. Le *policy* contabili definiscono i criteri operativi di adozione da parte del Gruppo dei requisiti previsti dalla normativa contabile; l'approvazione delle *policy* contabili è propedeutica all'approvazione degli impatti da transizione all'IFRS 9.

Data la rilevanza e complessità del tema, le modifiche alle altre *policy* contabili, ovvero quelle relative alla classificazione degli strumenti finanziari e alle altre scelte contabili (comparativi, *hedge accounting*, partecipazioni assicurative, ecc.), saranno sottoposte ad approvazione del CdA in una successiva seduta.

Gli impatti della transizione al principio contabile IFRS 9 saranno invece approvati unitamente al Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2018, ovvero nella seduta del 10 maggio 2018.

## **2. ELEMENTI CHIAVE DELL'INFORMATIVA**



Per assicurare la transizione al nuovo standard contabile IFRS 9 è stato avviato dal 2015 un progetto molto complesso. Nell'ambito di tale progetto, dopo approfondite analisi, sono stati individuati i criteri di implementazione che sono stati pertanto riflessi nelle *policy* contabili relative all'*impairment* dei crediti e dei titoli, riportate negli allegati 1 e 2 della proposta.

Gli impatti derivanti dalla transizione al nuovo principio contabile sono riportati nell'allegato 3 e devono intendersi provvisori in quanto sono ancora in corso le attività di test degli applicativi.

### 3. INFORMAZIONI RILEVANTI

Il nuovo modello di *impairment* introdotto con l'IFRS9 prevede innanzitutto un unico metodo per il calcolo delle rettifiche di valore di tutte le attività finanziarie non classificate a *Fair Value Through Profit and Loss* ("FVTPL"), a differenza dello IAS 39, che prevedeva due distinti modelli di *impairment*, uno per le attività finanziarie al costo ammortizzato ed uno per le attività finanziarie *Available for Sale*.

Il Principio introduce il concetto di *expected credit loss* ("ECL"), definita come la media ponderata delle perdite su crediti che utilizza come "pesi" i rispettivi rischi di default. Tale concetto rappresenta un'innovazione rispetto a quello di *incurred loss* su cui si basava il modello di *impairment* dello IAS 39.

Rispetto al modello "*incurred losses*" dello IAS 39, il modello ECL è caratterizzato da una visione *forward-looking*, finalizzata ad una rilevazione più tempestiva delle perdite su crediti, le quali vengono rilevate sui crediti *performing* sebbene non siano ancora direttamente osservabili (*incurred*).

L'IFRS 9, e quindi la *policy*, non apportano variazioni alla definizione di *non performing*. Pertanto, salvo le riclassifiche ad altri portafogli contabili, i perimetri delle esposizioni *performing* e *non performing* non subiscono variazioni.

Il modello di *impairment* adottato tiene conto delle raccomandazioni EBA contenute nel documento *Guidelines on credit institutions' credit risk management practices and accounting for expected credit losses* che richiama le banche ad un'applicazione di alta qualità, robusta e coerente del modello contabile ECL.

Con riferimento al trattamento regolamentare, come approvato dal CDA del 16 gennaio 2018, la Banca ha esercitato la facoltà di adottare il regime transitorio degli effetti della transizione all'IFRS 9, applicabile con esclusivo riferimento agli effetti derivanti dall'*impairment*.

#### 3.1 Principali modifiche alla *policy* contabile finanziamenti, garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi

##### *Impairment crediti performing (stage 1 e 2)*



L'IFRS 9 richiede di classificare i crediti *performing* in due categorie, in base alla variazione del rischio di credito:

1. Stage 1: esposizioni *performing* che non hanno subito una variazione significativa del rischio di credito rispetto alla rilevazione iniziale. Le rettifiche di valore corrispondono alle perdite attese legate al verificarsi del default nei 12 mesi successivi alla data di bilancio.
2. Stage 2: esposizioni *performing* che hanno subito una significativa variazione del rischio di credito. Le rettifiche sono calcolate considerando la perdita attesa lungo l'intera vita dell'esposizione (*lifetime*) ovvero la stima del valore attuale delle perdite (pesate per le rispettive probabilità di verificarsi) che si verificheranno nel periodo tra la data di valutazione e quella di scadenza dello strumento.

Il concetto di "significativo incremento del rischio di credito rispetto alla rilevazione iniziale" è alla base del "modello relativo" dell'IFRS 9: il criterio principale che guida la classificazione negli *stage* 1 e 2 non è infatti rappresentato dal livello assoluto della qualità creditizia del debitore, ma dalla variazione di tale livello rispetto al momento in cui il credito è stato iscritto per la prima volta in bilancio. L'applicazione di tale modello può comportare che più rapporti verso una stessa controparte siano classificati in *stage* diversi (1 o 2), in funzione del differente livello della qualità creditizia al momento della prima rilevazione di ciascun rapporto.

In particolare, la *policy* (par. 9.6) declina i criteri di *stage allocation* tenendo conto degli indicatori previsti dal principio contabile e della rilevanza degli stessi per il Gruppo MPS; pertanto devono allocarsi nello in *stage* 2 le esposizioni per le quali è attivo almeno uno dei seguenti indicatori:

- Variazione di PD cumulata *lifetime forward looking* tra data di *reporting* e data di *origination* superiore ad una data soglia; le esposizioni sono classificate in *stage* 2 se il *ratio* tra la PD cumulata *lifetime forward looking* alla data di *reporting* rispetto a quella alla data di *origination* supera una data soglia di significatività determinata per ciascun *cluster* definito in funzione del tipo controparte, della classe di *rating* iniziale e del *vintage*; la soglia di significatività è determinata misurando storicamente tramite analisi di regressione quantile per cluster quel livello di *ratio*, tra PD cumulata *lifetime forward looking* alla data di *reporting* e quella alla data di *origination*, che può considerarsi predittiva del passaggio a NPE; la soglia è determinata in modo da minimizzare i cosiddetti falsi positivi e falsi negativi e massimizzare i veri positivi e i veri negativi;
- Esposizioni che presentano pagamenti scaduti da oltre 30gg;
- Esposizioni *forborne under probation*;
- Esposizioni classificate nel portafoglio gestionale High Risk;
- Esposizioni considerate ai fini interni in Riqualfica;
- Debitori con EBITDA<0.

Non è stata adottata la *low credit risk exemption* ai fini della *stage allocation* come raccomandato dall'EBA.



L'approccio *forward looking* (par. 9.9.2) è applicato ai parametri statistici PD, LGD e *cure/danger rate*.

Poiché la perdita attesa è stimata come media ponderata di un *range* di possibili risultati, i sopra citati parametri sono prima determinati sulla base delle evidenze storiche e poi corretti per tener conto di 3 scenari economici. Gli scenari utilizzati sono:

- Base;
- Negativo;
- Positivo.

Gli scenari, che sono forniti da riconosciuti soggetti esterni, considerano le principali variabili macroeconomiche. Agli scenari sono associate probabilità di accadimento desunte dalle distribuzioni fornite dai soggetti esterni. E' stimata poi la *sensitivity* dei parametri statistici alle variabili macroeconomiche rilevanti.

Per quei parametri statistici per i quali non vi è una relazione lineare con la variabile macroeconomica (es: PD), la misura del parametro non è calcolata sulla base della media ponderata delle variabili macro economiche e utilizzando come pesi le rispettive probabilità, bensì sono determinate distinte misure del parametro. La media ponderata, in detti casi, avviene a livello di perdita attesa.

Il modello di *expected loss*, come sopra richiamato, è applicato allo *stage 1* e allo *stage 2* rispettivamente secondo una logica a 12 mesi e *lifetime* (par.9.11).

Ai fini del calcolo della perdita attesa la durata massima è 12 mesi per lo stage 1 e quella massima contrattuale per lo stage 2 (inclusiva delle opzioni di estensione). Per le esposizioni che includono sia un'esposizione per cassa che un fido non utilizzato e per le quali la Banca, pur avendo il diritto contrattuale a chiedere il rimborso e a cancellare il fido non utilizzato (es: in caso di default), resta esposta al rischio di credito, la durata per la stima della perdita attesa tiene conto del periodo in cui la Banca resta esposta al rischio di credito, anche se tale durata eccede la durata massima contrattuale. In altre parole, per la perdita attesa *lifetime* si è tenuto, ove applicabile, sia dei fenomeni di *prepayment* delle esposizioni rateali che della durata economica per le esposizioni a vista.

Per una stima degli impatti da FTA si rinvia alla slide 3 e 4 dell'allegato 3.

#### Impairment crediti non performing (stage 3)

Le principali modifiche alla *policy* concernenti la valutazione dei crediti deteriorati riguardano:

- l'inclusione dello scenario di cessione per quei portafogli per i quali da Piano di Ristrutturazione/NPE *strategy* è attesa la dismissione; in altri termini la perdita attesa in questi casi è determinata sulla base della media ponderata della valutazione "ordinaria" e della valutazione da cessione (par. 9.10.8);
- la modifica dei parametri statistici per tener conto degli scenari macroeconomici prospettici e inclusione delle *recovery fees* connesse con l'*outsourcing* delle attività di recupero crediti (par. 9.10.7 e 9.17.4).



Per quanto attiene lo scenario di cessione la probabilità dell'evento cessione è attribuita tenendo conto, tra le altre cose, dall'incidenza del portafoglio da cedere rispetto a quello potenziale cui la cessione attesa appartiene. Ai fini della probabilità dello scenario di cessione si considera anche il tasso di successo della Banca nelle iniziative di vendita di posizioni/portafogli NPE.

Il prezzi dello scenario di cessione sono determinati considerando transazioni simili registrate sul mercato e offerte *binding* e non *binding* raccolte dalla Banca per posizioni simili nei mesi/anni precedenti.

In ogni caso alla probabilità dello scenario di cessione, nel caso in cui non sia ancora stato raggiunto un accordo vincolante, è attribuito un valore non superiore all'80%.

Con riferimento alla seconda modifica rilevante, ovvero alla modifica dei parametri statistici, si evidenzia che essa riguarda essenzialmente i parametri di LGD nonché i *cure/danger rate*; il primo parametro è utilizzato per la valutazione statistica delle esposizioni scadute e per le esposizioni, fino ad una data soglia, classificate tra le inadempienze probabili e le sofferenze. I *cure e danger rate* sono utilizzati per la valutazione analitica delle inadempienze probabili diverse dalle posizioni ristrutturate oltre che per la LGD delle posizioni diverse dalle sofferenze. La modifica dei parametri statistici ha riguardato due ambiti, ovvero i) l'adeguamento agli scenari prospettici e ii) l'inclusione delle spese di recupero esterno per gli stati amministrativi diversi dalle sofferenze.

E' stata stimata la *sensitivity* dei parametri statistici alle variabili macroeconomiche.

La LGD applicata alle valutazioni statistiche delle esposizioni scadute e delle inadempienze probabili è stata modificata anche per tener conto delle *recovery fees* previste dal contratto di *outsourcing* della piattaforma di recupero crediti. Nel progetto di bilancio 2017, in una logica di *incurred loss*, di tale fenomeno si è già tenuto conto con riferimento alle sofferenze.

L'IFRS 9 prescrive regole chiare per la presentazione degli interessi sui crediti in funzione dello stato amministrativo, *performing* ovvero *non performing*.

Gli interessi da crediti *performing* (*stage 1 e 2*) sono contabilizzati su base lorda, cioè per semplicità espositiva, su base contrattuale, in continuità con quanto fatto finora dalla Banca.

Gli interessi su crediti *non performing* sono contabilizzati su base netta, ovvero applicando il tasso interno di rendimento al valore netto contabile di inizio periodo. Ciò implica per le esposizioni scadute e per le inadempienze probabili la contabilizzazione di interessi più bassi rispetto a quelli contabilizzati finora e per le sofferenze interessi figurativi che nell'impostazione attuale sono presentati nelle rettifiche di valore.

Infine, l'IFRS 9 richiede che se la Banca non ha alcuna ragionevole aspettativa di recuperare un'attività finanziaria in tutto o in parte, il valore lordo contabile deve essere cancellato integralmente o parzialmente cancellato. Pertanto il principio pone particolare enfasi al tema dei *write off* (par. 9.17.2)





Per la stima degli impatti si rinvia alla slide 5 dell'allegato 3.

#### Altre modifiche alla *policy* non derivanti dall'introduzione dell'IFRS 9

Nell'ambito delle attività di controllo del Dirigente Preposto è emersa la necessità di definire meglio i criteri per la riclassifica a *performing* delle esposizioni ristrutturate (si veda par. 9.5.4).

In particolare, tenendo conto dei requisiti del Reg UE 680/2014 e della NPL Guidance, sono state definite le condizioni che devono essere soddisfatte per considerare un'esposizione *non performing* "curata" e quindi idonea per essere riclassificata tra le esposizioni *performing*.

Tra queste condizioni si evidenziano in particolare le seguenti:

- il livello di perdite/rettifiche complessivamente generato dalla posizione non deve essere superiore alle perdite/rettifiche di posizioni con profilo di rischio analogo;
- vi devono essere pagamenti regolari nel *cure period* per un ammontare in linea capitale maggiore del 5% del debito residuo in linea capitale post forbearance;
- documentata evidenza che il debitore è in grado di soddisfare prospetticamente le proprie obbligazioni in accordo alla misura di concessione.

### **3.2 Principali modifiche alla *policy* Impairment strumenti finanziari rappresentati da titoli**

Il modello IAS 39 di *impairment* dei titoli era differenziato a seconda del portafoglio di classificazione, costo ammortizzato o AFS, e a seconda della tipologia di titoli (debito, capitale e forme ibride).

Con l'IFRS 9 il modello di *impairment* viene applicato esclusivamente a tutti i titoli di debito classificati nei portafogli IFRS 9 al costo ammortizzato o al Fair Value Through Other Comprehensive Income (FVTOCI).

Per le esposizioni nella forma tecnica dei titoli il modello è simile a quello adottato per i finanziamenti. Le principali differenze attengono ai seguenti aspetti:

- *stage allocation*:
  - Il modello di *stage allocation* viene applicato tenendo conto dei singoli acquisti. Infatti la data del singolo acquisto è rilevante al fine di verificare se vi sia stata o meno una variazione significativa del rischio di credito rispetto ad essa; in caso di vendite ai fini della *stage allocation* viene assunta una movimentazione secondo la logica FIFO.
  - Sono allocate in stage 2 i titoli o le porzioni di titoli per le quali è attivo almeno uno dei seguenti indicatori:
    - Variazione di PD cumulata *lifetime forward looking* tra data di *reporting* e data di *origination* superiore ad una data soglia; per gli emittenti corporate la curva PD pluriennale è quella corporate stimata interamente dalla Banca; per le emissioni governative e



quelle bancarie la curva PD pluriennale è quella elaborata sulla base delle matrici Moody's dei default a 1 anno per governi e banche;

- titoli che presentano cedole o capitale scaduti da oltre 30gg.
- Adozione della *low credit risk exemption*; pertanto sono considerati in *stage 1* tutti i titoli che alla data di *reporting* hanno *rating investment grade* ovvero un *rating* pari o superiore BBB- di S&P, a prescindere dalla variazione del rischio di credito.
- Approccio *forward looking*:
  - la *sensitivity* rispetto alle variabili macro economiche è stimata solo per la PD.
- Calcolo della perdita attesa:
  - Il modello per la stima della PD multi-periodale dei segmenti Governi e Banche è stato sviluppato a partire da dati provenienti da fonti esterne (Moody's) attraverso la metodologia basata sull'utilizzo di matrici di transizione (approccio basato sulle catene di Markov omogenee). Le curve di PD multi-periodali del segmento Corporate sul portafoglio crediti sono state stimate utilizzando come *driver* di clusterizzazione l'anzianità del credito; per il portafoglio titoli si considera sempre la curva stimata per la vintage 1. Le curve di PD multi-periodali sono poi state corrette attraverso l'integrazione delle informazioni PIT (2 anni) e *forward-looking* relative allo scenario macroeconomico del segmento Corporate.
  - La LGD multi-periodale del portafoglio titoli è posta al 45% per ciascuna tipologia di emittente. Tale valore di LGD è considerato costante fino alla scadenza di ciascuna transazione.
  - L'EAD considerata è pari al valore nozionale del titolo. Se è previsto un piano di rimborso tale esposizione decresce nei tempi successivi alla *reporting date* sulla base dei flussi di cassa sottostanti il piano.

#### 4. CONDIVISIONI/PARERI PREVENTIVI:

Le policy contabili allegato alla presente memoria sono state illustrate e discusse con la società di revisione e ne recepiscono i commenti e le osservazioni.

La presente memoria è sottoposta al parere preventivo del Comitato endoconsiliare Rischi.

*Valutazione impatti contabili/ fiscali/ segnaletici/ di compliance L.262 (SI-NO):*

☒ **SI:** Gli impatti sono di tipo prospettico e sono stati preventivamente analizzati con le funzioni competenti in ambito CFO/ Dirigente Preposto.

*Parte Correlata o Soggetto Collegato (SI-NO):*

☒ **NO:** La controparte non è individuata come parte correlata/soggetto collegato, a seguito degli opportuni controlli previsti dalla normativa interna in materia.



**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

11

Protocollo Sisifo: **2D471D80FA**

La pratica conferisce accesso ad informazioni privilegiate sull'emittente interessato. Cir D. 01874 o contattare Compliance per adempimenti.





L' Amministratore Delegato

PROPONE

al Consiglio Di Amministrazione di adottare la seguente delibera:

il Consiglio Di Amministrazione esaminata la proposta del 14 Marzo 2018  
redatta dal Area Amministrazione e Bilancio avente ad oggetto:  
" IFRS 9: nuovi criteri contabili per impairment crediti e titoli ", riposta agli atti con il n.  
\_\_\_\_/2018, tenuto conto del parere favorevole del Comitato Rischi,  
su proposta dell' Amministratore Delegato

DELIBERA

- approvare le policy contabili riportate negli allegati 1 e 2, relative rispettivamente ai finanziamenti, garanzie e impegni ad erogare fondi e all'impairment dei titoli, e che recepiscono le novità introdotte dal principio contabile IFRS 9;
- autorizzare le funzioni competenti della Banca ad apportare modifiche non sostanziali.

Allegato File: Allegato 1\_policy contabile finanziamenti.docx  
Allegato File: Allegato 2\_Policy impairment titoli di debito.docx  
Allegato File: Allegato 3\_simulazione\_FTA\_IFRS 9.pptx

ALLEGATO 1

## **POLICY CONTABILE**

**Finanziamenti, garanzie rilasciate e impegni ad erogare fondi**

<b>9 FINANZIAMENTI, GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI A EROGARE FONDI .....</b>	<b>4</b>
9.1 PREMESSA.....	4
9.2 FONTI NORMATIVE .....	4
9.2.1 <i>Le novità del nuovo principio contabile IFRS9</i> .....	4
9.2.2 <i>Altre fonti normative</i> .....	5
9.3 DEFINIZIONI .....	7
9.4 FORBORNE EXPOSURES .....	11
9.4.1 <i>Forbearance measures e forborne exposures</i> .....	11
9.4.2 <i>Criteri di identificazione dei crediti forborne</i> .....	12
9.5 CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE NON PERFORMING EXPOSURES (NPE) .....	18
9.5.1 <i>I triggers di deterioramento dell'IFRS 9</i> .....	20
9.5.2 <i>Definizione delle diverse categorie di NPEs</i> .....	23
9.5.3 <i>Sofferenze</i> .....	23
9.5.4 <i>Inadempienze probabili (Unlikely to pay)</i> .....	24
9.5.5 <i>Esposizioni scadute e/o sconfinanti (Past Due)</i> .....	30
9.5.6 <i>Regole di classificazione e migrazione tra le classi di credito deteriorato</i> .....	30
9.5.7 <i>Altre esposizioni da ricondurre alle categorie delle NPE</i> .....	31
9.5.8 <i>Sofferenze allargate</i> .....	32
9.6 CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE PERFORMING EXPOSURES .....	32
9.7 CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE GARANZIE RILASCIATE E DEGLI IMPEGNI AD EROGARE FONDI .....	34
9.8 RILEVAZIONE DI INTERESSI E COMMISSIONI .....	35
9.8.1 <i>Interessi attivi su crediti deteriorati</i> .....	35
9.8.2 <i>Interessi di mora</i> .....	37
9.8.3 <i>Interessi corrispettivi e di mora che maturano su finanziamenti verso società in crisi durante la negoziazione delle operazioni di ristrutturazione</i> .....	38
9.8.4 <i>Interessi corrispettivi e di mora che maturano su finanziamenti verso società che hanno presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, anche ai sensi dell'art. 161 co.6 L.F.</i> .....	38
9.8.5 <i>Indennizzi in caso di risoluzione contrattuale e/o decadenza dal beneficio del termine</i> .....	39
9.9 CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE .....	39
9.9.1 <i>Modalità di determinazione della perdita attesa</i> .....	39
9.9.2 <i>Approccio forward looking e scenari macroeconomici</i> .....	41
9.10 VALUTAZIONE DEI CREDITI NON PERFORMING .....	43
9.10.1 <i>Aspetti generali</i> .....	43
9.10.2 <i>Valutazione analitica: approcci going/gone concern</i> .....	43
9.10.3 <i>Sofferenze</i> .....	43
9.10.4 <i>Inadempienze probabili</i> .....	47
9.10.5 <i>Esposizioni scadute deteriorate</i> .....	50
9.10.6 <i>Valutazione delle garanzie ricevute</i> .....	50
9.10.7 <i>Valutazione Statistica dei Crediti Non performing</i> .....	54
9.10.8 <i>Modello di recupero basato sulle cessioni</i> .....	55
9.11 VALUTAZIONE DEI CREDITI PERFORMING .....	57
9.11.1 <i>Valutazione collettiva delle esposizioni performing per le banche estere</i> .....	59
9.11.2 <i>Casi particolari</i> .....	60
9.12 VALUTAZIONE DELLE GARANZIE RILASCIATE .....	60
9.13 TRATTAMENTO CONTABILE DELLE MODIFICHE CONTRATTUALI .....	61
9.13.1 <i>Modifiche contrattuali (modification) e cancellazione contabile (derecognition)</i> .....	61
9.13.2 <i>Modifiche che non comportano la cancellazione contabile</i> .....	62
9.13.3 <i>Modifiche che comportano la cancellazione contabile</i> .....	63
9.13.4 <i>Le rinegoziazioni commerciali</i> .....	63
9.13.5 <i>Le Forbearance measures</i> .....	64
9.14 ATTIVITÀ FINANZIARIE DETERIORATE ACQUISTATE O ORIGINATE ( <i>PURCHASED OR ORIGINATED CREDIT IMPAIRED-POCI</i> ) .....	68
9.14.1 <i>Regole di rilevazione comuni a OCI e PCI</i> .....	68
9.14.2 <i>Purchased credit-impaired – PCI</i> .....	69
9.14.3 <i>Originated credit-impaired - OCI</i> .....	69
9.15 PRESENTAZIONE IN BILANCIO DELLE RETTIFICHE DI VALORE .....	73
9.16 DOCUMENTAZIONE DELLA STIMA .....	73

9.17 ALTRI ASPETTI .....	73
9.17.1 <i>Acquisizione di attivi in garanzia</i> .....	73
9.17.2 <i>Write-off</i> .....	74
9.17.3 <i>Spese legali per recupero crediti</i> .....	75
9.17.4 <i>Commissioni di recupero</i> .....	76
9.17.5 <i>Iscrizione iniziale dei finanziamenti (condizioni fuori mercato)</i> .....	76
9.17.6 <i>Operazioni collegate (linked transactions)</i> .....	77
9.17.7 <i>Trattamento contabile delle operazioni di copertura dei rischi (hedge accounting)</i> .....	77
9.18 DERECOGNITION .....	77
9.18.1 <i>Aspetti generali</i> .....	77
9.18.2 <i>Elementi del trasferimento qualificanti la derecognition</i> .....	78
9.19 TABELLA DI SINTESI .....	86

## 9 FINANZIAMENTI, GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI A EROGARE FONDI

### 9.1 PREMESSA

Il presente capitolo ha l'obiettivo di disciplinare, in conformità a quanto previsto dal principio contabile internazionale IFRS 9 (il "**Principio**"), il trattamento contabile dei finanziamenti, delle garanzie rilasciate e degli impegni a erogare fondi per quanto riguarda:

- la classificazione negli *stage* di valutazione previsti dal **Principio**;
- la classificazione nei vari stati amministrativi dei crediti deteriorati;
- il trattamento contabile delle modifiche contrattuali;
- le metodologie di determinazione delle *expected credit losses*.

Non è pertanto oggetto di trattazione la classificazione dei finanziamenti nei diversi portafogli previsti dal principio contabile internazionale IFRS 9; tale tema è trattato infatti nel capitolo 5 "Classificazione degli strumenti finanziari". Fatta eccezione per quanto previsto nel predetto capitolo per alcune situazioni particolari, si assume infatti che tutti i finanziamenti originati dalla Banca o acquistati da controparti esterne al Gruppo al momento dell'erogazione/acquisto (sono pertanto escluse modifiche successive alla rilevazione iniziale) siano valorizzati al costo ammortizzato, in quanto posseduti nell'ambito di un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali e tali flussi sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire.

Il presente capitolo costituisce il *framework* contabile cui le *policy* operative che disciplinano finanziamenti, garanzie rilasciate e impegni ad erogare fondi devono attenersi limitatamente agli aspetti di rilevanza contabile.

### 9.2 FONTI NORMATIVE

#### 9.2.1 Le novità del nuovo principio contabile IFRS9

L'IFRS 9, entrato in vigore dal 1 gennaio 2018, ha introdotto una serie di innovazioni per quanto riguarda sia la classificazione degli strumenti finanziari (quindi anche di tutte le forme di erogazione creditizia) che le modalità di determinazione delle perdite creditizie (*impairment*).

In questo capitolo, come precisato nel paragrafo precedente, saranno trattate solo le tematiche connesse direttamente o indirettamente con l'*impairment*, in quanto le innovazioni introdotte con riferimento alla classificazione nei nuovi portafogli sono trattate nel capitolo 5 "Classificazione degli strumenti finanziari".

Il nuovo modello di *impairment* introdotto con l'IFRS9 prevede innanzitutto un unico metodo per il calcolo delle rettifiche di valore di tutte le attività finanziarie non classificate a *Fair Value Through Profit and Loss* ("**FVTPL**"), a differenza dello IAS 39, che prevedeva due distinti modelli di *impairment*, uno per le attività finanziarie al costo ammortizzato ed uno per le attività finanziarie *Available for Sale*.

Il Principio introduce il concetto di *expected credit loss* ("**ECL**"), definita come la media ponderata delle perdite su crediti che utilizza come "pesi" i rispettivi rischi di default. Tale concetto rappresenta un'innovazione rispetto a quello di *incurred loss* su cui si basava il modello di *impairment* dello IAS 39; tale innovazione si riflette principalmente sulla metodologia di valutazione dei crediti non deteriorati (*performing*).

Rispetto al modello "*incurred losses*" dello IAS 39, il modello **ECLs** è caratterizzato da una visione più *forward-looking*, che comporta una rilevazione più tempestiva delle perdite su



crediti, le quali vengono rilevate sui crediti *performing* sebbene non siano ancora direttamente osservabili (*incurred*).

Per un'attività finanziaria (ad es. un finanziamento), la **ECL** è calcolata come il valore attuale della differenza tra i flussi di cassa contrattuali dovuti alla Banca e i flussi di cassa che la Banca si attende di incassare (**IFRS 9 B5.5.29**).

Per gli impegni ad erogare fondi la **ECL** è invece calcolata come il valore attuale della differenza tra i flussi di cassa contrattuali che sono dovuti alla Banca se il beneficiario utilizza la linea di credito e l'ammontare di tali flussi che la Banca si attende di incassare (**IFRS 9 B5.5.30**).

Al fine di determinare l'orizzonte temporale lungo il quale la **ECL** deve essere calcolata, il **Principio** suddivide le attività finanziarie in 3 livelli (cd. Stage), determinati in funzione del peggioramento della qualità creditizia rispetto alla rilevazione iniziale; a ciascuno di tali livelli sono associate specifiche modalità di calcolo delle rettifiche di valore. In particolare:

1. **Stage 1:** esposizioni *performing* che non hanno subito una variazione significativa del rischio di credito rispetto alla rilevazione iniziale. Le rettifiche di valore corrispondono alle perdite attese legate al verificarsi del default nei 12 mesi successivi alla data di bilancio.
2. **Stage 2:** esposizioni *performing* il cui merito creditizio è interessato da una significativa variazione del rischio di credito, ma per cui le perdite non sono ancora osservabili. Gli eventi che determinano la classificazione in questa categoria possono essere di natura sia qualitativa (p.e. downgrade nel rating interno assegnato al debitore, deterioramento significativo delle garanzie a supporto del debito) che quantitativa (ad esempio, past due maggiore di 30 giorni). Le rettifiche sono calcolate considerando la perdita attesa lungo l'intera vita dell'esposizione (*lifetime*) ovvero la stima del valore attuale delle perdite (pesate per le rispettive probabilità di verificarsi) che si verificheranno nel periodo tra la data di valutazione e quella di scadenza dello strumento.
3. **Stage 3:** comprende tutti i crediti deteriorati, ovvero le esposizioni non *performing* che presentano un'oggettiva evidenza di deterioramento e che devono essere rettificate utilizzando il concetto di perdita attesa *lifetime*.

Il nuovo approccio richiede quindi la classificazione dei crediti *performing* in due categorie, in base alla variazione del profilo di rischio, e un cambiamento della modalità di calcolo delle rettifiche statistiche. La suddivisione dei crediti in bonis in due stage con diverse modalità di determinazione delle ECLs rappresenta una delle principali novità rispetto alle disposizioni del previgente IAS 39.

Nella prassi, ai fini della classificazione, all'interno di ogni singola entità legale del Gruppo MPS, tutte le esposizioni creditizie di un dato cliente sono anzitutto classificate nell'ambito delle *performing* e *non performing exposures*. Le esposizioni dei clienti in *bonis* (non deteriorati) sono successivamente oggetto di *stage allocation* ovvero di ripartizione all'interno dei subportafogli 1 e 2. La prima suddivisione opera quindi a livello di cliente e di tutti i relativi rapporti creditizi, la suddivisione negli stages 1 e 2 agisce invece a livello di singola esposizione creditizia.

Il concetto di "significativo incremento del rischio di credito rispetto alla rilevazione iniziale" è infatti alla base del "modello relativo" dell'IFRS 9: il criterio principale che guida la classificazione negli stages 1 e 2 non è infatti rappresentato dal livello assoluto della qualità creditizia del debitore, ma dalla variazione di tale livello rispetto al momento in cui il credito è stato iscritto per la prima volta in bilancio. L'applicazione di tale modello può comportare che più rapporti verso una stessa controparte siano classificati in stages diversi (1 o 2), in funzione del differente livello della qualità creditizia al momento della prima rilevazione di ciascun rapporto.

### 9.2.2 Altre fonti normative

Oltre al principio contabile IFRS 9, gli aspetti trattati nel presente capitolo sono regolati dalle fonti normative di seguito indicate.

La Banca d'Italia, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti dall'art. 9 c.1 del D.Lgs. 38/2005, ha fornito nella **circolare 262** 'Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione' la definizione di esposizione deteriorata rinviando all'appendice A dell'IFRS 9 e precisando che l'insieme delle esposizioni deteriorate corrisponde alla somma di sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute deteriorate.

La definizione dei criteri per individuare queste ultime categorie è contenuta nella circolare 272 "Manuale per la compilazione della matrice dei conti" del 30 luglio 2008 (di seguito la **"circolare 272"**), alla quale la circolare 262 rinvia.

Nel corso del 2013 la European Banking Authority (**EBA**) ha pubblicato gli *"...Implementing Technical Standards (ITS) on Supervisory reporting on forbearance and non performing exposures..."*. I predetti ITS perseguono la finalità di integrare le definizioni di esposizioni *non performing* e di esposizioni *forborne* rispetto a quanto contenuto nei principi contabili IFRS (definizione di esposizione impaired) e nel Regolamento (UE) n.575/2013 (CRR) (definizione di esposizione in default). Gli **ITS** definiscono le *performing* e *non performing exposures* sulla base delle esistenti definizioni di *impairment* contenute nei principi contabili IFRS e di *default* contenute nella CRR, richiamando il criterio già adottato dei 90 giorni "past-due" completandosi così un quadro di maggiore armonizzazione.

Il 16 aprile 2014 la Commissione Europea ha adottato integralmente gli ITS EBA all'interno del Regolamento di Esecuzione (UE) N. 680/2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il 20 gennaio 2015 Banca d'Italia ha pubblicato il 7° aggiornamento della **circolare 272** in seguito al recepimento delle nuove definizioni di *non performing exposures (NPE)* e di *forborne exposures* introdotte dagli ITS approvati dalla Commissione Europea il 9 gennaio 2015. Tale aggiornamento ha comportato la variazione della tassonomia delle attività finanziarie deteriorate, aggregato ora costituito dalle sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate; l'introduzione della categoria delle esposizioni oggetto di concessione e l'abrogazione delle nozioni di esposizioni incagliate e di esposizioni ristrutturate.

In data 20 Febbraio 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione Europea del 9 gennaio 2015 (**REG UE**) che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Regolamento ha recepito nell'ordinamento comunitario le regole definite dall'EBA in materia di attività deteriorate e concessione di misure di "forbearance".

In data 20 marzo 2017 la Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato il testo definitivo delle sue linee guida alle banche in materia di crediti deteriorati (linee guida sugli NPL o NPL Guidance). Il documento rappresenta uno strumento che chiarisce le aspettative di vigilanza riguardo all'individuazione, alla gestione, alla misurazione e alla cancellazione degli NPL nel contesto dei regolamenti, delle direttive e degli orientamenti in vigore.

### 9.3 DEFINIZIONI

**Accordi stragiudiziali** (vedasi anche Proposta transattiva): accordi di contenuto molto variabile e articolato, stipulati dall'imprenditore con il ceto Bancario per intervenire sull'indebitamento Bancario esistente, modificandone termini e/o condizioni e per regolamentare eventuali nuove necessità creditizie.

**Attualizzazione:** operazione di sconto con la quale si calcola il valore attuale di un'attività finanziaria. Il termine è comunemente usato anche per indicare la quota di rettifica di valore calcolata (sulla base del tasso d'interesse effettivo originario del credito) come differenza tra importo di previsto recupero di un credito e valore attuale dello stesso.

**AIRB (Advanced Internal Rating Based):** si intendono i modelli interni avanzati utilizzati per la determinazione dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito e controparte nell'ambito della vigilanza prudenziale.

**Attività deteriorate (non performing exposures-NPE):** le attività deteriorate corrispondono alla somma di sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute deteriorate (Circ. 262/2005).

**Business Plan scaduto:** Business Plan per il quale alla scadenza della rata del piano l'incasso non è avvenuto o è avvenuto parzialmente.

**Business Plan da revisionare:** Business Plan per il quale è necessaria una revisione da parte del gestore.

**Cancellazione o write off:** Indica l'eliminazione dal bilancio dei crediti che sono considerati non recuperabili, per questo cancellati e considerati come perdita a carico della Banca.

**CEIR (Credit adjusted Effective Interest Rate o tasso di interesse effettivo rettificato):** Il tasso che fa sì che il valore attuale dei flussi contrattuali di un'attività finanziaria uguagli il valore di iscrizione del finanziamento. Nei flussi contrattuali sono considerate le perdite attese così come le eventuali commissioni, i costi di transazione, i premi e gli sconti previsti.

**Costo ammortizzato di un'attività finanziaria:** Il criterio secondo il quale attività finanziarie sono misurate secondo al valore iniziale di iscrizione iniziale meno i pagamenti in linea capitale, più/meno l'ammortamento cumulato della differenza tra il valore di iscrizione iniziale e il valore a scadenza derivante dall'utilizzo del metodo del tasso di interesse effettivo e rettificato del fondo svalutazione (IFRS 9 Appendice A). Per i finanziamenti, pertanto, la definizione di costo ammortizzato coincide con quella di valore netto contabile.

**Coverage:** Rapporto tra il fondo svalutazione crediti e il relativo saldo lordo o anche svalutazione media.

**Crediti:** definiti come il portafoglio di finanziamenti che il principio IFRS 9 consente di classificare tra le attività al costo ammortizzato in caso in cui siano detenuti nell'ambito di un business model "Held to collect" e siano compatibili con il criterio SPPI.

**Crediti impaired (non performing o deteriorati):** crediti relativi a debitori per i quali sono state riscontrate evidenze oggettive di deterioramento come risultato di uno o più *trigger di impairment* previsti dall'Appendice A dell'IFRS 9. La classificazione del debitore tra i crediti deteriorati prescinde dalla presenza di eventuali svalutazioni (*impairment loss*).

**Credito lordo:** valore nominale o ammontare in linea capitale, al netto dei pagamenti in conto capitale e rettificato per gli interessi maturati ma non riscossi ed eventuali cancellazioni.

**Credito netto:** ammontare netto iscritto in bilancio, ossia il valore lordo dedotte le eventuali svalutazioni specifiche o generiche.

**Creditori chirografari:** con riferimento al passivo concorsuale, si intendono i creditori che non vantano alcun diritto di prelazione sui beni dell'imprenditore fallito (o assoggettato ad altra procedura concorsuale) e che, di conseguenza, non beneficiano di un trattamento privilegiato in sede di riparto.

**Creditori privilegiati:** con riferimento al passivo concorsuale, si intendono i creditori che vantano un diritto di prelazione sui beni dell'imprenditore fallito (o assoggettato ad altra procedura concorsuale) e che, di conseguenza, beneficiano di un trattamento privilegiato in sede di riparto.

**Default:** identifica la condizione di dichiarata impossibilità ad onorare i propri debiti e/o il pagamento degli interessi. Il Regolamento (UE) n.575/2013 (CRR) stabilisce all'art 178 che vi è default quando si verificano una o entrambe queste circostanze: "a) sia giudicato improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una

delle sue filiazioni; b) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante”.

**Dubbio esito:** fondo rettificativo su crediti a una determinata data individuato sulla base del procedimento di valutazione operato dai competenti organi aziendali allo scopo di determinare il valore di presumibile realizzo dei crediti.

**EAD (Exposure At Default):** misura stimata dell'esposizione creditizia della Banca nel momento del default del cliente. Definita come  $EAD = Utilizzato + k(Accordato - Utilizzato)$  dove  $k$  ( $0 \leq k \leq 1$ ) rappresenta la percentuale attesa di "traenza" del margine inutilizzato prima del default.

**ECL (Expected Credit Loss):** la media ponderata delle perdite su crediti che utilizza come "pesi" i rispettivi rischi di default. Tale stima può essere effettuata su un orizzonte temporale che va da 1 a 12 mesi (stage 1) o lifetime (stage 2 e 3). Cfr. par. 9.2 per ulteriori dettagli.

**EIR (Effective Interest Rate o tasso di interesse effettivo):** Il tasso che fa sì che il valore attuale dei flussi contrattuali di un'attività finanziaria uguagli il valore lordo del finanziamento. Nei flussi contrattuali non sono considerate le perdite attese mentre sono considerate le eventuali commissioni, i costi di transazione, i premi e gli sconti previsti.

**Fair value:** il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (IFRS 13. 9).

**FCC (Fattore di Conversione Creditizia o Credit Conversion Factor o Credit Risk Adjustment):** rappresenta il rapporto tra la parte non utilizzata della linea di credito, che si stima possa essere utilizzata in caso di default, e la parte attualmente non utilizzata.

**FIRB (Foundation Internal Rating Based):** si intendono i modelli interni utilizzati per la determinazione dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito e controparte nell'ambito della regolamentazione internazionale "Basilea 3". Si differenziano dai modelli AIRB perché in questo caso la Banca stima internamente solo i parametri di PD.

**Finanziamenti:** La Banca d'Italia definisce i finanziamenti come le attività e le passività finanziarie per cassa diverse dai titoli di debito, dai titoli di capitale e dalle quote di O.I.C.R.

**Forborne exposure:** si intendono le esposizioni come definite nel Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione del 9 gennaio 2015.

**Garanzia personale:** obbligazione assunta da un soggetto allo scopo di garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui. Il soggetto garante risponde nei confronti del creditore beneficiario con tutti i suoi beni presenti e futuri. La fidejussione, l'avallo e la polizza assicurativa sono tra le più ricorrenti garanzie personali.

**Garanzia pignorizia:** garanzia costituita da pegno.

**Garanzia reale:** sono garanzie reali il privilegio speciale, il pegno e l'ipoteca. In quanto tali, queste sono opponibili ai terzi e attribuiscono al soggetto che ne è titolare il diritto a soddisfarsi dei propri crediti garantiti sui beni che ne sono gravati, anche se nel frattempo la proprietà di tali beni è stata trasferita a terzi.

**Impairment Test:** si intende un processo articolato in due fasi: in una prima fase si analizzano gli elementi che caratterizzano i crediti e relativa classificazione in crediti deteriorati (*impaired o non performing*) e crediti non deteriorati (*performing*). Tale ultimo portafoglio a sua volta viene classificato in due subportafogli distinti in funzione del livello di rischio di credito. La seconda fase consiste nella stima delle possibili perdite di valore, con quantificazione del relativo dubbio esito. La Banca procede ad una valutazione analitica e/o ad una valutazione statistica, a seconda delle caratteristiche che contraddistinguono i crediti.

**Inadempienze probabili:** La definizione di "inadempienze probabili" corrisponde a quella stabilita dalle vigenti segnalazioni di Vigilanza.

**Incurred Loss:** perdite che si sono manifestate in un certo periodo di tempo.

**Iscrizioni:** con riferimento all'ipoteca, si intendono le annotazioni presso i pubblici registri per mezzo delle quali un determinato bene è posto a garanzia a favore di determinati soggetti.

**Loan to Value (LTV) ratio:** definito come il rapporto tra l'importo del finanziamento concesso da chi presta il denaro e il valore del bene che il prenditore del denaro intende acquistare con il denaro ricevuto.

**LGD (Loss Given Default o tasso di perdita in caso di insolvenza):** rappresenta la perdita netta attualizzata rilevata negli anni, relativamente alle posizioni classificate in default. La LGD viene stimata nei termini di un coefficiente ricompreso tra 0 ed 1 sulla base dei seguenti drivers: tipologia di prenditori, tipologia di garanzia prestata, forma tecnica d'impiego,

area geografica, stato amministrativo. Il parametro LGD qualora sia eventualmente condizionato a scenari macroeconomici avversi, si definisce "downturn LGD".

**Moratoria:** gli accordi di moratoria prevedono in linea generale, in caso di momentanea difficoltà dell'impresa a far fronte al normale decorso delle rate, la sospensione della quota capitale e/o della quota interessi del finanziamento e l'allungamento della durata dello stesso. Generalmente, tramite la moratoria, l'azienda, previa richiesta alla Banca, sospende per un determinato periodo di tempo il pagamento della quota capitale, versando per l'anno di "transizione" solamente la quota di interessi, allungando di fatto il piano di ammortamento complessivo del finanziamento, senza alterare quindi la sequenza e l'importo delle rate stabilite contrattualmente.

**Omologa del tribunale:** in ambito concorsuale, si intende il provvedimento con il quale il Tribunale autorizza l'esecuzione di accordi di ristrutturazione ex art. 182/bis, intervenuti tra il debitore ed i creditori, o di concordati preventivi o di concordati fallimentari.

**Past due (esposizioni scadute/sconfinanti):** Le "esposizioni scadute" corrispondono alle esposizioni scadute e/o sconfinanti classificate come deteriorate secondo la definizione prevista nelle vigenti segnalazioni di vigilanza.

**PD (Probability of Default):** la probabilità che un cliente/controparte possa andare in *default* nell'orizzonte temporale di un anno. Le attività deteriorate (sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute deteriorate) hanno una PD pari a 1.

**Prelazione:** In generale, identifica la situazione giuridica di chi, per legge o in forza di un atto negoziale, vanta una priorità rispetto ai terzi a concludere un contratto oppure a soddisfarsi sui beni del debitore per le obbligazioni da questi non adempiute. Prelazione (Patto di) si intende il contratto con cui una parte contraente promette all'altra parte di preferirla a qualsiasi terzo nella stipulazione di un certo contratto. Prelazione (Cause legittime di) assicurano al soggetto che ne è titolare il soddisfacimento del proprio credito a preferenza degli altri creditori. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, i pegni e le ipoteche.

**Procedure concorsuali:** si intendono le procedure, disciplinate nell'ambito della legge fallimentare o da leggi speciali, volte a consentire il concorso paritario di tutti i creditori sui beni del debitore per il soddisfacimento dei rispettivi crediti. Sono tali il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo e l'amministrazione straordinaria.

**Procedure giudiziali di recupero crediti:** si intende l'attivazione, sulla base della documentazione attestante la certezza, la liquidità e l'esigibilità di ogni singola partita creditoria, delle varie formalità procedurali previste dalla legislazione vigente, culminanti con la sottoposizione al pignoramento di ogni bene, mobile e/o immobile, di proprietà del debitore, fino al soddisfo delle pretese azionate.

**Procedure individuali:** atti esecutivi ad istanza del singolo creditore.

**Proposta transattiva** (vedasi anche Accordi stragiudiziali): il codice civile definisce la transazione come "il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro".

**Realizzo coattivo:** si intende la vendita forzata di uno o più beni del debitore principale o del garante, con destinazione del ricavato a soddisfacimento dei creditori, nel rispetto delle cause legittime di prelazione.

**Rettifica di valore o svalutazione:** termine comunemente utilizzato per indicare sia un dato patrimoniale, il fondo rettificativo su crediti a una determinata data (anche dubbio esito), sia un effetto economico negativo: la perdita su crediti per riduzione del valore contabile in contropartita alla costituzione del fondo rettificativo.

**Rifinanziamenti:** ricorso ad un nuovo contratto di debito attraverso il quale vengono definiti, parzialmente o integralmente, i termini di pagamento di un'obbligazione già in essere per la quale il debitore non è in grado di adempiere agli impegni contrattuali di rimborso. Tale evento comporta l'estinzione del precedente contratto (non è quindi un riscadenzamento accompagnato o meno da un aggiornamento delle relative condizioni economiche) attraverso la concessione di un nuovo finanziamento alla sua data di scadenza ovvero al suo approssimarsi.

**Rinegoziazioni:** La rinegoziazione consiste nella modifica dell'originario contratto di finanziamento. Nello specifico è possibile richiedere alla Banca, senza causare una "novazione" del contratto, le seguenti operazioni:

1. l'allungamento della durata del periodo di ammortamento con incremento del numero delle rate;



2. una diversa indicizzazione del tasso variabile o il passaggio da tasso fisso a tasso variabile. La rinegoziazione differisce dalla moratoria allorché rispetto alla mera sospensione del pagamento vi sia la concessione di un beneficio aggiuntivo legato alla traslazione in avanti anche delle rate già scadute, con conseguente accodamento delle stesse dopo l'ultima rata del piano di ammortamento originario ed azzeramento dei giorni di persistenza dello scaduto. In tal caso vi è infatti l'alterazione della sequenza e talvolta anche dell'importo delle rate stabilite nell'originario piano di ammortamento.

**Ristrutturato:** La definizione di "esposizione ristrutturata" corrisponde a quella stabilita dalle pre-vigenti segnalazioni di vigilanza (circolare 272 6° aggiornamento).

**Sofferenza:** La definizione di "sofferenza" corrisponde a quella stabilita dalle vigenti segnalazioni di vigilanza.

**Stage:** i 3 livelli in cui sono allocate le esposizioni creditizie. In particolare:

- **stage 1:** esposizioni *performing* che non hanno subito una variazione significativa del rischio di credito rispetto all'iscrizione iniziale. A tali posizioni si applica un modello di valutazione di perdita attesa con orizzonte temporale compreso fra 1 e 12 mesi;
- **stage 2:** esposizioni *performing* che hanno subito una variazione significativa del rischio di credito rispetto all'iscrizione iniziale. A tali posizioni si applica un modello di valutazione di perdita attesa *lifetime*;
- **stage 3:** esposizioni non *performing*. A tali posizioni si applica un modello di valutazione di perdita attesa *lifetime*.

**Stage allocation:** la ripartizione delle esposizioni negli stage 1 e 2.

**Standstill agreement:** è un accordo inteso a preservare lo status quo tra le parti. In ambito Bancario, generalmente, s'intende l'impegno della Banca finanziatrice a confermare gli affidamenti già in essere (se del caso ridotti nell'importo accordato) a favore dell'impresa in vista di un successivo formale accordo di ristrutturazione (rinegoziazione e/o rifinanziamento) dell'esposizione debitoria.

**Svalutazione specifica o analitica:** svalutazione effettuata per una perdita ascritta a un singolo credito. Per i crediti sotto una certa soglia viene definita per categorie omogenee ed attribuita analiticamente a ciascuna posizione.

**Svalutazione collettiva :** svalutazione effettuata per categorie di crediti omogenee in termini di rischio di credito e le relative percentuali di perdita sono stimate tenendo conto di serie storiche e di altri elementi osservabili alla data di valutazione, che consentono di stimare il valore della perdita attesa in ciascuna categoria di crediti.

**Trigger di deterioramento:** indica il livello di attenzione al superamento del quale deve essere attivata la riclassifica dei crediti da *bonis* a *non performing*.

**Waiver sostanziale:** indica la modifica agli accordi previsti all'interno di un piano di ristrutturazione in corso, richiesta dal cliente e accordata dalla Banca, al fine di evitare violazioni relative a vincoli di sostenibilità del piano.

## 9.4 FORBORNE EXPOSURES

### 9.4.1 Forbearance measures e forborne exposures

Tale categoria è trasversale alle *performing* e *non performing exposures* ed include esposizioni quali finanziamenti, titoli di debito e *loan commitments given* (marginì revocabili/irrevocabili per cassa e impegni a utilizzo certo per depositi/finanziamenti da effettuare) a valere delle quali è stata concessa una *forbearance measure*<sup>1</sup>, che hanno quindi quale presupposto il sussistere in capo al soggetto interessato di una difficoltà finanziaria<sup>2</sup>. La definizione '*forborne exposures*' stabilita dall'EBA intende quindi superare ed ovviare alle diverse terminologie ovvero ai trattamenti differenziati a fini di *impairment* e *default* in essere presso le varie giurisdizioni, includendo in tale categoria un'ampia varietà di transazioni ed operazioni, indipendentemente dal trattamento loro riservato per *impairment* e *default*. Analogamente, con l'introduzione di *forbearance* (derivandone le *forborne performing* e le *forborne non performing*) e di *non performing exposures* non vengono sostituite le definizioni di *impaired* o di *default asset*; nella normativa nazionale non si incide infatti sulla distinzione tra sofferenze, inadempienze probabili né sul concetto di *past-due*.

La nozione di credito *forborne* è quindi trasversale rispetto alle attuali regole in materia di qualità del credito e costituisce un ulteriore elemento di definizione della qualità creditizia del cliente, che va ad affiancarsi e non a sovrapporsi alle classificazioni in uso. La nuova definizione interessa in particolare le esposizioni oggetto di rinegoziazione e/o di rifinanziamento sia su soggetti classificati in *bonis* sia su quelli classificati tra i crediti deteriorati. La qualifica di "credito *forborne*" si riferisce alle singole transazioni oggetto delle citate operazioni e non è da estendersi all'intera controparte (**par. 175 REG UE**).

Per credito ***forborne*** si intende un credito modificato nelle originarie condizioni contrattuali e/o il rifinanziamento parziale o totale del debito a fronte di difficoltà finanziarie del cliente tali da non consentirgli di far fronte ai propri originari impegni contrattuali.

Affinché un credito sia identificato come *forborne* occorre quindi che ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- la banca accerti le **difficoltà finanziarie** che il debitore sta affrontando ovvero è in procinto di affrontare;
- il credito sia oggetto di **rinegoziazione/rifinanziamento**, concesso a fronte di difficoltà finanziarie attuali o che si sarebbero manifestate in assenza dell'intervento di rinegoziazione/rifinanziamento;

A differenza del previgente concetto di credito ristrutturato, il cui presupposto è che le modifiche contrattuali diano luogo ad una perdita economica, nell'identificazione di un credito *forborne* tale presupposto viene meno ed è pertanto sufficiente che sia intervenuta una modifica contrattuale – nei confronti di un debitore in difficoltà finanziaria – più favorevole di quella applicabile ad altri debitori aventi il medesimo profilo di rischio.

Un credito è da intendersi *forborne* in conseguenza all'adozione di "***forbearance measures***". Queste ultime rappresentano le **concessioni** nei confronti di un debitore che affronta, o è in procinto di affrontare, **difficoltà** nel rispetto dei propri impegni di pagamento (*troubled debt*).

Con il termine "concessioni" la normativa distingue:

<sup>1</sup> Concessioni fatte dalla Banca a debitori che si trovano in situazione di difficoltà finanziaria che la Banca non avrebbe accordato in circostanze diverse. Il concetto di *forbearance measures* non è definito in modo esplicito nel principio IFRS 9. Il principio include nella nozione di attività deteriorata la concessione nei confronti di un debitore in situazione di difficoltà finanziaria che il finanziatore non avrebbe altrimenti concesso. Secondo lo standard contabile, quindi, la presenza delle predette azioni modificative impone al finanziatore la verifica dell'esistenza di eventuali riduzioni di valore da rilevare in bilancio.

<sup>2</sup> Il REG UE la definisce come *difficulties in meeting financial commitments*

- le modifiche contrattuali favorevoli accordate al debitore unicamente in considerazione del suo stato di difficoltà finanziaria (*modification*);
- l'erogazione, a favore di un debitore in difficoltà finanziaria, di un nuovo finanziamento per consentire il soddisfacimento dell'obbligazione preesistente (*refinancing*);
- le modifiche contrattuali, richiedibili da un debitore nel contesto di un contratto già sottoscritto ed accordate dalla Banca nella consapevolezza che il debitore risulti in difficoltà finanziaria (c.d. "*embedded forbearance clauses*").

Sono, pertanto, da escludere dalla definizione di credito *forborne* le **rinegoziazioni** effettuate per motivi/prassi commerciali.

Il riconoscimento di nuove condizioni, quali ad esempio un nuovo tasso di interesse più favorevole rispetto a quello che avrebbero potuto ottenere altri debitori con un profilo di rischio analogo, costituisce un'indicazione del fatto che si è in presenza di una concessione. Tuttavia, il riconoscimento di nuove condizioni più favorevoli rispetto a quelle offerte dal mercato non costituisce un requisito sufficiente per l'identificazione dell'esistenza di concessioni e quindi di misure di concessione. Ai fini della qualifica del finanziamento come *forborne* occorre che sia soddisfatto il requisito della difficoltà finanziaria.

Quando però un debitore si trova in difficoltà finanziaria, una modifica delle condizioni in linea con quelle che altri debitori con un profilo di rischio analogo avrebbero potuto ottenere dallo stesso ente dovrebbe essere considerata una concessione. I debitori possono richiedere modifiche delle condizioni contrattuali dei loro prestiti senza trovarsi o essere in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare i propri impegni finanziari. In ogni modo, quando sono richieste modifiche delle condizioni contrattuali occorre **sempre** valutare la situazione finanziaria del debitore.

Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune delle forme più comuni di credito che possono rientrare nella definizione di "concessioni/*forbearance measures*":

- finanziamenti a medio e lungo termine oggetto di:
  - rimodulazione del piano di ammortamento con riduzioni o sospensioni temporanee delle rate (*moratorie*)<sup>3</sup>;
  - allungamento della durata;
  - allungamento del periodo di preammortamento;
  - trasformazione delle modalità di rimborso da rateale a *bullet*;
  - modifica/rinegoziazione contrattuale conseguente a rottura di *covenants finanziari*;
- rifinanziamenti di operazioni:
  - anche a breve, con nuove operazioni di natura finanziaria che permettono al debitore di posticipare o rinviare il rimborso alla banca;
  - a medio/lungo termine con nuove operazioni che permettono – come al punto precedente – di posticipare o rinviare il rimborso alla banca a seguito del venir meno (totale o parziale) della fonte di cash flow destinato al rimborso stesso;
- linee di credito a breve termine e/o forme tecniche (specificamente individuate all'interno della linea di credito) oggetto di consolidamento/piano di rientro;
- titoli di debito e *loan commitments given* per i seguenti portafogli:
  - valutati al costo;
  - valutati al *fair value* ad esclusione del portafoglio "*attività finanziarie detenute per la negoziazione*".

#### 9.4.2 Criteri di identificazione dei crediti *forborne*

<sup>3</sup> Sono escluse da tale categoria le moratorie concesse in virtù di misure di sostegno che dispongono una sospensione dei termini di pagamento, indistintamente per tipologia di obbligazione e di soggetti obbligati, con la sola condizione della riconducibilità di questi ad un territorio oggetto di calamità naturali.

Premesso che l'individuazione di un credito **forborne** non rappresenta uno stato amministrativo aggiuntivo rispetto a quelli attualmente presenti nella normativa di Vigilanza, si distinguono le seguenti categorie:

- **forborne non performing:** le esposizioni creditizie, oggetto di rinegoziazione/concessione, si definiscono tali qualora la posizione sia classificata o sia da classificare nell'ambito del credito deteriorato<sup>4</sup> (esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate, inadempienze probabili e sofferenze)
- **forborne performing:** le esposizioni creditizie, oggetto di rinegoziazione/concessione per difficoltà finanziaria del cliente, si definiscono tali allorché la posizione non rientri nei presupposti di cui al punto precedente.

Verificati in primo luogo se i presupposti oggettivi e soggettivi sopra indicati non motivino la classificazione nell'ambito dei crediti deteriorati, ai fini dell'identificazione dei crediti **forborne** la normativa prevede alcune fattispecie indicative della presenza di difficoltà finanziaria. In particolare le presunzioni di difficoltà finanziaria possono essere:

- **assolute:** in tali casi i rifinanziamenti o le modifiche contrattuali rientrano sempre nella nozione di forborne e, a seconda della gravità riconosciuta, porteranno anche alla classificazione *performing* o *non performing* (nella tabella sottostante sono i casi 1 e 2);
- **relative:** rappresentative di situazioni incerte di difficoltà finanziaria ovvero rientrano nella nozione di *forborne* sino a prova contraria da motivare. Pertanto il Gruppo accetta giustificazioni di difficoltà finanziaria assente, solo ed esclusivamente sulla base di analisi specifiche, attraverso le quali si dimostri che una determinata fattispecie non rientri tra le *forbearance measures* (nella tabella sottostante sono i casi da 3 a 7).

Fattispecie	Condizioni Forborne Non Performing	Condizioni Forborne Performing	Assenza di difficoltà
1. L'esposizione è deteriorata secondo la normativa di Vigilanza all'atto della rinegoziazione	Situazione di inadempienza oggettiva, ovvero di criticità soggettiva identificata dalla Banca, che comporta sempre lo stato di grave difficoltà finanziaria.	Non prevista (Assoluta Grave)	Non prevista (Debitore sempre in difficoltà)
2. La modifica implica una rinuncia o la cancellazione (totale o parziale) del credito vantato dalla Banca, sia in quota capitale sia di interessi	Situazione di perdita significativa sostenuta dalla Banca(>=5% delle esposizioni pre concessione).	Situazione di perdita non significativa sostenuta dalla Banca(<5% delle esposizioni pre concessione).	Non prevista (Debitore sempre in difficoltà)
3. Vengono attivate le <i>embedded forbearance clauses</i> (ossia clausole di rinegoziazione contrattuale) nei confronti di un debitore ritenuto in difficoltà finanziaria	In assenza di attivazione delle clausole il debitore non sarebbe stato in grado di adempiere alle proprie obbligazioni e quindi, si sarebbe trovato in una	In assenza di attivazione delle clausole il debitore non sarebbe stato in grado di adempiere alle proprie obbligazioni per un periodo	Il debitore sarebbe stato in grado di rispettare le proprie obbligazioni anche in assenza dell'attivazione delle clausole o, comunque, sarebbe stato in grado di adempiere entro i 30

<sup>4</sup> Tale circostanza qualifica come grave la difficoltà finanziaria del cliente

	situazione di insolvenza (sconfinamento materiale).	superiore a 30 giorni o, comunque, nei casi in cui l'inadempienza non sarebbe stata materiale.	giorni dalla scadenza
4. Simultaneamente (o quasi) con la concessione il debitore rimborsa quote capitali e/o interessi di un'esposizione in essere (rifinanziamento se esposizione relativa a obbligazioni interamente scadute anche di altri contratti, modifica contrattuale se relativa a mancato rispetto di obbligazioni in essere con o senza quote scadute)	In assenza della concessione il debitore non sarebbe stato in grado di adempiere alle proprie obbligazioni e quindi, si sarebbe trovato in una situazione di insolvenza (sconfinamento materiale).	In assenza della concessione il debitore non sarebbe stato in grado di adempiere alle proprie obbligazioni per un periodo superiore a 30 giorni o, comunque, l'inadempienza (lo scaduto sconfinato) non sarebbe stata materiale.	Il debitore sarebbe stato in grado di rispettare le proprie obbligazioni anche in assenza della concessione o, comunque, sarebbe stato in grado di adempiere entro i 30 giorni dalla scadenza.
5. Presenza di uno scaduto oltre 30 giorni sull'esposizione oggetto di concessione al momento della concessione o nel corso dei tre mesi precedenti.	Solo se la concessione ha per oggetto un'esposizione classificata <i>performing</i> o che diverrebbe tale in assenza della concessione.	La concessione consente di superare la rilevazione dello sconfinamento, ovvero è finalizzata ad anticipare le situazioni di insolvenza (non materiali) già osservate.	La concessione ha per oggetto una esposizione classificata <i>performing</i> ma presenta pagamenti regolari o, comunque, regolarizzabili in assenza della concessione.
6. Presenza dell'esposizione all'interno del portafoglio gestionale High Risk al momento della concessione o nel corso dei tre mesi precedenti.	Solo se la concessione ha per oggetto un'esposizione classificata <i>non performing</i> o che diverrebbe tale in assenza della concessione.	La concessione ha per oggetto una esposizione classificata <i>performing</i> High Risk in presenza di quote scadute insolute (non materiali).	La concessione ha per oggetto una esposizione classificata <i>performing</i> High Risk ma presenta pagamenti regolari o, comunque, regolarizzabili in assenza della concessione.
7. Concessione effettuata da un pool di intermediari a valere di soggetti classificati in <i>bonis</i> o tra le esposizioni scadute/sconfinanti non deteriorate	Concessioni rientranti nell'ambito di operazioni di ristrutturazione finanziaria richiesta da debitori classificati nel portafoglio <i>performing</i> che fanno ricorso agli istituti previsti per le soluzioni stragiudiziali delle crisi aziendali.	La presunzione di difficoltà finanziaria almeno non grave viene riconosciuta dalla Circ. 272 in qualsiasi variazione dei termini contrattuali concessa da un pool di intermediari.	Il pool di intermediari possono comunque certificare l'assenza di difficoltà finanziaria in caso di modifiche contrattuali e rifinanziamenti accordati ad un debitore che sarebbe stato, a prescindere dalla concessione, in grado di rispettare le previsioni contrattuali indicando le motivazioni di vantaggio



			per il pool.
--	--	--	--------------

### **Criteri di uscita dalla classificazione di *forborne***

Le esposizioni *forborne performing* che sono tali per aver rispettato le condizioni previste per l'uscita dalla classificazione come esposizione deteriorata o perché il riconoscimento delle misure di concessione non ha comportato la classificazione dell'esposizione come deteriorata, continueranno a essere considerate *forborne* fino a quando non siano state rispettate le seguenti condizioni (**par. 176 REG UE**):

1. l'analisi della situazione finanziaria del debitore dimostra che le operazioni non soddisfano più le condizioni per essere considerate deteriorate;
2. sono trascorsi almeno due anni dal momento più prossimo tra la data del riconoscimento della misura di concessione e la data dell'uscita dalla classificazione a esposizione deteriorata (***probation period* o periodo di osservazione**);
3. il debitore ha effettuato pagamenti regolari in misura maggiore rispetto a un importo aggregato irrilevante di capitale e interessi per almeno la metà del periodo di osservazione;
4. non vi sono in capo al debitore esposizioni che presentano importi scaduti da più di 30 giorni alla fine del periodo di osservazione.

Una volta soddisfatti tutti i requisiti sopra indicati, il termine del periodo dei due anni non dovrebbe condurre automaticamente alla perdita dell'attributo "forborne".

Nella prassi, il requisito di cui al punto 3 relativo a pagamenti regolari in misura maggiore rispetto a un importo aggregato irrilevante NON deve essere soddisfatto mediante il ricorso al pagamento di soli interessi.

In assenza di ciò, l'esposizione rimarrà classificata come oggetto di concessioni.

Le condizioni devono essere verificate almeno con cadenza trimestrale. Se al termine del ***probation period*** le stesse non sono rispettate, l'esposizione continuerà ad essere classificata come ***forborne performing under probation*** fino a quando tutte le condizioni saranno verificate.

### **Regole contabili di Gruppo**

Dopo i due anni di periodo di osservazione il trasferimento tra i crediti *fully performing* ovvero la perdita dell'attributo *forborne* avverrà solo in assenza di importi scaduti e di altri indicatori che attivano lo stato di deteriorato e se il cliente avrà pagato durante il periodo di osservazione un ammontare pari agli importi (capitale e interessi) precedentemente scaduti o cancellati dal bilancio alla data del riconoscimento della misura di concessione o in alternativa a questo criterio:

- per le concessioni che comportano una sospensione nei pagamenti della quota capitale e della quota interessi, il debitore avrà pagato per almeno 1 anno durante il periodo di osservazione oppure successivamente al periodo di osservazione (in caso di sospensione dei pagamenti di 2 anni), almeno 3 rate (comprenditive di capitali ed interessi) per finanziamenti con rate mensili e trimestrali e 1 rata per finanziamenti con periodicità maggiori
- per le concessioni che comportano una sospensione nei pagamenti della sola quota capitale, il debitore avrà pagato tutte le rate interessi nel corso dei due anni e la prima rata (comprenditiva di quota capitale e interessi) successiva al periodo di osservazione;
- per i finanziamenti non rateali sarà stato effettuato almeno un pagamento contrattualmente previsto.

Nel caso in cui durante il **probation period** si verifichi una nuova concessione o uno scaduto da oltre 30 giorni:

- l'esposizione va automaticamente classificata come deteriorata se proveniente da una situazione di **forborne non performing**. In tal caso il complesso delle esposizioni verso un medesimo cliente va classificato, a seconda delle condizioni, fra le inadempienze probabili o fra le sofferenze, con evidenza della concessione fra quelle **forborne non performing**;
- nel caso di un'esposizione classificata come *forborne performing* al momento della concessione, è rimessa alla valutazione delle competenti funzioni aziendali la sussistenza di una situazione di deterioramento del debitore, salvo che non ricorrano le condizioni oggettive per la classificazione come esposizione scaduta e/o sconfinata deteriorata.

Se un'esposizione **forborne performing**, nel rispetto di tutte le condizioni sopra indicate ( dal punto 1 a 4) esce dal **probation period** ed è ricondotta fra le altre esposizioni *performing* (o in *bonis*) e successivamente:

- è declassata come deteriorata, la stessa va classificata a seconda dei casi, fra le sofferenze, le inadempienze probabili o le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, ma non anche fra le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (**non performing forborne**);
- presenti ritardi nei pagamenti da oltre 30 giorni oppure sia oggetto di nuove concessioni, la sua classificazione rispettivamente tra le attività *performing* oppure *forborne performing*, piuttosto che tra le attività deteriorate è rimessa alla valutazione delle competenti funzioni aziendali (salvo che non ricorrano le condizioni oggettive per la classificazione come esposizione scaduta e/o sconfinante deteriorata).

#### **Regole contabili di Gruppo**

La concessione di un numero di misure >2 sul medesimo rapporto di un cliente in bonis (diversi dai clienti provenienti da una situazione di *forborne non performing* per i quali durante il *probation period* il passaggio a NPE subentra in presenza di una seconda concessione o di uno scaduto maggiore di 30 gg) comporta automaticamente la classificazione tra le attività deteriorate (inadempienze probabili).

Inoltre in caso di mancato rispetto dei termini rinegoziati del contratto, il **probation period** inizierà nuovamente in automatico per la durata di ulteriori 2 anni a partire dal momento in cui verrà ripagato ogni ammontare scaduto.

#### **Regole contabili di Gruppo**

La presenza dell'attributo *forborne* a valere di un rapporto creditizio presuppone l'esistenza alla data della verifica di un saldo dell'esposizione diverso da zero, conseguentemente se durante il *cure period* o il *probation period* si verifica il completo rimborso delle esposizioni sul rapporto, l'attributo *forborne* dovrà essere rimosso.

#### **NPE con misure di forbearance**

Sono incluse nella categoria dei *forborne non performing* le seguenti esposizioni:

1. Esposizioni *forborne performing* che vengono riclassificate in una delle categorie di NPE;
2. Esposizioni *performing under probation* (solo per NPE *cured*) che sono state nuovamente oggetto di *forbearance* o che sono scadute da più di 30 giorni;
3. *Forborne* di esposizioni NPE (esposizioni già *non performing* prima della concessione della misura di *forbearance*);
4. Esposizioni *non performing* a causa della concessione della misura di *forbearance*.

La NPL Guidance (par 5.3.2.) stabilisce che, salvo prova contraria, le esposizioni oggetto di concessioni che soddisfino uno qualsiasi dei seguenti criteri dovrebbero essere classificate in ogni caso come deteriorate:

- presenza di piani di rimborso inadeguati (iniziali o successivi, a seconda dei casi) con riferimento, tra l'altro, alla ripetuta inosservanza del piano, alle modifiche a esso apportate al fine di evitare violazioni oppure ad aspettative riguardanti il piano che non siano corroborate da previsioni macroeconomiche o da ipotesi realistiche relative alla capacità di rimborso o alla disponibilità del debitore;
- introduzione di condizioni contrattuali che ritardano il regolare rimborso delle rate relative all'operazione, in modo tale da ostacolarne la valutazione ai fini di una classificazione appropriata, come nel caso in cui vengano concessi periodi di tolleranza per il rimborso del capitale di durata maggiore ai due anni;
- presenza di importi cancellati dal bilancio che superano le perdite cumulate legate al rischio di credito di esposizioni deteriorate con un profilo di rischio analogo.

#### **Regole contabili di Gruppo**

In caso di concessione di nuove misure di forbearance (inclusi i waiver sostanziali) su posizioni classificate Forborne NPE, il periodo di cura viene riavviato dalla data della nuova concessione.

#### **Criteri di uscita dalla classificazione di forborne NPE verso forborne performing under probation**

I requisiti specifici esposti al par. 157 REG UE per la riclassificazione delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate prevedono il rispetto di un "periodo per il rientro in bonis" di almeno **un anno** a partire dalla data di riconoscimento delle misure e il requisito di una condotta del debitore da cui emerga che non vi siano più **elementi di criticità riguardanti il rimborso integrale del credito**. Gli enti sono tenuti a condurre un'analisi finanziaria del debitore al fine di stabilire l'assenza di tali criticità.

Per il rispetto dei requisiti di cui al par sopra citato e affinché l'analisi finanziaria confermi **l'assenza di elementi di criticità** riguardanti il rimborso integrale in base alle condizioni fissate dalle misure di concessione, passato un anno dalle misure di *forbearance*, devono essere soddisfatti tutti i seguenti criteri:

1. l'esposizione non è considerata come deteriorata o in stato in default;
2. l'esposizione non presenta importi scaduti;
3. il debitore ha rimborsato, mediante pagamenti regolari, un ammontare pari al totale di tutti gli importi precedentemente scaduti (se presenti alla data di riconoscimento delle misure di concessione) o pari all'importo oggetto di cancellazione nell'ambito delle misure di concessione (in assenza di importi scaduti), oppure ha dimostrato in altro modo la propria capacità di conformarsi alle condizioni fissate per il periodo successivo al riconoscimento delle misure di concessione.

La NPL Guidance, con riferimento al par. 157 REG UE chiarisce che:

- L'assenza di qualsiasi importo scaduto di cui al criterio 2 sopra si riferisce a un'esposizione corrente per cui alla data di valutazione tutte le rate maturate e non corrisposte relative a interessi e capitale siano state rimborsate.
- Gli importi scaduti e quelli cancellati dal bilancio di cui al criterio 3 corrispondono agli eventuali importi in essere alla data del riconoscimento delle misure di concessione.

In aggiunta, laddove un debitore sia esposto anche nei confronti di un ente creditizio con cui non siano in essere accordi di misure di concessione, gli intermediari dovrebbero considerare anche la performance (ossia la presenza di arretrati) di tali esposizioni ai fini della valutazione della capacità del debitore di conformarsi alle condizioni fissate per il periodo successivo al riconoscimento delle misure.

La presenza di condizioni contrattuali che estendono il periodo del rimborso, quali i periodi di tolleranza per il capitale, comporta per l'esposizione oggetto di concessioni la permanenza nello stato di esposizione deteriorata fino a quando i criteri esposti ai punti 1-3 del par. 157 non siano stati soddisfatti. Poiché il criterio 3 prevede la presenza di pagamenti regolari, la conclusione del "periodo per il rientro in bonis" di un anno NON comporta l'automatica riclassificazione a in bonis a meno che non siano stati effettuati pagamenti regolari nel corso dei 12 mesi.

### Regole contabili di Gruppo

In caso di *forborne* NPE diversi dai ristrutturati (cfr par 9.5.4 per la cura dei ristrutturati), dopo il primo anno dalla data di inizio della concessione, l'eventuale trasferimento tra i crediti in *bonis* ovvero tra le *esposizioni performing under probation* avverrà solo in assenza di importi scaduti e di altri indicatori che attivano lo stato di deteriorato e se:

- per le concessioni che comportano una sospensione nei pagamenti della quota capitale e della quota interessi, il debitore avrà pagato nel periodo successivo al periodo di tolleranza almeno 3 rate (comprendenti di capitali ed interessi) per finanziamenti con rate mensili e trimestrali e 1 rata per finanziamenti con periodicità maggiori;
- per le concessioni che comportano una sospensione nei pagamenti della sola quota capitale, il debitore avrà pagato tutte le rate interessi nel corso dell'anno e la prima rata (comprendente di quota capitale e interessi) successiva al periodo di tolleranza;
- per i finanziamenti non rateali sarà stato effettuato almeno un pagamento contrattualmente previsto.

Nell'ipotesi in cui al termine del periodo di tolleranza il cliente abbia pagato un ammontare pari agli importi (capitale e interessi) precedentemente scaduti o cancellati dal bilancio alla data del riconoscimento della misura di concessione ma NON rispondenti ai requisiti di cui ai tre bullet sopra le condizioni per il passaggio a bonis non risultano rispettate e occorrerà attendere il rispetto dei pagamenti sopra riportati.

In tutti i casi il passaggio in *bonis* potrà avvenire solo qualora non sono più presenti gli *alert/trigger* che hanno comportato il passaggio a NPE ed è conseguente ad una valutazione puntuale da parte dei gestori.

Si evidenzia che al termine del periodo di tolleranza (almeno pari a 1 anno) se:

- le condizioni non saranno rispettate l'esposizione continuerà ad essere classificata come *forborne non performing*;
- le condizioni sopracitate saranno tutte soddisfatte l'esposizione verrà classificata come *forborne performing* e sarà oggetto di osservazione per un periodo di 24 mesi (*probation period*).

### 9.5 CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE NON PERFORMING EXPOSURES (NPE)

La circolare 262 definisce deteriorate le esposizioni che presentano le caratteristiche indicate nell'appendice A dell'IFRS 9 e corrispondono alla somma di sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute deteriorate.

Il REG UE ha specificatamente ribadito, al fine di superare le difformità di classificazione riscontrate nelle diverse giurisdizioni tra esposizioni *performing* ed esposizioni *non performing*,

che le indicazioni della Vigilanza devono essere integrate con i criteri e le regole contabili in materia di *impairment*.

Al riguardo si precisa che il nuovo standard IFRS 9 non ha introdotto novità in materia di classificazione delle attività finanziarie deteriorate rispetto al previgente IAS 39. La definizione non rileva soltanto per le attività finanziarie, ma anche per le garanzie finanziarie e per gli impegni all'erogazione di finanziamenti.

In particolare, ai fini della classificazione nell'ambito dei NPE, il par 145 REG UE introduce due criteri alternativamente o simultaneamente soddisfatti:

1. **criterio soggettivo** (*Unlikely to pay*): l'entità ritiene improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione di garanzie, il debitore adempia integralmente (nei termini previsti) alle sue obbligazioni creditizie indipendentemente dalla presenza di un ritardo nel pagamento delle esposizioni esistenti;
2. **criterio oggettivo** (*material exposures more than 90 days past-due*): il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un'obbligazione creditizia rilevante verso l'entità.

Tale classificazione, allineata alla normativa italiana, si applica a tutte le esposizioni che risultino in default ai sensi dell'art.178 della CRR ovvero *impaired* secondo i principi contabili IAS/IFRS: se un'esposizione è considerata *impaired* ai fini contabili o defaulted in base alla normativa regolamentare è anche un NPE.

L'esposizione deve essere considerata per il suo intero controvalore, indipendentemente dalla presenza di un eventuale collaterale. L'impostazione del REG UE prende in considerazione le singole esposizioni relative al cliente, e non tutte le esposizioni con quest'ultimo "eventualmente per attrazione"<sup>5</sup>, ciò pur evidenziando la facoltà per le banche di procedere alla classificazione per un *transaction approach* ovvero un *debtor approach*, ricorrendo alle disposizioni del citato art.178, rispettivamente in materia *recognition of impairment* e di *defaulted exposures*.

#### Criterio dell'esposizione scaduta e conteggio dei giorni

Le esposizioni rilevanti scadute da oltre 90 giorni sono considerate deteriorate. La soglia di rilevanza ad oggi usata in Italia è pari al 5% (cfr par 9.5.5).

Un'esposizione può essere scaduta solo se vi è un obbligo giuridico di pagamento e il pagamento è obbligatorio; accertata l'esistenza di un obbligo giuridico relativamente a un pagamento obbligatorio, il conteggio dei giorni di arretrato inizia dal momento in cui qualsiasi importo rilevante inerente al capitale, agli interessi o alle commissioni non è stato pagato alla data in cui era dovuto.

#### Criterio dell'inadempienza probabile

A differenza dei criteri per la rilevazione dei pagamenti scaduti, quelli relativi alle inadempienze probabili di cui al par 145 REG UE si basano in misura minore su criteri quantitativi e definiscono invece alcuni eventi che attivano la classificazione di un'esposizione come deteriorata.

Gli eventi sono i medesimi riportati dai principi IAS/IFRS ai fini della definizione di esposizione deteriorata (cfr par 9.5.1).

Ad ogni modo ai sensi dell'art 148 REG UE la classificazione come esposizione deteriorata dovrebbe essere effettuata senza tener conto dell'esistenza di eventuali garanzie reali. Di conseguenza tutte le esposizioni che si trovino in una situazione di inadempienza probabile dovrebbero essere sempre classificate come deteriorate, anche se sono coperte integralmente da garanzie reali.

<sup>5</sup> Si rileva come ad oggi per il Gruppo MPS l'eventuale scaduto/sconfinamento protratto per oltre 90 giorni comporta la classificazione in past-due dell'intera posizione del cliente.



### Regole contabili di Gruppo

Per il Gruppo Montepaschi le definizioni delle diverse categorie di crediti deteriorati (esposizioni scadute e/o sconfinanti, inadempienze probabili e sofferenze) coincidono con le analoghe definizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia in coerenza con i principi IAS/IFRS (Appendice A dell'IFRS 9).

Le indicazioni di Vigilanza Bankit sono integrate mediante l'analisi dei *trigger* definiti dall'Appendice A dell'IFRS9, meglio definiti nel successivo par. "Gli eventi di deterioramento dell'IFRS 9", che guidano nella classificazione delle attività finanziarie nell'ambito delle attività deteriorate. La categoria dei crediti *performing* (bonis) è nella pratica definita in via residuale rispetto ai crediti deteriorati (cfr par. 'Tabella di sintesi').

La classificazione all'interno delle varie classi di credito deteriorato viene effettuata dalle strutture competenti della Banca e delle singole società del Gruppo con il coordinamento della Capogruppo, ad eccezione dei crediti scaduti e/o sconfinanti, per i quali la rilevazione avviene mediante l'utilizzo di procedure automatizzate sulla base di criteri uniformi identificati all'interno del presente Documento.

### Criteri di uscita dalla classificazione a NPE

Il passaggio alla categoria dei crediti performing può avvenire solo quando tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- le esposizioni soddisfano i criteri di uscita applicati dalla Banca per determinare l'uscita dallo stato di default o deteriorato<sup>6</sup>;
- la situazione finanziaria del debitore è migliorata al punto che sia probabile un integrale rimborso del contratto originario o successivamente modificato;
- il debitore non ha nessuna esposizione scaduta da più di 90 giorni.

I criteri di uscita dalla classificazione NPE adottati dal Gruppo sono nel seguito indicati in corrispondenza delle varie tipologie di credito deteriorato.

#### **9.5.1 I triggers di deterioramento dell'IFRS 9**

Un'attività finanziaria è deteriorata quando si sono verificati uno o più eventi che hanno un effetto negativo (*detrimental impact*) sui futuri flussi di cassa attesi. Tra gli eventi che sono considerati dall'IFRS 9 come dannosi, vi sono i seguenti:

- significative difficoltà finanziarie del debitore;
- una violazione del contratto, quale un inadempimento o una scadenza non rispettata;
- per ragioni economiche o contrattuali relative alle difficoltà finanziarie del debitore, il creditore estende al debitore una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
- sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
- la scomparsa da un mercato "attivo" dell'attività finanziaria dovuta a difficoltà finanziaria;
- l'acquisto o la creazione dell'attività finanziaria con grossi sconti che riflettono le perdite su crediti sostenute.

Il principio evidenzia inoltre (**IFRS9 41B**) che:

- la scomparsa di un mercato attivo dovuta al fatto che gli strumenti finanziari dell'entità non sono più negoziati pubblicamente (*delisting*) non costituisce evidenza di riduzione di valore;
- il *downgrade* del debitore non costituisce di per sé evidenza di riduzione di valore, sebbene possa diventarlo congiuntamente ad altre informazioni disponibili;

<sup>6</sup> Si rimanda alle singole categorie di deteriorato per una puntuale definizione dei criteri di uscita.

- il declino del *fair value* dell'*asset* al di sotto del suo costo ammortizzato non rappresenta necessariamente un'evidenza di riduzione di valore (ad esempio, la diminuzione del *fair value* di uno strumento di debito attribuibile all'incremento dei tassi d'interesse *risk-free*).

Di seguito si elencano i *trigger* di *impairment* che rispondono alla definizione degli eventi rappresentativi del deterioramento previsti dall'Appendice A dell'IFRS 9. Tali *trigger*, quando definiti obbligatori, costituiscono i requisiti minimi per la riclassifica dei debitori da *bonis* a *non performing* ovvero dagli stages 1 o 2 a stage 3.

Le Funzioni Crediti e *Risk Management* possono prevedere ulteriori *trigger* di deterioramento.

IFRS 9 Eventi di deterioramento	Trigger per la classificazione da bonis a non performing ovvero da stage 1 o 2 a stage 3	Retail	Corporate	
		Obbligatori	Obbligatori	Altri <sup>7</sup>
• significative difficoltà finanziarie dell'emittente o del debitore	il debitore è classificato in default ai sensi dell'art. 178 della CRR <sup>8</sup> , Circ 272 Bankit	•	•	
	Rilevazione di una rettifica di valore su crediti specifica derivante deterioramento del merito di credito successivamente all'erogazione iniziale	•	•	
	riduzione del patrimonio netto di esercizio a causa di perdite con conseguente applicazione degli artt. 2446 e 2447 cc			•
	patrimonio netto negativo			•
	presenza di un significativo ammontare di debiti scaduti nei confronti del fisco o dei dipendenti			•
	il debitore è classificato a sofferenza da altre banche (Centrale Rischio) e: 1) utilizzo Gruppo/utilizzo sistema al netto utilizzo Gruppo < 50% 2) esposizione a sofferenza del sistema/esposizione sistema al netto esposizione Gruppo > 25%			•
	un significativo decremento del valore delle garanzie laddove la vendita dell' <i>asset</i> costituito a garanzia costituisce l'unica fonte di recupero del credito			•
	un decremento materiale nel fatturato, perdita dei principali clienti o fine degli accordi con i fornitori			•
	significativa flessione dei flussi futuri di cassa stimati			•
	DSCR < soglia definita dalle funzioni risk management e crediti			•
• una violazione del	mancato rispetto di <i>covenant</i> non oggetto di rinuncia da parte della Banca			•

<sup>7</sup> Gli altri *trigger* sono considerati nell'analisi complessiva della classificazione dei debitori. Pertanto, la loro rilevazione non attiva obbligatoriamente la riclassifica da *bonis* a *non-performing*.

<sup>8</sup> Il Regolamento n. 575/2013 considera intervenuto il default di un debitore quando si siano verificate una o entrambe queste circostanze: "a) sia giudicato improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni; b) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante".

contratto, quale un inadempimento o una scadenza non rispettata	default dichiarato dall'ISDA		•	
• per ragioni economiche o contrattuali relative alle difficoltà finanziarie del debitore, il creditore estende al debitore una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;	tutte le esposizioni che rientrano nell'ambito di <i>Non Performing Exposures</i> forborne in relazione alle specifiche EBA	•	•	
	Ristrutturazione onerosa del credito, ovvero ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni.	•	•	
• sussiste la probabilità che il beneficiario dichiari Bancarotta o altre procedure di ristrutturazione finanziaria	il debitore ha presentato domanda di fallimento o altre procedure concorsuali comunicati stampa e/o i media rilevano elevate probabilità di fallimento	•	•	•
	qualsiasi soggetto giuridico appartenente al Gruppo di Rischio della controparte abbia fatto domanda di fallimento			•
• La scomparsa di un mercato attivo per le attività finanziarie a causa di difficoltà finanziarie	la scomparsa di un mercato attivo per le attività finanziate (titoli in portafoglio Banca)	•	•	
	la scomparsa di un mercato attivo per i titoli del debitore	•	•	

### Regole contabili di Gruppo

La presenza di evidenze oggettive di deterioramento come risultato di uno o più *trigger* sopra indicati comporta la classificazione del complesso dei rapporti afferenti un dato debitore alla categoria dei crediti *non performing* (NPE) (e non le singole forme tecniche) ovvero tra le inadempienze probabili o sofferenze a seconda del grado di anomalia del debitore.

Si precisa che i *trigger* sono utilizzati, come richiesto dalla normativa contabile, ai soli fini di intercettare evidenze oggettive di deterioramento (ovvero ai fini della classificazione *impaired*) del debitore. L'attivazione dei *trigger* comporta la classificazione del debitore tra le esposizioni *non performing* anche in assenza di svalutazioni (*impairment loss*); in altri termini la situazione del deterioramento di un debitore ha effetti sulla classificazione ma non necessariamente sulla valutazione (es: cliente che è regolare pagatore, valore della garanzia ampiamente superiore all'esposizione), ovvero la classificazione tra le attività deteriorate avviene a prescindere dall'esistenza di garanzie a presidio delle esposizioni.

Si sottolinea che:

1. i *trigger di deterioramento* devono essere rilevabili oggettivamente e non possono essere solo ipotizzati;
2. i *trigger di deterioramento* devono essersi già manifestati, rispetto al momento in cui il finanziamento viene classificato *impaired* ovvero *non performing* non potendo pertanto essere eventi prevedibili nel futuro.

L'analisi dei *trigger events* deve essere formalizzata.

### Regole contabili di Gruppo

Le esposizioni deteriorate sono coincidenti con le esposizioni in stato di *default* e le esposizioni *non performing*. Lo stage 3 coincide con tali esposizioni.

#### 9.5.2 Definizione delle diverse categorie di NPEs

La circolare 272 prevede il passaggio a tre categorie di attività finanziarie deteriorate:

- sofferenze;
- inadempienze probabili;
- esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

La somma delle tre classi (Sofferenze, Inadempienze Probabili ed Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate) coincide con la definizione di attività deteriorata inclusa nel Reg UE.

La classe delle esposizioni scadute deteriorate accoglie le esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni superiori alla soglia di materialità successivamente definita.

#### 9.5.3 Sofferenze

La **circolare 272** definisce le sofferenze come le esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza<sup>9</sup> (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla Banca. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni; di conseguenza, un'esposizione verso un soggetto in stato di insolvenza deve essere classificata tra le sofferenze anche se la Banca si attende un recupero del credito totale o parziale attraverso l'escussione delle garanzie che assistono il credito stesso.

Sono incluse tra le sofferenze anche:

- a) le esposizioni nei confronti degli enti locali in stato di dissesto finanziario, per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione;
- b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile;
- c) le esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione tra le sofferenze e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di *non performing exposures with forbearance measures* di cui al par. 180 REG UE.

Il passaggio di un'esposizione tra le sofferenze implica generalmente l'estinzione dei rapporti contrattuali in essere e la decadenza dal beneficio del termine. La Banca cessa di calcolare gli interessi pattuiti nel contratto ed applica gli interessi di mora a fronte dei quali viene costituito

<sup>9</sup> La situazione di oggettiva incapacità non transitoria ad adempiere regolarmente le proprie obbligazioni o anche situazione di disequilibrio finanziario e patrimoniale dell'affidato, determinata dalla mancanza dei mezzi necessari per effettuare i pagamenti dovuti e dall'impossibilità di procurarsi tali mezzi altrove.

un fondo svalutazione specifico. Il credito lordo quindi non subisce variazioni in aumento (la posizione è infatti destinata ad esaurirsi per mezzo di eventuali recuperi, perdite o stralci parziali) se non per eventuali spese ripetibili capitalizzate.

Le sofferenze possono includere le seguenti esposizioni *forborne* (*forborne non performing*):

- ristrutturazioni di esposizioni creditizie già classificate a sofferenza,
- esposizioni *forborne non performing* provenienti da altre categorie di deteriorato.

#### 9.5.4 Inadempienze probabili (*Unlikely to pay*)

Esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie.

Tale valutazione va operata indipendentemente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati. La classificazione in tale categoria prescinde dalla eventuale presenza di garanzie e dal mancato pagamento delle rate; non è necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore quali a titolo esemplificativo e non esaustivo una crisi del settore industriale in cui opera il debitore.

La categoria può includere le seguenti esposizioni *forborne*:

- modifiche contrattuali e rifinanziamenti di posizioni già classificate tra le inadempienze probabili o con difficoltà finanziaria grave al momento della concessione;
- modifiche contrattuali e rifinanziamenti di esposizioni scadute deteriorate e di esposizioni originariamente in *bonis* divenute poi scadute deteriorate nel corso del *probation period*;
- ristrutturazioni ai sensi degli artt. L.F.;
- esposizioni in *bonis* alla seconda e terza misura di *forbearance*<sup>10</sup>.

#### Regole contabili di Gruppo

Le esposizioni in *bonis* a cui viene accordata una misura di *forbearance* che divengono scadute deteriorate durante il *probation period* sono ricondotte tra le inadempienze probabili. Il *cure period* per tali esposizioni decorrerà dalla data di passaggio a *non performing*.

La classificazione di un'esposizione tra le inadempienze probabili spesso rappresenta la prima presa d'atto da parte della Banca dell'esistenza di una situazione di difficoltà. Ciò non significa automaticamente che un'esposizione in *bonis* che evidenzia sintomi di difficoltà debba necessariamente transitare tra le inadempienze probabili; qualora la Banca non intraveda infatti possibilità concrete di recupero di una situazione di normalità, tale esposizione deve essere classificata direttamente tra le sofferenze.

La classificazione tra le inadempienze probabili non comporta la chiusura dei rapporti in essere, che continuano ad essere fruttiferi di interessi in base alle condizioni contrattualmente stabilite.

Un cliente deve essere classificato tra le inadempienze probabili in presenza della richiesta/ammissione:

<sup>10</sup> Il trasferimento alla categoria delle inadempienze probabili si verifica a partire dalla seconda misura di *forbearance* per le esposizioni *performing under probation (bonis)* in precedenza classificate tra le *non performing exposures* e dalla terza misura di *forbearance* per le esposizioni in *bonis under probation* diverse dalle precedenti.

- alla procedura di amministrazione straordinaria, nell'ipotesi in cui sussistano concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, da realizzarsi secondo le modalità previste dalla legge;
- al concordato preventivo qualora lo stato di crisi di impresa non sia riconducibile all'insolvenza;
- procedure di composizione della crisi in casi di insolvenza civile.

In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di Vigilanza in materia di classificazione tra le inadempienze probabili vi sono ulteriori posizioni riconducibili a tale categoria a seguito della verifica circa l'esistenza di una o più evidenze oggettive di riduzione di valore indicate nell'appendice A dell'IFRS 9. Qualora tali evidenze siano riscontrate e nel contempo la situazione di deterioramento del debitore non implichi la sussistenza di una situazione di insolvenza la posizione sarà classificata tra le inadempienze probabili.

Una posizione non dovrebbe essere mantenuta tra le inadempienze probabili per un periodo superiore a 36 mesi continuativi a decorrere dalla data di classificazione in tale stato. Decorso tale periodo è necessario valutare il mantenimento o meno dello stato di inadempienza probabile.

Tale orientamento generale non trova applicazione in presenza di:

1. piani di ristrutturazione;
2. piani di rientro;
3. accordi stragiudiziali.

I piani e gli accordi dovranno essere debitamente formalizzati e puntualmente rispettati.

#### **Regole contabili di Gruppo**

L'eventuale rientro in *bonis* delle inadempienze probabili potrà avvenire soltanto quando tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- le oggettive evidenze di riduzione di valore (nel seguito definite) che hanno comportato la classificazione tra le attività deteriorate sono venute meno;
- la situazione finanziaria del debitore è migliorata ed è probabile che lo stesso proceda al regolare pagamento di quanto dovuto;
- non vi sono scaduti/sconfini da oltre 90 giorni.

Nel corso del periodo di permanenza nello status di inadempienza probabile l'eventuale formulazione di piani di rientro, riscadenzamento dei crediti, concessione di proroghe, nuova finanza, dilazioni, rinnovi, o ampliamenti di linee di credito effettuate dalla Banca per evitare l'ulteriore dissesto del debitore **non** costituiscono in nessun caso un miglioramento della situazione finanziaria e in nessun caso possono comportare il passaggio in *bonis* del cliente. Tali concessioni sono solitamente effettuate in presenza di difficoltà finanziaria del debitore e comportano il mantenimento dello stato deteriorato all'interno della categoria *forborne*.

#### **Concordati in bianco e concordati con continuità aziendale**

Le modifiche agli istituti concordatari rappresentate dalle previsioni degli artt. 161 L.F. e 186-bis L.F. rispettivamente **concordato preventivo "in bianco"** e **concordato preventivo con continuità aziendale** non innovano rispetto al presupposto oggettivo per potervi accedere, rappresentato dallo "stato di crisi del debitore". Conseguentemente le relative esposizioni, come peraltro chiarito da Banca d'Italia nella comunicazione del 7 febbraio 2014, devono essere classificate dagli intermediari nell'ambito delle attività deteriorate.

Le esposizioni relative a controparti che abbiano presentato domanda di concordato preventivo in bianco e concordato preventivo con continuità aziendale vanno classificate nell'ambito delle inadempienze probabili dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota

l'evoluzione dell'istanza<sup>11</sup>. Resta comunque fermo che le esposizioni in questione vanno classificate tra le **sofferenze**: a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria; b) le esposizioni erano già in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

Nel caso in cui la domanda di concordato si trasformi in un Accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art.182 bis della L.F. o nel caso di omologa di concordato in continuità aziendale, le esposizioni assumeranno anche l'attributo di *forborne non performing*. Anche in tal caso continuano ad essere classificate tra le sofferenze le esposizioni già precedentemente segnalate in tale categoria.

Con riferimento al concordato in continuità aziendale, qualora l'istituto si realizzi con la cessione dell'azienda, ovvero il suo conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione), non appartenenti al gruppo economico<sup>12</sup> del debitore, l'esposizione andrà riclassificata nell'ambito delle attività in *bonis*<sup>13</sup>. Tale possibilità è invece preclusa nel caso di cessione o conferimento a una società appartenente al medesimo gruppo economico del debitore, nella presunzione che nel processo decisionale che ha portato tale ultimo a presentare istanza di concordato vi sia stato il coinvolgimento della Capogruppo/controllante nell'interesse dell'intero Gruppo. In tale situazione, l'esposizione verso la società cessionaria o conferitaria va classificata tra le attività deteriorate oggetto di concessioni (*forborne non performing*).

In caso di omologazione della domanda di concordato, l'esposizione va rilevata anche nella categoria del *forborne non performing*, salvo il caso sopra descritto di cessione dell'azienda in esercizio oppure di conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico del debitore, laddove l'esposizione può essere considerata come *performing*.

### **Le procedure di composizione della crisi e di liquidazione dei beni per i soggetti non fallibili**

La disciplina del sovraindebitamento<sup>14</sup> prevista dalla legge 27.01.2012 riconosce al debitore non fallibile (c.d. insolvente civile) la facoltà di ricorrere a procedure di natura concorsuale, in particolare due procedure di composizione della crisi (accordo e il piano) e una procedura di liquidazione dei beni. Le esposizioni verso soggetti che accedono alle procedure di composizione della crisi sono classificate tra le inadempienze probabili dalla data di richiesta di ammissione. Resta comunque fermo che le esposizioni in questione sono classificate tra le sofferenze: a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria; b) le esposizioni erano già in sofferenza al momento della richiesta di ammissione. In caso di successiva omologa da parte del tribunale, le relative esposizioni sono anche classificate nell'ambito della sottocategoria dei *forborne non performing*.

In caso di richiesta di liquidazione da parte del debitore sia di conversione di procedure di composizione della crisi in liquidazione, devono essere adottati gli ordinari criteri di classificazione, che prevedono una valutazione soggettiva da parte degli intermediari circa l'esistenza delle condizioni di insolvenza per la classificazione tra le sofferenze.

<sup>11</sup> Ad esempio, trasformazione in accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della L.F. o la trasformazione del concordato in bianco in concordato con continuità aziendale.

<sup>12</sup> Ai fini della definizione di gruppo economico rileva la nozione di "gruppo di clienti connessi" di cui alla normativa prudenziale sul rischio di concentrazione.

<sup>13</sup> Sempreché l'acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento). In tal caso, le esposizioni continuerebbero a essere classificate tra quelle deteriorate.

<sup>14</sup> La legge lo definisce come "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

**Finanziamenti concessi anteriormente alla data del provvedimento di sequestro/confisca dei beni (D.lgs. 6 settembre 2011, n.159)**

Il provvedimento di sequestro o confisca determina l'inesigibilità dei crediti vantati nei confronti dei soggetti sottoposti a tali misure di prevenzione quando oggetto del provvedimento è l'intero patrimonio del debitore. Pertanto dalla data del provvedimento e fino all'accertamento giudiziale delle condizioni di cui all'art. 52 del Decreto, gli intermediari devono tener conto della momentanea inesigibilità dei crediti (quota capitale e interessi) e fermare il conteggio di eventuali giorni di scaduto. In tale periodo, l'esposizione continua a essere segnalata con la qualifica (deteriorato/non deteriorato) che aveva alla data del provvedimento di sequestro/confisca dei beni.

In caso di accertamento giudiziale positivo delle condizioni previste dall'art. 52 del Decreto i crediti dovranno essere considerati esigibili, pertanto dalla data del provvedimento di accertamento, gli intermediari torneranno ad applicare gli ordinari criteri per la classificazione delle esposizioni secondo la qualità del credito.

In caso di accertamento giudiziale negativo delle condizioni previste dall'art. 52 del Decreto, i crediti dovranno essere considerati definitivamente inesigibili, pertanto dalla data del provvedimento di accertamento, i competenti organi aziendali devono verificare se sussistono le condizioni per la cancellazione dei crediti dal proprio attivo.

**Ristrutturazioni ai sensi della L.F**

Nelle vigenti disposizioni di vigilanza è stata abolita la nozione di esposizione ristrutturata ed è stato introdotto il concetto di esposizioni oggetto di concessioni deteriorate, che non costituiscono una categoria a sé stante di attività deteriorata, ma risultano trasversali alle categorie di sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

Le ex esposizioni ristrutturate sono esposizioni oggetto di concessioni deteriorate incluse nella categoria delle inadempienze probabili.

**Regole contabili di Gruppo**

Il Gruppo continua a mantenere la classificazione di esposizioni ristrutturate soltanto ai fini gestionali (ai fini segnaletici e di bilancio sono ricondotte tra le inadempienze probabili) e vi comprende:

- Accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.;
- Piani di risanamento ai sensi dell'art. 67 L.F., 3 comma, lettera d).

In presenza di piani di ristrutturazione con intento liquidatorio la Banca potrà valutare l'eventuale classificazione tra le sofferenze.

**Accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.**

Trattasi di un contratto atipico rientrante nell'ambito degli strumenti di risoluzione stragiudiziale della crisi di impresa, che deve essere stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti (ricompresi anche quelli di natura tributaria) ed è finalizzato a consentire un risanamento, quanto più possibile tempestivo, dell'impresa (oppure direttamente la sua liquidazione) assicurando, peraltro, il regolare pagamento dei creditori non aderenti all'accordo). Nel caso in cui gli accordi prevedano la soluzione dello stato di crisi attraverso l'ipotesi liquidatoria, la posizione sarà classificata tra le inadempienze probabili o tra le sofferenze. In ipotesi di risanamento le posizioni oggetto di tali accordi sono classificate tra le inadempienze probabili.

**Piano di risanamento ai sensi dell'art. 67 L.F. 3 comma lettera d)**



Trattasi di un accordo di natura privatistica finalizzato, se adottato tempestivamente, ad una composizione delle crisi di impresa le cui cause sono prevalentemente riconducibili a squilibri di natura finanziaria. L'accordo è stipulato sulla base di un piano che appaia idoneo "a consentire il risanamento della esposizione debitoria" e deve assicurare "il riequilibrio della situazione finanziaria" la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista revisore contabile. Le posizioni oggetto di tali accordi sono classificate tra le inadempienze probabili.

### **Uscita dalla classificazione delle inadempienze probabili delle ex esposizioni ristrutturate**

Le ex esposizioni ristrutturate, al pari delle altre attività deteriorate oggetto di concessioni, devono essere rilevate come tali almeno per un anno dalla data di stipula dell'accordo di ristrutturazione, l'eventuale rientro in *bonis*, ovvero tra le *esposizioni forborne under probation*, avverrà se risulteranno rispettate le condizioni indicate al par. 'Criteri di identificazione dei crediti *forborne*'.

#### **Regole contabili di Gruppo**

E' consentito il trasferimento dal portafoglio *non performing* al portafoglio *performing* delle posizioni ex ristrutturate (*forborne under probation*) che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

1. sono al primo o al secondo giro di ristrutturazione (NPL Guidance par. 5.3.2), esclusivamente nei casi di pieno rispetto dei *covenants* sostanziali del piano ovvero in assenza di concessione di waiver sostanziali; in generale nel caso di ristrutturazioni successive alla seconda non è ammessa la classificazione in *bonis*, salvo il caso in cui vi sia ragionevole evidenza che vi è elevata probabilità che il debitore sia in grado di adempiere al nuovo piano;
2. le eventuali cancellazioni effettuate nell'ambito della misura di concessione sono non superiori alla soglia di LGD (o *coverage* medio) corrispondente a esposizioni NPE con analoghe caratteristiche/profilo creditizio (NPL Guidance par. 5.3.2), con una tolleranza del 10%<sup>15</sup>; nel caso in cui l'esposizione abbia subito più ristrutturazioni le cancellazioni vanno valutate unitariamente rispetto alla LGD e all'esposizione originarie;
3. che non presentano importi scaduti alla data in cui si effettua la valutazione di rientro in *bonis* (REG UE);
4. assenza di indicatori di inadempienza probabile accesi (REG UE e NPL Guidance); tra questi si segnala che la cancellazione "ora per allora" e la sussistenza di rilevanti svalutazioni ancorché riferibili a titoli di debito/capitale emessi a seguito della ristrutturazione costituiscono impedimenti alla riclassifica a *performing* (tav. 2 pag 54 punto 3d));
5. che abbiano rimborsato tramite pagamenti regolari nel *cure period* un ammontare in linea capitale maggiore del 5% del debito residuo in linea capitale post *forbearance*<sup>16</sup>; è consentita la riclassifica a *performing* con soglia di rimborso in linea capitale inferiore al 5%, purché vi sia ragionevole evidenza che vi è elevata probabilità che il debitore sia in grado di adempiere;
6. vi è una solida e documentata evidenza che il debitore è in grado di soddisfare prospetticamente le proprie obbligazioni in accordo alla misura di concessione (REG

<sup>15</sup> Quindi, ad esempio, ai fini del rispetto di tale condizione se la LGD di posizioni comparabili è pari al 50%, la cancellazione/svalutazione non può superare il 55% del GBV originario; se la LGD è pari al 10% la cancellazione/svalutazione non può superare l'11% del GBV originario.

<sup>16</sup> La NPL Guidance, infatti, richiede tale requisito a prescindere dell'eventuale rimborso del write-off o past due al momento della *forbearance*

UE).

I 6 punti di cui sopra devono coesistere per il rientro a performing.

Per il punto 4 si precisa che se risultano attivi (per il cliente oggetto di analisi) nell'ambito del monitoraggio del credito gli indicatori che sulla base delle policy comportano la classificazione a UTP, la riclassificazione in bonis non può avvenire fino ad avvenuto "spegnimento" degli indicatori.

Come sopra riportato è possibile, in limitati casi, derogare alle condizioni 1 e 5 purché vi sia delibera motivata del Comitato Crediti e sulla base di evidenze robuste che evidenzino un'elevata probabilità che il debitore rispetti le misure di concessione accordate.

In ogni caso la classificazione in PE/NPE riguarda il debitore nel suo complesso; pertanto se gli indicatori di deterioramento/default su rapporti diversi da quelli oggetto di misure di concessione sono accesi, il debitore resta comunque classificato NPE ivi incluso il rapporto forborne. Inoltre, nel caso in cui per effetto della ristrutturazione la Banca si ritrova con esposizioni riconducibili a diverse forme tecniche (finanziamenti, impegni, garanzie, titoli di debito, titoli ibridi, ecc.) il rispetto delle condizioni sopra citate deve essere valutato nel suo complesso e non limitatamente ai soli finanziamenti.

Pertanto, ad esempio, se per effetto di un'operazione di ristrutturazione la Banca è esposta verso il debitore con un finanziamento e degli SFP, e il finanziamento a seguito delle misure di concessione è recuperabile mentre gli SFP assorbono l'intera perdita, il rispetto delle condizioni da 1 a 6, ove applicabili, deve essere valutato avendo riguardo ad entrambe le esposizioni e tenendo conto dell'entità della perdita e/o della svalutazione complessivamente subita dalla Banca. Con riferimento a tale ultimo aspetto si ricorda che la presenza di un svalutazione significativa è incoerente con la classificazione a performing.

In ogni caso, le motivazioni alla base delle riclassifiche in *bonis* di posizioni ex ristrutturate vanno sempre adeguatamente documentate e supportate con evidenze oggettive.

### **Crediti in corso di ristrutturazione**

Trattasi di posizioni per le quali sono ancora in corso le negoziazioni del Piano industriale-finanziario e la contrattualizzazione della complessiva operazione di risanamento. La circolare 272 non prevede un'apposita codifica delle esposizioni in questione, ribadendo semplicemente che non si configurano come concessioni quegli accordi raggiunti tra il debitore e un pool di banche, grazie ai quali le linee di credito esistenti vengono temporaneamente "congelate" in vista di una formale ristrutturazione. Tali accordi non interrompono il calcolo dei giorni di scaduto ai fini della classificazione delle esposizioni fra le "scadute e/o sconfinanti". Lo scenario che si profila per le posizioni creditizie originariamente classificate in bonis è:

1. formalizzazione di un accordo di ristrutturazione che implica verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento del pagamento di capitale e interessi con emersione di una perdita a conto economico e la conseguente classificazione tra le inadempienze probabili;
2. mancata finalizzazione dell'accordo relativamente ad un prestatore che sicuramente versa in condizioni di significative difficoltà finanziarie (**IFRS9 Appendice A lettera a)**) ed è improbabile che senza ricorrere al realizzo di eventuali garanzie lo stesso adempia regolarmente a quanto dovuto (art.178 CRR).

Conseguentemente, a prescindere dalla formalizzazione di un piano di risanamento (scenario 2), le posizioni in questione vanno classificate tra le esposizioni *non performing* in quanto *impaired* ed anche *defaulted*.

### **Regole contabili di Gruppo**

Nelle more della definizione contrattuale dell'operazione di ristrutturazione il credito originariamente classificato tra i crediti in *bonis* sarà riclassificato tra le inadempienze probabili, salvo diverse evidenze per la classificazione a sofferenza, con la precisazione che, al tempo della definizione dell'operazione, l'intera esposizione verso il debitore permarrà tra le inadempienze probabili. Qualora la rinegoziazione delle condizioni contrattuali costituisca invece un piano di rientro dell'esposizione, ovvero sussista l'intento liquidatorio, la Banca potrà valutare la classificazione tra le sofferenze.

#### 9.5.5 Esposizioni scadute e/o sconfinanti (*Past Due*)

Trattasi di esposizioni per cassa e "fuori bilancio", diverse da quelle classificate a sofferenza, e a inadempienza probabile che, alla data di riferimento, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni con carattere continuativo.

La Circ. 272 consente alle Banche l'opzione di scelta di rilevazione del fenomeno degli scaduti/sconfinanti per "singolo debitore" (approccio per controparte) o per "singola transazione" (approccio per contratto). Il Gruppo Montepaschi ha scelto, in coerenza con la metodologia basata sui rating interni, la rilevazione per singolo debitore.

I principi di rilevazione dei crediti scaduti/sconfinanti sono:

- continuità del periodo di sconfinamento;
- materialità dello sconfinamento (calcolata sul totale degli affidamenti concessi e che consente di realizzare il meccanismo della "compensazione").

Il principio della materialità (rapporto tra volumi scaduti e/o sconfinanti con qualsiasi anzianità ed esposizione complessiva) è calcolato giornalmente sia sulla media degli ultimi 90 giorni sia alla data di segnalazione. Sono rilevati come "materiali", e quindi rilevati ai fini della inclusione delle esposizioni tra le attività deteriorate, solo le posizioni che presentano almeno uno dei due valori di materialità al di sopra della soglia del 5%.

Il cliente è quindi segnalato, nello stato scaduto/sconfinante, nella sua interezza, indipendentemente dal numero di linee di credito che hanno generato l'anomalia.

Lo stato amministrativo *past due* non include esposizioni *forborne* in quanto le concessioni effettuate a valere di soggetti con scaduto deteriorato o soggetti in *bonis* poi divenuti scaduti deteriorati sono ricondotte tra le inadempienze probabili. Nelle more dei tempi necessari al completamento dell'iter operativo si possono ravvisare casi di *forborne* in questo stato amministrativo.

Una posizione non dovrebbe essere mantenuta nello stato amministrativo "esposizioni scadute e/o sconfinanti" per un periodo superiore a 18 mesi continuativi a decorrere dalla data di trasferimento a *non performing*. Decorso tale periodo è necessario valutare la permanenza in tale stato o deliberare l'eventuale trasferimento tra le inadempienze probabili.

#### 9.5.6 Regole di classificazione e migrazione tra le classi di credito deteriorato

Nel momento in cui si rileva per la prima volta una situazione di deterioramento del debitore con conseguente classificazione tra le attività finanziarie deteriorate, lo stesso viene allocato normalmente nella classe delle "Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate" oppure nella classe delle "Inadempienze probabili".

Successivamente, nel proseguimento della vita del credito, a seguito di valutazione interna, se il Gruppo ritiene che il *trigger* originario che ha determinato la classificazione fra le Esposizioni scadute deteriorate non sia più espressivo del merito creditizio sottostante (che si reputa

peggiorato), procede alla riclassificazione da tale categoria alla classe di "Inadempienze probabili" (salvo il caso in cui ricorrano le condizioni per il trasferimento a "Sofferenza").

La Circ. 272 precisa che la valutazione di sussistenza di "Inadempienza probabile" va operata *in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi o rate scaduti e non pagati*, non escludendo, come peraltro confermato nel Bollettino di Vigilanza n.5 del maggio 2015, il passaggio sequenziale da esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate a inadempienze probabili.

La riclassificazione da "Esposizioni scadute deteriorate" a "Inadempienze Probabili" interviene anche nel caso di una rinegoziazione di una esposizione scaduta deteriorata o di una esposizione *performing* al momento della concessione poi divenuta scaduta deteriorata: tali esposizioni, dovendo soddisfare il requisito di permanenza minima tra le *non performing exposures* per un anno, deve essere necessariamente riclassificata tra le "Inadempienze Probabili".

#### 9.5.7 Altre esposizioni da ricondurre alle categorie delle NPE

Al di là delle fattispecie esplicitamente indicate dalla Vigilanza, sostanzialmente riconducibili a procedure concorsuali ed accordi ex Legge Fallimentare classificate tra le sofferenze e le inadempienze probabili a seconda del grado di anomalia del debitore, potrebbero esserci ulteriori esposizioni da ricomprendere nell'ambito delle sofferenze e/o delle inadempienze probabili, la cui individuazione deve avvenire mediante l'analisi dei *trigger events* previsti dall'IFRS9.

L'EBA, come già indicato nel par. 'Non Performing Exposures (NPE)', ha ribadito l'inclusione nell'ambito dei NPE dei crediti *defaulted* (ai sensi della normativa regolamentare) e dei crediti *impaired* ai sensi dei principi contabili IAS/IFRS.

#### Stati amministrativi discordanti

La classificazione delle posizioni creditizie nell'ambito delle attività deteriorate avviene per il Gruppo Montepaschi a livello di singola entità e sulla base della specifica situazione di rischio del cliente nel rapporto con ciascuna entità del Gruppo: è possibile quindi che lo stesso cliente proceda a pagare regolarmente nei confronti di una determinata entità del Gruppo mentre nei confronti di un'altra non adempia regolarmente ai propri obblighi. In questi casi potrebbe verificarsi che il cliente risulti classificato in bonis presso un'entità e deteriorato presso un'altra, con le relative diverse valutazioni di recuperabilità dei crediti.

Le classificazioni eseguite nei bilanci separati delle varie entità restano tali anche nel bilancio consolidato di Gruppo. Non viene quindi effettuata alcuna attività di riclassifica. Ai fini della vigilanza prudenziale invece, se un cliente condiviso presenta diverse classificazioni presso varie entità, a livello di Gruppo il cliente è unico con lo *status* peggiore di Gruppo. Ciò comporta quindi un disallineamento a livello consolidato tra il trattamento a livello prudenziale rispetto a quello di bilancio.

La classificazione in ordinario di una posizione in presenza di una diversa classificazione e di una diversa valutazione presso altra entità del Gruppo costituisce un elemento di attenzione. Conseguentemente lo stato amministrativo discordante richiede un approfondimento di merito circa la corretta classificazione.

#### Regole contabili di Gruppo

La funzione di Capogruppo responsabile del monitoraggio gestionale della classificazione dei clienti condivisi all'interno del Gruppo ad ogni data di valutazione e con data riferimento al mese antecedente alle chiusure trimestrali (febbraio, maggio, agosto e novembre) fornisce

alle varie entità un elenco analitico delle posizioni con stato amministrativo discordante e con saldo superiore ad euro 1 milione per la Banca. L'elenco, contenente per ciascun cliente condiviso saldo e classificazione presso ciascuna entità del Gruppo, rappresenta un documento di analisi ai fini della scelta dello stato amministrativo che, pur rimanendo nell'autonomia decisionale di ciascuna società, deve tener conto dell'eventuale diversa classificazione in essere presso altra società del Gruppo. L'analisi può comportare:

1. conferma dello stato amministrativo in essere;
2. adeguamento al peggiore o al prevalente stato amministrativo di Gruppo.

Nonostante la classificazione possa risultare anche unica a livello di Gruppo, la valutazione del valore recuperabile può naturalmente essere diversa tenendo conto di vari fattori che possono caratterizzare le forme tecniche, quali ad esempio le garanzie in essere. Dopo questo processo, le posizioni che restano in bonis sono valutate considerando una PD pari a 1.

### 9.5.8 Sofferenze allargate

La rilevazione delle cosiddette "sofferenze allargate"<sup>17</sup> non necessariamente comporta una classificazione a sofferenza o tra le inadempienze probabili presso il Gruppo Montepaschi. È possibile infatti che lo stesso cliente adempia regolarmente ai propri impegni nei confronti del Gruppo Montepaschi e non lo faccia per altri gruppi bancari. La classificazione a sofferenza da parte del sistema, pur non comportando un automatico declassamento della posizione, è tuttavia un elemento di attenzione da considerare ai fini della classificazione e valutazione del livello di rischio assunto nei confronti di un determinato cliente.

#### Regole contabili di Gruppo

Come evidenziato nella tabella dei *trigger di impairment*, ai fini della classificazione delle sofferenze allargate, posizioni classificate in bonis dal Gruppo e a sofferenza dalle altre banche, si tiene conto di due fattori:

1. peso dell'utilizzo del Gruppo rispetto all'utilizzo complessivo del sistema; quest'ultimo è considerato al netto dell'utilizzo del Gruppo;
2. peso dell'esposizione a sofferenza nel sistema rispetto all'utilizzo complessivo del sistema; quest'ultimo è considerato al netto dell'utilizzo del Gruppo.

Se il peso dell'utilizzo del Gruppo rispetto all'utilizzo complessivo del sistema è inferiore al 50% e il peso dell'esposizione a sofferenza del sistema è superiore al 25% rispetto all'utilizzo complessivo del sistema, allora occorre valutare la classificazione della posizione tra le attività deteriorate.

Il monitoraggio delle posizioni che soddisfano i due ratio e che permangono in bonis deve essere effettuato con cadenza almeno semestrale, la valutazione circa il mantenimento tra le attività *performing* deve essere formalizzata.

### 9.6 CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE PERFORMING EXPOSURES

Le esposizioni *performing* devono essere allocate in 2 diversi subportafogli, a seconda che abbiano subito o meno una variazione significativa del rischio di credito rispetto all'origine (IFRS 9 5.5.9). La classificazione assume rilevanza, oltre che quale evidenza del profilo di rischio, ai fini della determinazione delle rettifiche di valore.

<sup>17</sup> Posizioni classificate in bonis o tra le inadempienze probabili presso un'entità, segnalate a sofferenza da parte del sistema ed individuate attraverso i ritorni segnalatici della centrale rischi.

Più in particolare il portafoglio *performing* è suddiviso come segue:

- **Stage 1:** posizioni *performing* che non hanno subito una variazione significativa del rischio di credito rispetto all'iscrizione iniziale; a tali posizioni si applica un modello di valutazione di perdita attesa a 12 mesi; la perdita attesa a 12 mesi è definita come la porzione di perdita attesa *lifetime* che risulta da eventi di default che possono accadere entro i 12 mesi dalla data di reporting (**IFRS 9 Appendice A**);
- **Stage 2:** posizioni *performing* che hanno subito una variazione significativa del rischio di credito rispetto all'iscrizione iniziale; a tali posizioni si applica un modello di valutazione di perdita attesa *lifetime* (si veda infra); la perdita attesa *lifetime* è definita come la perdita attesa che risulta da tutti i possibili eventi di default lungo la vita attesa dello strumento finanziario (**IFRS 9 Appendice A**).

Il modello di *stage allocation* viene applicato alla singola esposizione (rapporto) e non al debitore nel suo complesso. Pertanto per un debitore classificato *performing* vi possono essere contestualmente rapporti in stage 1 e rapporti in stage 2. Tale allocazione viene eseguita dopo che la Banca, alla data di riferimento, ha suddiviso le esposizioni tra *performing* e *non performing*.

#### Regole contabili di Gruppo

Il modello di *stage allocation* viene applicato a tutte le esposizioni *performing* (cassa, impegni ad erogare e garanzie rilasciate). Il modello si applica anche alle esposizioni derivanti da contratti di leasing.

Il Gruppo utilizza un approccio quali/quantitativo<sup>18</sup>; in particolare sono allocate in stage 2 le esposizioni per le quali è attivo almeno uno dei seguenti indicatori:

- Variazione di PD cumulata *lifetime forward looking* tra data di *reporting* e data di *origination* (**IFRS 9 5.5.9**) superiore ad una data soglia; il confronto si basa su durate residue omogenee<sup>19</sup> e su modelli di PD omogenei (es: definizione di *default*<sup>20</sup>); le PD cumulate oggetto di confronto si basano sullo stesso modello utilizzato ai fini ECL (es: definizione di PD PIT (*Point in Time*), scenari macroeconomici, vita attesa/vita contrattuale); per le esposizioni antecedenti al 1 gennaio 2018, la PD cumulata *lifetime* ad *origination* non tiene conto degli scenari prospettici; al fine di ottenere un risultato di classificazione univoco viene utilizzata una PD cumulata risultante dalla media ponderata delle PD cumulate calcolate per i singoli scenari prospettici utilizzando come pesi le probabilità degli scenari; le esposizioni sono classificate in stage 2 se il *ratio* tra la PD cumulata *lifetime forward looking* alla data di *reporting* rispetto a quella alla data di *origination* supera una data soglia di significatività determinata per ciascun cluster definito in funzione del tipo controparte, della classe di rating iniziale e del vintage; la soglia di significatività è determinata misurando storicamente tramite analisi di regressione quantile per cluster quel livello di *ratio* tra PD cumulata *lifetime forward looking* alla data di *reporting* e quella alla data di *origination*, che può considerarsi predittiva del passaggio a NPE<sup>21</sup>; la soglia è determinata in modo da minimizzare i cosiddetti falsi positivi e falsi negativi e massimizzare i veri positivi e i veri negativi;
- Esposizioni che presentano pagamenti scaduti da oltre 30gg (**IFRS 9 5.5.11**);
- Esposizioni *forborne under probation* (**IFRS 9 B5.5.17 (m)**);

<sup>18</sup> Per maggiori dettagli si rinvia al documento metodologico predisposto dalla funzione risk management.

<sup>19</sup> Pertanto la valutazione al 31/12/20X5 del significativo incremento del rischio di credito di un mutuo trentennale erogato il 31/12/20X0 avviene confrontando le PD *lifetime* cumulate *forward looking* sulla vita residua di 25 anni.

<sup>20</sup> Ad esempio se la definizione di default cambia nel tempo, la PD cumulata *lifetime forward looking* all'origine viene rideterminata per tener conto di tale nuova definizione di default.

<sup>21</sup> Il passaggio a NPE è misurato su orizzonti pluriennali.

- Esposizioni classificate nel portafoglio gestionale High Risk;
- Esposizioni considerate ai fini interni in Riqualfica; tale sub-portafoglio tiene conto del livello di attrattività geo settoriale misurato in termini di RAPM (*Risk Adjusted Performance Measure*) e del rating del debitore;
- Debitori con EBITDA<0.

Anche in assenza di tutti gli indicatori sopra riportati è possibile classificare in stage 2 le esposizioni *performing* a discrezione del *senior management* qualora si ritiene vi sia stata variazione significativa del rischio di credito.

Gli indicatori quali/quantitativi sono aggiornati per tener conto dell'evoluzione nei *credit risk drivers* utilizzati a fini gestionali sia per il monitoraggio della qualità del credito sia ai fini delle politiche creditizie.

Il Gruppo non adotta la *low credit risk exemption*<sup>22</sup> a fini della stage allocation.

Il modello di *stage allocation*, unitamente a quello di valutazione ECL, è soggetto in fase di impianto e ad ogni modifica rilevante a validazione interna.

Il modello di *stage allocation* è inoltre periodicamente sottoposto a *backtesting*.

Le entità del Gruppo che non dispongono di modelli interni adottano modelli semplificati ma coerenti con le linee guida rappresentate e condivisi con le funzioni *risk management* e bilancio di Capogruppo. La *stage allocation* per il portafoglio *performing* delle banche estere considera almeno le esposizioni *forborne under probation* e quelle che presentano pagamenti scaduti da oltre 30gg.

I risultati della *stage allocation* sono aggiornati con periodicità mensile al fine di soddisfare le esigenze di reportistica interna ed esterna.

Le esposizioni che alla precedente data di reporting erano classificate in stage 2 e per le quali alla corrente data di reporting risulti che non vi è stata variazione significativa del rischio di credito rispetto all'iscrizione iniziale, sono riallocate nello stage 1.

## 9.7 CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE GARANZIE RILASCIATE E DEGLI IMPEGNI AD EROGARE FONDI

Un contratto di garanzia finanziaria è un contratto che prevede che l'emittente effettui dei pagamenti prestabiliti al fine di risarcire il possessore di una perdita subita per inadempimento di un determinato debitore al pagamento dovuto alla scadenza prevista sulla base delle clausole contrattuali originali o modificate di uno strumento di debito (**IFRS 9 Appendice A**).

Rientrano pertanto in tale definizione le fidejussioni, i pegni, ecc.

Nelle "garanzie rilasciate" o crediti di firma figurano tutte le garanzie prestate dalla Banca. Le garanzie di "natura finanziaria" sono quelle concesse a sostegno di operazioni volte all'acquisizione di mezzi finanziari (ad esempio gli impegni assunti verso i sistemi interbancari di garanzia); hanno invece "natura commerciale" quelle concesse a garanzia di specifiche transazioni commerciali, quali, ad esempio, la garanzia di buona esecuzione contrattuale ed i depositi cauzionali per partecipare a gare d'appalto.

<sup>22</sup> Con la *low credit exemption* (**IFRS 9 5.5.10**) si assume che non vi sia stato incremento significativo del rischio di credito rispetto all'iscrizione iniziale se il rischio di credito è rimasto inferiore ad una soglia considerata bassa (ad es: rating BBB- corrispondente all'ultimo gradino *investment grade*). L'EBA nelle *Guidelines on credit institutions' credit risk management practices and accounting for expected credit losses* (par.127 e ss.) richiede che l'utilizzo dell'esenzione sia limitato, che in ogni caso la Banca non è esentata da una valutazione dell'incremento significativo del rischio di credito per tutte le esposizioni creditizie; inoltre il rating *investment grade* non può essere considerato automaticamente evidenza di rischio di credito basso.

Le garanzie vanno indicate facendo riferimento al soggetto ordinante, cioè al soggetto le cui obbligazioni sono assistite dalla garanzia prestata. Va indicato il valore nominale al netto delle escussioni e delle eventuali rettifiche di valore.

Gli "impegni irrevocabili a erogare fondi" sono gli impegni irrevocabili, ad utilizzo certo o incerto, che possono dar luogo a rischi di credito (ad esempio, i margini disponibili su linee di credito irrevocabili concesse alla clientela o a banche). Sono esclusi gli impegni derivanti dalla stipula di contratti derivati. Va indicato l'impegno assunto al netto delle somme già erogate e delle eventuali rettifiche di valore.

Gli "impegni revocabili a erogare fondi" includono linee di credito e scoperti non utilizzati e in quanto tali rappresentano impegni non vincolanti per la Banca che conserva discrezionalità nel revocare l'impegno in caso di deterioramento della qualità del credito.

### Regole contabili di Gruppo

Il processo di classificazione dei crediti di firma nelle varie classi di deteriorato (inadempienza probabile e sofferenza) ovvero all'interno dello stage 3 avviene in analogia a quanto indicato per i crediti per cassa e descritto nei precedenti paragrafi in quanto il trasferimento da e verso un determinato stato amministrativo avviene per cliente, trascinando di fatto tutte le esposizioni per cassa e firma del prestatore.

Nell'ambito dello *status* bonis la classificazione all'interno degli stage 1 e 2 avviene per singola esposizione creditizia

## 9.8 RILEVAZIONE DI INTERESSI E COMMISSIONI

### 9.8.1 Interessi attivi su crediti deteriorati

L'IFRS 9 non introduce sostanziali innovazioni nella metodologia di rilevazione degli interessi sulle attività finanziarie deteriorate classificate nel portafoglio al costo ammortizzato.

Tuttavia, le regole di rilevazione sono state riviste ed espone in modo da essere più comprensibili, applicabili e interpretabili rispetto alle indicazioni del precedente principio di riferimento IAS 39.

Il costo ammortizzato di un'attività è calcolato nello stesso modo previsto dal previgente IAS 39. L'IFRS 9 introduce però il concetto di *Gross Carrying Amount* ("**GCA**"), che rappresenta il costo ammortizzato prima dell'aggiustamento relativo alla "*loss allowance*" (ovvero la perdita attesa). Al momento della rilevazione iniziale il **GCA** di un'attività finanziaria è coincidente con il *fair value* dello strumento.

L'IFRS 9 prevede che gli interessi attivi siano generalmente calcolati applicando il tasso d'interesse effettivo al **GCA** di un'attività finanziaria, ad eccezione delle:

- attività finanziarie deteriorate acquistate o originate (Purchased Originated Credit Impaired - "**POCI**"). Per queste attività finanziarie la Banca applica il tasso di interesse effettivo *credit-adjusted* al "*net carrying amount*"
- attività finanziarie che non sono state acquistate **POCI** ma che in seguito alla rilevazione iniziale sono diventate attività finanziarie deteriorate. Per queste attività finanziarie il tasso di interesse effettivo deve essere applicato al *Net Carrying Amount* ("**NCA**") invece che al **GCA**.



Per le attività finanziarie sub (b) il tasso d'interesse effettivo ("**EIR**") deve essere quindi applicato in modo diverso rispetto all'approccio seguito per le attività finanziarie *performing*.

Gli interessi, calcolati sul **GCA** fino al momento in cui l'attività è rimasta *in bonis*, a partire dal momento in cui l'attività diventa *impaired* (stage 3) devono essere calcolati sul **NCA**, ossia sul valore contabile al netto delle rettifiche di valore. La rappresentazione degli interessi attivi sul valore lordo dell'attività non rappresenterebbe infatti il ritorno economico effettivo della stessa attività.

Infine, nel caso in cui l'attività finanziaria cessi di essere *credit-impaired*, il relativo calcolo degli interessi ritornerà su base lorda. Quest'ultima considerazione non vale per le attività **POCI**, per le quali il calcolo degli interessi continuerà ad essere determinato sul **NCA** anche quando il rischio di credito delle attività migliora.

### Regole contabili di Gruppo

#### Determinazione del *reporting period* di riferimento

Come definito nei passaggi precedenti, gli interessi attivi per le esposizioni *credit-impaired* vengono calcolati sul **NCA** nei *reporting periods* successivi a quello in cui l'asset è divenuto *impaired* [**IFRS 9 5.4.1 (b)**].

Con riferimento al timing, il principio fa riferimento in modo generico al *reporting period*, senza fornire ulteriori precisazioni. Le Basis for Conclusions del principio [**IFRS 9 BC25.77 e segg.**] precisano che, in linea concettuale, un'entità dovrebbe verificare su base continuativa se un *asset* è divenuto *credit impaired*, modificando di conseguenza la modalità di presentazione degli interessi. Il Board ha riconosciuto però che tale requisito sarebbe stato indebitamente oneroso e pertanto ha deciso che un'entità deve:

- verificare se un asset è divenuto *credit impaired* alla *reporting date* e
- adottare la modalità di calcolo degli interessi su base netta a partire dall'inizio del *reporting period* **successivo** a quello in cui l'asset è divenuto *impaired*.

Il principio quindi non richiede che il passaggio dalla modalità di rilevazione su base lorda a quella su base netta avvenga in modo puntuale nel momento in cui il credito diviene *impaired*; il passaggio alla rilevazione su base netta deve aver luogo nel *reporting period* successivo.

Per definire quindi il momento in cui si passa alla rilevazione su base netta occorre precisare il concetto di *reporting period*.

Al fine di aggiornare nel modo più tempestivo possibile la modalità di presentazione degli interessi sui crediti deteriorati, come richiesto dal Principio, la rilevazione degli interessi su base netta, applicando l'**EIR** al **NCA**, avverrà:

- a partire dal mese successivo a quello in cui il credito è divenuto *impaired*, applicando l'**EIR** al **NCA** risultante alla fine del mese precedente (nei mesi successivi, l'**EIR** verrà di mese in mese applicato al **NCA** del mese immediatamente precedente);
- cesserà, tornando su base lorda, a partire dal mese successivo a quello in cui il credito ritorna nel non deteriorato (stage 1/2).

### Regole contabili di Gruppo

Sulla base delle regole di rilevazione sopra illustrate, si espone la metodologia adottata dal Gruppo per rilevare gli interessi sui crediti deteriorati diversi dai **POCI**.

Nel caso degli impieghi vivi, il servizio operativo ("**SO**") rileva generalmente a conto economico gli interessi contrattuali maturati, a prescindere dall'incasso, applicando il tasso

contrattuale al capitale a scadere.

Tramite scritture di *adjustment*, l'applicativo del costo ammortizzato dovrà:

- allineare l'ammontare rilevato dal **SO** nel margine d'interesse all'**EIR** applicato al **GCA**.
- effettuare le scritture necessarie per adempiere alla regola IFRS 9 che richiede che sui crediti *impaired* l'**EIR** sia applicato al **NCA**.

Per rilevare gli interessi su base netta, come richiesto dal principio, è necessario che gli interessi su base lorda siano rettificati, in modo da:

- abbattere il margine d'interesse applicando agli interessi contabilizzati su base lorda sulla quota a scadere la percentuale di svalutazione applicata al credito nel mese precedente;
- incrementare il margine d'interesse applicando l'**EIR** al **NCA** e moltiplicando il risultato per il rapporto tra la quota di **GCA** scaduto e il **GCA** totale.

Tali rettifiche sono effettuate in contropartita della voce 130 "Rettifiche e riprese su crediti", senza impatti netti sul conto economico complessivo.

In termini più formali, si definiscono le seguenti grandezze:

- la % di *coverage* **COV** dell'intera esposizione (fondo/esposizione totale);
- l'importo di competenza del periodo (mese) dell'**EIR** su base lorda sull'esposizione a scadere **EIR<sub>lordo</sub>**;
- il **Net Carrying Amount (NCA)**;
- l'ammontare dell'esposizione lorda a scadere e scaduta (**GCA<sub>scadere</sub>**, **GCA<sub>scaduto</sub>**).

Ad ogni data di fine mese **t**, la rettifica da apportare al margine d'interesse rilevato applicando l'**EIR** su base lorda è pari alla somma algebrica di:

$$A = EIR_{lordo(t_i - t_{i-1})} \times COV_{t_{i-1}}$$

e

$$B = \left[ NCA_{t_{i-1}} \times \left( \frac{GCA_{scaduta\ t_{i-1}}}{GCA_{totale\ t_{i-1}}} \right) \right] \times (1 + EIR)^{(t - t_{i-1})} - \left[ NCA_{t_{i-1}} \times \left( \frac{GCA_{scaduta\ t_{i-1}}}{GCA_{totale\ t_{i-1}}} \right) \right]$$

La componente A sarà sempre negativa sul margine d'interesse: essa rappresenta l'applicazione agli interessi contabilizzati su base lorda della percentuale di svalutazione applicata al credito nel mese precedente. E' applicata nella misura in cui esiste ancora un'esposizione a scadere sulla quale maturano interessi corrispettivi. Generalmente assume un valore nullo in presenza di posizioni in sofferenza.

La componente B, che sarà sempre ad incremento del margine d'interesse, rappresenta il rilascio dell'attualizzazione dell'esposizione scaduta, ottenuto applicando l'**EIR** alla quota parte di **NCA** proporzionato all'incidenza del **GCA** scaduto sul **GCA** totale. La sua incidenza aumenta all'aumentare del peso della quota scaduta sull'esposizione totale, fino a diventare l'unica componente di rettifica nel caso delle sofferenze.

### 9.8.2 Interessi di mora

Gli interessi di mora sono sempre considerati irrecuperabili. Pertanto, il loro ammontare non deve essere computato ai fini della valutazione della stima di recupero, ovvero della perdita durevole, dei relativi crediti. L'accertamento periodico degli interessi di mora effettuato dagli applicativi, necessario per garantire il calcolo corretto del valore giuridico di quanto dovuto dal

cliente, determina l'incremento del credito lordo in contropartita a interessi attivi e, contestualmente, una svalutazione di pari importo imputata sempre tra gli interessi attivi e in contropartita al fondo svalutazione crediti. L'effetto economico positivo si avrà soltanto al momento dell'effettivo incasso.

Relativamente alle modalità di presentazione nello stato patrimoniale, come richiesto dalla circolare 262/2005 della Banca d'Italia, i crediti per interessi scaduti e non pagati di mora, non alimentano né il credito lordo né i fondi di svalutazione.

### **9.8.3 Interessi corrispettivi e di mora che maturano su finanziamenti verso società in crisi durante la negoziazione delle operazioni di ristrutturazione**

Al momento della richiesta di ristrutturazione da parte del cliente e fino alla definizione contrattuale dell'accordo/piano, gli interessi corrispettivi continuano ad essere rilevati secondo la misura contrattualmente prevista.

La rilevazione contabile, al pari delle altre esposizioni *non performing* sarà la seguente: iscrizione tra gli interessi attivi degli interessi contrattuali originariamente previsti e contestuale svalutazione nella stessa voce; il ricavo incrementa l'esposizione lorda e contestualmente la svalutazione incrementa il fondo svalutazione crediti.

Con riferimento agli interessi di mora, qualora siano dovuti, si rimanda al par. 9.8.2 che precede per il relativo trattamento contabile; in caso contrario gli stessi non saranno più oggetto di rilevazione contabile.

### **9.8.4 Interessi corrispettivi e di mora che maturano su finanziamenti verso società che hanno presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, anche ai sensi dell'art. 161 co.6 L.F.**

Alla data di presentazione della domanda di concordato, in virtù del combinato disposto dell'art. 169 L.F. e dell'art. 55 L.F.:

- il corso degli interessi sui crediti chirografi viene sospeso;
- il corso degli interessi sui crediti assistiti da ipoteca, pegno o privilegio non è sospeso.

Gli interessi contrattuali per i crediti chirografi non sono più rilevati contabilmente. Le comunicazioni periodiche al cliente, se non inibite, dovranno contenere il tasso originario contrattualmente previsto; occorre quindi tenere memoria extracontabile di quanto originariamente dovuto dal cliente.

Gli interessi contrattuali per i crediti assistiti da ipoteca, pegno o privilegio, al pari delle altre esposizioni *non performing*, continuano ad essere oggetto di rilevazione contabile nella misura originariamente prevista tra gli interessi attivi e contestualmente svalutati nella stessa voce nella misura in cui non si ritiene ragionevolmente certo l'integrale effettivo incasso; il ricavo incrementa l'esposizione lorda e contestualmente la svalutazione incrementa il fondo svalutazione crediti.

Con riferimento agli interessi di mora, qualora siano dovuti, si rimanda al par. 9.8.2 che precede per il relativo trattamento contabile; in caso contrario gli stessi non sono più oggetto di rilevazione contabile.

Per le domande di concordato relative ai crediti chirografi che si trasformano in accordi di ristrutturazione o fallimento, gli interessi originari maturati dalla data di presentazione della domanda e sino all'efficacia dell'accordo/dichiarazione di fallimento (divenuti teoricamente esigibili per mezzo del nuovo istituto giuridico) sono oggetto di rilevazione nella misura in cui è ragionevolmente certo l'incasso (secondo le modalità indicate al punto 9.8.3).

In caso di omologa della procedura concordataria, sia in continuità aziendale che in bianco, gli interessi per i crediti chirografi non sono più dovuti.

### 9.8.5 Indennizzi in caso di risoluzione contrattuale e/o decadenza dal beneficio del termine

Il Gruppo ha in essere contratti di finanziamento che prevedono, in caso di risoluzione contrattuale o di decadenza dal beneficio del termine, la corresponsione da parte del cliente di un indennizzo convenuto in misura percentuale dell'importo del finanziamento residuo in linea capitale, per il tempo intercorrente tra la decadenza/risoluzione e la scadenza contrattuale originaria del finanziamento stesso.

La risoluzione/decadenza dal beneficio del termine comporta normalmente il passaggio della posizione a sofferenza e l'applicazione di una percentuale di svalutazione congruente con la situazione di deterioramento del cliente.

#### Regole contabili di Gruppo

Gli indennizzi devono essere rilevati a conto economico, nella voce Commissioni Attive soltanto al momento dell'effettivo incasso. (**IFRS 15.73**).

In alternativa, qualora sia necessario rilevare in contabilità l'insorgenza del diritto contrattuale all'indennizzo, lo stesso è contabilizzato ad incremento dell'esposizione con contropartita economica la voce Commissioni Attive. La svalutazione dell'indennizzo è rilevata mediante stanziamento di un fondo rettificativo in contropartita di una voce economica sottrattiva delle Commissioni Attive.

## 9.9 CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

### 9.9.1 Modalità di determinazione della perdita attesa

Il criterio del costo ammortizzato implica che le attività finanziarie siano misurate al valore di iscrizione iniziale meno i pagamenti in linea capitale, più/meno l'ammortamento cumulato della differenza tra il valore di iscrizione iniziale e il valore a scadenza derivante dall'utilizzo del metodo del tasso di interesse effettivo e rettificato del fondo svalutazione (IFRS 9 Appendice A). Per i finanziamenti misurati al costo ammortizzato, pertanto, la definizione di costo ammortizzato coincide con quella di valore netto contabile.

Per i finanziamenti classificati al costo ammortizzato, le garanzie e gli impegni ad erogare fondi, l'entità della svalutazione è determinata avendo a riferimento il concetto della perdita attesa (**IFRS 9 5.5.1**).

La perdita attesa (ECL) è determinata come media ponderata della stima delle perdite su crediti (**IFRS 9 BS 5.28**) e si fonda su un approccio prospettico (*forward looking*). L'utilizzo di un approccio prospettico implica che le valutazioni devono basarsi su valori futuri determinati tenendo conto del tipo di relazione con le principali variabili macro economiche (PIL, tasso di disoccupazione, tassi di interesse, prezzi degli immobili, ecc.). In altri termini nella valutazione dei crediti i parametri statistici (PD, LGD, cure rate, danger rate), il valore delle garanzie e in generale i flussi di cassa, devono essere considerati non solo sulla base delle evidenze storiche e dei valori correnti, ma tenendo anche conto dell'evoluzione futura.

Come sopra riportato le rettifiche su crediti sono determinate solo una volta definita la classificazione. Infatti, il modello utilizzato per la determinazione della perdita attesa dipende innanzitutto dalla classificazione delle esposizioni tra *performing* e *non performing* e, per le prime, dalla classificazione negli stage 1 e 2. Più in particolare la perdita attesa per le

esposizioni *performing* in stage 1 è determinata su un orizzonte di 12 mesi (**IFRS 9 5.5.5**) mentre per le esposizioni *performing* in stage 2 e per le esposizioni non performing (cd. stage 3) è determinata secondo un approccio *lifetime* (ovvero tenendo conto dell'intera vita attesa residua).

### Regole contabili di Gruppo

Per il Gruppo Montepaschi sono oggetto di valutazione analitica (o specifica) le sofferenze, le inadempienze probabili e le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate sopra una certa soglia, mentre sono oggetto di valutazione statistica i finanziamenti *non performing* sotto soglia e le esposizioni in *bonis*.

La quantificazione della perdita attesa per le attività finanziarie al costo ammortizzato, tra cui i finanziamenti, viene determinata, prescindendo dalla tipologia di valutazione analitica o collettiva, come differenza tra i flussi contrattuali e i flussi attesi, attualizzata al tasso di interesse effettivo (ovvero per i POCI per il tasso di interesse effettivo *credit-adjusted*) (**IFRS 9 Appendice A**).

L'utilizzo del tasso di interesse effettivo originario è motivato da ragioni di coerenza con la valutazione al costo ammortizzato: l'utilizzo di un tasso di mercato comporterebbe la valutazione al *fair value* del credito. I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, delle opzioni di prepagamento/estensione e del valore di presumibile realizzo delle eventuali garanzie al netto dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell'esposizione creditizia.

Sotto il profilo concettuale, in linea generale, il fondo svalutazione per i finanziamenti è determinato dalla seguente relazione (**IFRS 9 B5.5.29**):

$$\text{Fondo Svalutazione (t)} = GCA - \sum_{i=1}^n \text{ExpFC}_i \times (1 + EIR)^{-(t_i - t)}$$

dove:

**t** = è la data di valutazione;

**n** = è il numero dei flussi di cassa contrattuali;

**FC**: sono i flussi di cassa contrattuali;

**ExpFC**: sono i flussi di cassa attesi considerando la perdita attesa a 12 mesi o lifetime;

**EIR**: è il tasso effettivo di rendimento (per i POCI viene utilizzato il CEIR, ovvero il tasso effettivo di interesse *credit adjusted*).

**GCA**: è il valore contabile lordo dell'esposizione.

Se, in un esercizio successivo e in assenza di cancellazioni, l'ammontare della perdita attesa diminuisce, viene iscritta una ripresa di valore (**IFRS 9 B5.5.33**).

Per i fidi non ancora utilizzati (impegni ad erogare fondi) la perdita attesa è il valore attuale della differenza tra:

- a) i flussi contrattuali che sono dovuti alla Banca se il cliente utilizza la linea di credito;
- b) i flussi contrattuali che la Banca si aspetta di ricevere se la linea di credito viene utilizzata (**IFRS 9 B5.5.30**).

Per le garanzie rilasciate la perdita attesa è il valore attuale della differenza tra:

- a) i flussi contrattuali che la Banca si aspetta di pagare al beneficiario della garanzia in caso di default del soggetto garantito;
- b) i flussi contrattuali che la Banca si aspetta di ricevere dal debitore o altra controparte (**IFRS 9 B5.5.32**).

### 9.9.2 Approccio *forward looking* e scenari macroeconomici

L'approccio *forward looking* previsto dall'IFRS 9 ai fini della determinazione della perdita attesa è un aspetto centrale del modello valutativo e deve permeare l'intero processo valutativo descritto nei paragrafi che seguono.

#### Regole contabili di Gruppo

Il Gruppo utilizza l'approccio *forward looking* per la stima della perdita attesa, sia essa determinata in modo analitico ovvero in modo statistico.

In particolare, l'approccio prospettico è applicato ai seguenti parametri statistici:

- PD – Probability of default, utilizzato per le posizioni *performing*;
- LGD - Loss Given Default, utilizzato sia per le posizioni *performing* che per le posizioni non *performing* valutate statisticamente (quali past due nonché inadempienze probabili e sofferenze inferiori ad una data soglia);
- *Cure/Danger rate*: utilizzato per le inadempienze probabili diverse dai ristrutturati e dalle posizioni valutate statisticamente in quanto inferiori ad una data soglia;
- Haircut delle garanzie immobiliari, utilizzati, quando applicabili, per la valutazione analitica delle sofferenze e delle inadempienze probabili diverse dai ristrutturati e dalle posizioni valutate statisticamente in quanto inferiori ad una data soglia.

Poiché la perdita attesa è stimata come media ponderata di un range di possibili risultati, i sopra citati parametri sono prima determinati sulla base delle evidenze storiche e poi corretti per tener conto di almeno 3 scenari economici che coprono un orizzonte futuro di almeno 3 anni:

- a) Base;
- b) Negativo;
- c) Positivo.

Gli scenari, che sono forniti da uno o più riconosciuti soggetti esterni, considerano almeno le seguenti variabili macroeconomiche:

- PIL Italia;
- Tassi di interesse;
- Tasso di disoccupazione;
- Prezzo degli immobili commerciali e residenziali;
- Inflazione;
- Indici azionari.

Agli scenari sono associate probabilità di accadimento desunte dalle distribuzioni fornite dai soggetti esterni.

Viene stimata la sensitivity dei parametri statistici alle variabili macroeconomiche.

In particolare di seguito si riportano le associazioni parametro statistico/variabile macroeconomica:

- PD: PIL Italia, tasso di disoccupazione, tassi di interesse, inflazione, prezzo degli immobili commerciali e residenziali e indici azionari;
- LGD e *cure/danger rates*: PIL Italia;
- Haircut: prezzo degli immobili commerciali e residenziali.

Per quei parametri statistici per i quali non vi è una relazione lineare<sup>23</sup> con la variabile macroeconomica (es: PD), la misura del parametro non è calcolata sulla base della media ponderata delle variabili macro economiche e utilizzando come pesi le rispettive probabilità, bensì sono determinate distinte misure del parametro. La media ponderata, in detti casi, avviene a livello di perdita attesa.

Per le proiezioni dei parametri oltre l'orizzonte massimo disponibile (3 anni) si considera un approccio *mean reverting*, ovvero la convergenza del parametro verso il valore medio di lungo termine.

<sup>23</sup> Cfr. lo staff paper ITG - *Incorporation of forward-looking scenarios* dell'11 dicembre 2015.

## 9.10 VALUTAZIONE DEI CREDITI NON PERFORMING

### 9.10.1 Aspetti generali

L'approccio valutativo descritto nei paragrafi da 9.10.2 a 9.10.6 si basa su un modello di recupero interno, ovvero tramite le ordinarie azioni di recupero. Nel paragrafo 9.10.7 sono evidenziati gli effetti sulla stima della perdita attesa qualora le esposizioni rientrino in un portafoglio per il quale è attesa la cessione.

### 9.10.2 Valutazione analitica: approcci going/gone concern

La valutazione specifica dei crediti *non performing* e la conseguente determinazione della rettifica di valore richiedono innanzitutto la scelta dell'approccio ai fini dello svolgimento dell'analisi dei flussi futuri stimati di cassa attesi: la valutazione dei flussi di cassa (*going concern*) oppure la valutazione delle garanzie e/o degli attivi patrimoniali (*gone concern*).

Nel primo caso l'attività dell'azienda cliente continua a generare flussi di cassa operativi che possono essere utilizzati per ripagare il debito ai finanziatori; inoltre eventuali garanzie possono essere escusse nella misura in cui l'escussione non impatta sui flussi di cassa operativi. Tale fattispecie è altamente probabile allorquando:

- i flussi di cassa futuri operativi del cliente sono significativi e possono essere attendibilmente stimati;
- c'è una limitata collateralizzazione dell'esposizione.

Nel secondo caso la valutazione riflette il valore di realizzo della garanzia. Tale ipotesi è altamente probabile allorquando:

- i flussi di cassa futuri operativi sono stimati essere bassi o negativi;
- l'esposizione è altamente collateralizzata e il realizzo della garanzia è centrale ai fini della generazione dei flussi di cassa;
- un approccio basato sulla valutazione dei flussi di cassa inciderebbe negativamente ed in maniera significativa sul valore recuperabile del credito (eventuale assorbimento di ulteriori risorse finanziarie, riduzione di valore della garanzia)

La valutazione analitica, al pari di quella statistica, è sempre basata su una logica forward looking.

#### Regole contabili di Gruppo

I finanziamenti deteriorati per cui dal processo di valutazione analitica deriva una previsione di recupero integrale non devono essere assoggettati ad un ulteriore processo di valutazione collettiva. Conseguentemente il Gruppo non applica alcuna valutazione statistica alle posizioni deteriorate che, a seguito di una valutazione analitica basata sui flussi di cassa o sulla monetizzazione delle garanzie, presentino un valore di presumibile realizzo pari al 100% ovvero un dubbio esito analitico pari a zero. Tali casi, tuttavia, sono da considerarsi molto rari<sup>24</sup>.

### 9.10.3 Sofferenze

La classificazione in tale stato amministrativo presuppone l'esistenza di eventi tali da pregiudicare seriamente le prospettive di recupero dei relativi crediti la cui valutazione, pertanto, deve essere oggetto di coerente revisione attraverso un tempestivo e approfondito processo effettuato su basi analitiche.

<sup>24</sup> Cfr. EBA - *Guidelines on credit institutions' credit risk management practices and accounting for expected credit losses*, par. 4.3.1.



Ai fini della valutazione del credito in sofferenza sono previste le seguenti fasi:

1. La quantificazione del dubbio esito, sulla base delle notizie e dei dati in possesso della struttura aziendale a cui è deputato tale compito, tenendo anche conto, ove ritenuti applicabili, dei seguenti aspetti:
  - a) esistenza e tipologia delle garanzie reali e personali ricevute ed in particolare:
    - o in presenza di ipoteche su immobili, del valore del bene nonché del grado dell'ipoteca;
    - o del valore di garanzie immediatamente escutibili (ad esempio eventuali pegni su titoli);
    - o della consistenza del patrimonio dei debitori e dei garanti, aggredibile tramite procedure esecutive;
  - b) analisi centrale rischi;
  - c) altre informazioni rivenienti, a titolo esemplificativo, da visure camerali e ipocatastali;
  - d) eventuali pareri di legali esterni.

Lo strumento utilizzato dai gestori per la quantificazione del dubbio esito è il **Business Plan** meglio definito nei paragrafi successivi. La valutazione analitica delle sofferenze, ad eccezione delle ristrutturazioni in esse ricomprese, segue un approccio basato sulla valutazione delle garanzie e/o degli attivi patrimoniali. Per maggiori dettagli sulla quantificazione del valore delle garanzie si veda par. 'Esposizioni scadute deteriorate'.

2. Identificazione dei tempi di recupero  
A tal fine si possono presentare due casistiche:
  - imputato analiticamente sulle singole posizioni che presentano un **Business Plan**;
  - proposto in automatico (**tempi statistici**) per le posizioni prive di Business Plan, con Business Plan parzialmente o integralmente scaduto e con Business Plan da revisionare. In questo caso il piano di rientro proposto è determinato in funzione di diversi parametri statistici (forma tecnica, area geografica del prestatore).
3. Individuazione del tasso di attualizzazione determinato pari all'ultimo tasso di interesse effettivo in vigore prima del passaggio a sofferenza.

### **Quantificazione del dubbio esito**

Gli accantonamenti relativi alle sofferenze sono quantificati sia con metodologia analitica che con modelli statistici per le popolazioni cosiddette massive. In particolare:

- alle posizioni con valore di bilancio al lordo delle rettifiche inferiore ad un determinato valore soglia è applicato un modello di calcolo statistico, mediante l'applicazione di un parametro LGD<sup>25</sup> specifico della sofferenza fornito dalla Funzione Risk Management;
- le restanti posizioni sono valutate analiticamente da parte dei gestori.

### **Regole contabili di Gruppo**

La determinazione della previsione di perdita per le posizioni classificate a sofferenza con esposizione complessiva di cassa di importo fino a €500 mila (tenendo conto dell'eventuale appartenenza del debitore ad un gruppo economico) potrà essere effettuata, per semplicità operativa, tramite valutazione statistica mediante l'applicazione della LGD specifica della sofferenza, elaborata dalla Funzione Risk Management. L'ammontare della perdita è attribuito a rettifica analitica della relativa esposizione. La scelta della valutazione statistica, qualora effettuata, dovrà essere applicata fino a quando l'esposizione non sarà integralmente

<sup>25</sup> Il parametro va adeguato alle condizioni economiche correnti. Si veda quanto riportato con riferimento agli aspetti valutativi dei crediti in *bonis*.

recuperata o cancellata.

La variazione (da forfettaria ad analitica specifica) è obbligatoria in caso di accordi transattivi parziali e ristrutturazioni.

### Regole contabili di Gruppo

La quantificazione del dubbio esito dei crediti in sofferenza chirografari ammessi a procedura concorsuale e non (in tale ultimo caso con esposizione ed anzianità superiori rispetto a determinati valori soglia) non può essere inferiore, salvo diverse indicazioni dalla procedura stessa nel primo caso o la presenza di specifiche procedure giudiziali di recupero nel secondo caso, alle percentuali minime previste dalla Funzione Risk Management e illustrate nella Policy di Gruppo in materia di classificazione e valutazione del credito ([1030D01991](#)). L'applicazione di eventuali minori previsioni di perdita dovrà essere adeguatamente motivata.

#### **Business Plan (BP)**

Il "*Business Plan*" è lo strumento utilizzato dai gestori per la formulazione delle previsioni di recupero ovvero per la quantificazione del dubbio esito per le pratiche a sofferenza. In particolare tale applicazione in virtù delle caratteristiche della pratica (informazioni sugli obbligati, garanzie presenti, ecc...) riporta il piano di recupero ovvero i flussi di cassa a determinate scadenze.

Il *Business Plan*, adoperato per la Capogruppo per le posizioni diverse da quelle valutate tramite LGD, riporta i recuperi ipotizzati e conseguentemente il dubbio esito analitico e i tempi previsti di recupero.

L'attualizzazione del valore recuperabile effettuata mensilmente dall'apposito sistema avviene utilizzando i dati (flussi e tempi) in esso presenti. Per le posizioni valutate tramite LGD il piano di recupero è implicito nel parametro stesso.

Per le posizioni che presentano un'esposizione superiore al valore soglia e per le quali il BP non è stato ancora redatto, il dubbio esito è pari a quello inserito dal gestore, qualora presente, al momento del passaggio a sofferenza, in via soltanto residuale e limitata, in assenza del dubbio esito del gestore, la posizione "mantiene" il dubbio esito relativo al precedente stato amministrativo (inadempienza probabile).

### Regole contabili di Gruppo

L'eventuale presenza di rate scadute e non incassate o incassate in misura inferiore alle previsioni (BP scaduto) ovvero non rispettato del tutto o parzialmente, con debito residuo ancora in essere, comporta una revisione della stima dei flussi e dei tempi di recupero attraverso la redazione di un nuovo *Business Plan*.

Qualora non sia predisposto un nuovo *Business Plan*, si procederà ai fini dell'attualizzazione all'utilizzo dei tempi statistici applicando i tempi stimati coerentemente alla tipologia e all'area geografica della posizione.

A prescindere dalla scadenza, i *Business Plan* devono essere aggiornati almeno ogni anno.

#### **Piani statistici**

I tempi statistici sono utilizzati ai fini dell'attualizzazione del valore recuperabile per posizioni:

- Prive di *Business Plan*;
- *Business Plan* scaduto;

- *Business Plan* da revisionare.

### Regole contabili di Gruppo

La base dati necessaria ai fini della determinazione dei tempi statistici di recupero dovrà essere coerente con la base dati utilizzata per il calcolo della LGD ed aggiornata con cadenza annuale.

I tempi statistici sono forniti dalla funzione di Risk Management ed oggetto di aggiornamento annuale.

### Identificazione dei tempi di recupero

Con riferimento alle sofferenze i tempi di recupero sono in sintesi i seguenti

Tipologia Credito	Tipologia di posizioni	Tempi
Sofferenza	Posizioni con <i>Business Plan</i>	Tempi da <i>Business Plan</i>
	Posizioni prive di <i>Business Plan</i> /con <i>Business Plan</i> da revisionare /con <i>Business Plan</i> scaduto	Tempi statistici determinati dalla funzione Risk Management

### Individuazione del tasso di attualizzazione

Per le attività iscritte a costo ammortizzato l'importo della perdita viene misurato come differenza tra il valore contabile dell'attività ed il valore attuale dei futuri flussi finanziari attesi scontati al tasso di interesse effettivo originario dell'attività finanziaria. [IFRS 9 5.4.1 e ss e B.5.4.1 e ss.].

Per i finanziamenti a tasso variabile, il tasso di sconto da utilizzare è il tasso di interesse effettivo corrente determinato in accordo con il contratto. Tale tasso è generalmente costituito da un tasso di riferimento variabile (es: Euribor a 3 mesi, 6 mesi etc...) più o meno uno *spread*. Il tasso di attualizzazione deve includere le variazioni del tasso di riferimento variabile, ma l'originario *spread* rappresentativo del rischio di credito della controparte dovrà essere tenuto costante e non esser variato per riflettere eventuali cambiamenti nel merito di credito del debitore [IFRS9 B.5.4.5].

### Regole contabili di Gruppo

Per le sofferenze viene utilizzato il tasso di interesse effettivo del rapporto (sia a tasso fisso che a tasso variabile) in vigore al momento del passaggio a sofferenza. In particolare, per i finanziamenti a tasso variabile si precisa che, con il trasferimento a sofferenza, gli stessi si trasformano in attività infruttifere; tale evento modificativo rende quindi inappropriato l'aggiornamento del tasso di riferimento successivamente al passaggio a sofferenza.

### Costi di recupero

I flussi attesi di recupero devono tener conto dei costi esterni necessari all'attività di recupero, ivi incluse le *recovery fees*, qualora la posizione rientri o è atteso che possa rientrare in un portafoglio il cui recupero è affidato a soggetti terzi (si veda infra).

Tali costi esterni si riferiscono alle spese che saranno sostenute dalla data di valutazione fino alla chiusura della posizione.

Per completezza, si evidenzia che le spese maturate e già fatturate sono contabilizzate tra le spese amministrative; quelle maturate e non ancora pagate sono stimate e contabilizzate tra le spese amministrative in contropartita al fondo per rischi e oneri.

#### 9.10.4 Inadempienze probabili

La valutazione analitica delle posizioni ricomprese in tale stato amministrativo consegue dalla presenza di oggettivi eventi di perdita, tali da far ragionevolmente stimare non più interamente recuperabile l'ammontare contrattualmente atteso da ogni singolo credito vantato. La stima, fondata su ipotesi di recupero, emerge dalla valutazione della situazione di rischio della controparte ovvero da un'approfondita analisi quali-quantitativa della situazione economico-patrimoniale e finanziaria del prestatore ed è formulata per ogni singolo credito sulla base della rischiosità implicita nella relativa forma tecnica di utilizzo e del correlato grado di dipendenza da eventuali fattori mitiganti <sup>26</sup> quali le garanzie (si veda par. 'Valutazione delle garanzie ricevute').

La quantificazione del dubbio esito, ovvero la stima dei flussi di cassa attesi per ogni singolo finanziamento (piani di recupero) avviene in modalità analitica da parte dei singoli gestori, l'attualizzazione del valore recuperabile, al pari delle sofferenze, viene effettuata con cadenza mensile dall'apposito applicativo.

#### Crediti in corso di ristrutturazione

Ai fini della valutazione, nelle more della definizione degli accordi di ristrutturazione (o delle pattuizioni intese alla definizione dell'esposizione), può ritenersi ragionevole, stimare i possibili effetti del piano di risanamento; in assenza anche di accordi preliminari, la stima delle tempistiche dei flussi futuri attesi dovrà fare riferimento a quelli in origine contrattualmente stabiliti.

#### **Regole contabili di Gruppo**

Per le posizioni classificate tra le inadempienze probabili diverse dalle ex esposizioni ristrutturate ed in corso di ristrutturazione e con esposizione complessiva di cassa di importo contenuto non superiore ad un determinato 'valore soglia' pari a € 500 mila<sup>27</sup> (tenendo conto dell'eventuale appartenenza del debitore ad un gruppo economico), la determinazione della previsione di perdita potrà essere effettuata, per semplicità operativa, tramite valutazione statistica mediante l'applicazione della LGD<sup>28</sup> specifica della classe di appartenenza, elaborata dalla Funzione Risk Management ed aggiornata con cadenza annuale. L'ammontare della perdita è attribuita a rettifica analitica della relativa esposizione.

La scelta della valutazione statistica, qualora effettuata, dovrà essere applicata fino a quando l'esposizione rientra nel valore soglia, mentre il superamento dello stesso comporterà l'applicazione di una valutazione analitica specifica.

Tale variazione (da *forfettaria* ad analitica specifica) è obbligatoria in caso di accordi transattivi parziali e ristrutturazioni.

La valutazione analitica delle esposizioni sopra soglia comporta l'applicazione di un approccio basato sulla valutazione dei flussi di cassa solo per tutte le controparti rientranti nell'ex comparto delle esposizioni ristrutturate ed in corso di ristrutturazione e per i clienti corporate dotati di un piano industriale o per i quali sia possibile determinare la situazione finanziaria ed economico-patrimoniale di periodo e prospettiva. La valutazione basata sulle garanzie e/o sugli attivi patrimoniali viene considerata qualora determini un valore netto superiore rispetto alla

<sup>26</sup> Un credito è ritenuto totalmente "dipendente" dai fattori mitiganti quando questi rappresentano l'unico ragionevole strumento di recupero del credito.

<sup>27</sup> Il Cda della Capogruppo ha approvato in data 24/10/2016 la soglia per la valutazione statistica delle inadempienze probabili a €150 mila.

<sup>28</sup> Il parametro va adeguato alle condizioni economiche correnti. Si veda quanto riportato con riferimento agli aspetti valutativi dei crediti in bonis.

valutazione basata sui flussi di cassa. Per il clienti retail l'approccio adoperato è basato sulla valutazione delle garanzie e/o degli attivi patrimoniali (Cfr par. 'Valutazione delle garanzie ricevute').

### Regole contabili di Gruppo

La quantificazione del dubbio esito dei crediti non assistiti da garanzia reale, dei crediti legati ad operazioni di leasing non immobiliari o factoring oggetto di valutazione analitica, classificati tra le inadempienze probabili per il Gruppo e con segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi superiore al 5% dell'utilizzato complessivo (inclusivo della quota del Gruppo), non può essere inferiore, salvo diverse indicazioni disponibili, alle percentuali minime<sup>29</sup> (inclusive dell'effetto attualizzazione) previste dalla Funzione Risk Management e illustrate nella Policy di Gruppo in materia di classificazione e valutazione del credito ([1030D01991](#)). L'applicazione di eventuali minori previsioni di perdita dovrà essere adeguatamente motivata.

### Tempi di recupero per le inadempienze probabili (inclusi i crediti in corso di ristrutturazione) diverse dalle ex esposizioni ristrutturate

I tempi di recupero sono da intendersi come l'eventuale dilazione del rientro rispetto alle scadenze contrattuali. Nel caso in cui non vi siano scostamenti dei flussi di recupero rispetto alle scadenze contrattuali non vi sarà alcun effetto legato all'attualizzazione.

La stima dei tempi di recupero si basa sulla determinazione dei seguenti parametri (Piano a fasce)<sup>30</sup>:

- tempo medio di permanenza tra le inadempienze probabili;
- tassi di passaggio a sofferenza (*danger rate*), ritorno in bonis (*cure rate*);
- durata media finanziaria delle sofferenze.

Ai fini della quantificazione dell'effetto attualizzazione si procede secondo i seguenti passaggi:

- a) i dubbi esiti relativi alle singole posizioni vengono ripartiti analiticamente e proporzionalmente sulle porzioni ideali dei crediti per le quali si è stimato il passaggio a sofferenza e il ritorno in bonis. Il valore del fondo rettificativo e quindi il valore recuperabile del credito classificato tra le inadempienze probabili è idealmente suddiviso in due importi; per la quota di esposizione associata alla sofferenze si tiene conto anche dei costi esterni di recupero che il passaggio in tale stato implicherebbe, ivi incluse le *recovery fees* qualora la posizione rientri o è atteso che possano rientrare in un portafoglio il cui recupero è affidato a soggetti terzi (si veda infra);
- b) per i due importi di cui al punto a) l'effetto attualizzazione viene determinato con due modalità diverse:
  1. con riferimento alle porzioni per le quali si ipotizza il passaggio a sofferenza, l'ammontare recuperabile è attualizzato per un numero di mesi pari alla permanenza media nello stato prima del passaggio a sofferenza più la durata media finanziaria delle sofferenze;
  2. per quelle parti di credito per le quali si ipotizza un ritorno in "bonis," non si effettua l'attualizzazione.

### Regole contabili di Gruppo

Il processo di valutazione analitica delle inadempienze probabili adottato dal Gruppo prevede che per tutte le esposizioni, la quantificazione dell'effetto attualizzazione avvenga mediante l'utilizzo di parametri quali le percentuali di migrazione, il tempo medio di permanenza tra le inadempienze probabili prima del passaggio a sofferenza e la durata media finanziaria

<sup>29</sup> Il Cda della Capogruppo ha approvato in data 24/01/2017 l'introduzione di *floor* su inadempienze probabili non assistite da garanzia reale segnalate come "sofferenze allargate".

<sup>30</sup> Il Cda della Capogruppo ha approvato in data 24/10/2016 la nuova metodologia di calcolo del fondo attualizzazione delle inadempienze probabili.

delle sofferenze. Tali parametri devono essere aggiornati annualmente, prima della predisposizione del Bilancio d'esercizio e consolidato. I parametri sono forniti dalla funzione di Risk Management e oggetto di *backtesting* annuale.

### **Tasso di attualizzazione per le inadempienze probabili (inclusi i crediti in corso di ristrutturazione) diverse dalle ex esposizioni ristrutturate**

È il tasso di interesse effettivo originario del rapporto; nel caso di un rapporto a tasso variabile l'attualizzazione avverrà mediante l'utilizzo di un tasso di interesse effettivo corrente.

### **Esposizioni ristrutturate**

I criteri di valutazione dei crediti verso clientela inclusi nel comparto gestionale delle ex esposizioni ristrutturate sono analoghi a quelli previsti per le inadempienze probabili (lo stato amministrativo corrente di cui fanno parte), ad eccezione della valutazione statistica sotto la soglia di esposizione che non è prevista per le esposizioni ristrutturate. La particolarità di tale tipologia di crediti deteriorati risiede nella modifica delle originali condizioni contrattuali a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, con conseguente perdita per la Banca. Le forme più consuete di intervento, effettuate anche in funzione della finalità preposte della ristrutturazione, si possono riferire a:

- 1) consolidamento e riscadenzamento dei termini e/o dell'arretrato eventuale;
- 2) rinuncia a quote di capitale e/o di interessi;
- 3) concessione di nuove linee di credito (c.d. nuova finanza);
- 4) conversione di crediti in capitale, o quasi capitale, di rischio (*equity*, convertibili e convertendi ecc.)<sup>31</sup>;
- 5) riarticolazione delle linee di credito;
- 6) piano di rientro.

In particolare, per le ristrutturazioni che non comportano cancellazione e nuova iscrizione (modifiche non sostanziali, cfr. par. 9.13.5), deve essere imputata a conto economico in contropartita al valore lordo dell'esposizione la differenza tra **[IFRS 9 Appendice A]**:

- a) il valore contabile lordo del finanziamento (pari al costo ammortizzato, cioè al valore attuale dei flussi futuri di cassa contrattuali prima della rinegoziazione dei termini, scontati al tasso di interesse effettivo originario del credito);
- b) il valore attuale dei flussi futuri contrattuali attesi dopo la rinegoziazione dei termini, calcolato utilizzando come tasso di attualizzazione il tasso di interesse effettivo originario dell'operazione; nei flussi contrattuali attesi non si considerano le perdite attese.

Per le ristrutturazioni che comportano la cancellazione dell'esposizione (interventi rappresentati da modifiche sostanziali, cfr. par. 9.13.5) e l'iscrizione di una nuova, producono un effetto economico dato dalla differenza tra il valore contabile netto del credito cancellato e il *fair value* del nuovo credito (**IFRS 9 5.1.1 e B 5.1.2.A**). Per il nuovo credito, iscritto in conseguenza di modifiche contrattuali sostanziali (cd. OCI – Originated Credit Impaired), il tasso di interesse effettivo è calcolato considerando non solo i flussi contrattuali attesi ma anche le perdite attese; tale tasso, chiamato tasso effettivo *credit adjusted*, è diverso dal tasso effettivo di interesse originario della posizione ante modifica contrattuale (**IFRS 9 Appendice A**).

Inoltre, qualora perdurasse il convincimento dell'incognita rispetto all'adempimento dell'impegno, ancorché ridotto per effetto della ristrutturazione o di analoga procedura, occorre

<sup>31</sup> Per il trattamento contabile delle partecipazioni acquisite a seguito di ristrutturazione di esposizione creditizie si rimanda al relativo paragrafo del presente Documento.

procedere alla stima dell'ulteriore rischio. Conseguentemente sarà valorizzato un ulteriore dubbio esito per tener conto di eventuali importi non recuperabili del finanziamento.

### **Regole contabili di Gruppo**

L'eventuale trasferimento di esposizioni ristrutturate tra le esposizioni *performing* (*performing under probation*) comporterà l'applicazione di una valutazione collettiva.

### **Tempi di recupero per le inadempienze probabili corrispondenti alle ex esposizioni ristrutturate**

I tempi ai fini dell'attualizzazione del valore di recupero del finanziamento sono pari al piano di rientro contrattuale.

### **Tasso di attualizzazione per le inadempienze probabili corrispondenti alle ex esposizioni ristrutturate**

Nei casi in cui le modifiche contrattuali non sono tali da comportare la cancellazione e la nuova iscrizione del finanziamento, il tasso di attualizzazione è il tasso di interesse effettivo antecedente all'operazione di ristrutturazione.

Nei casi in cui le modifiche contrattuali sono tali da comportare la cancellazione e la nuova iscrizione del finanziamento, il tasso di attualizzazione è un nuovo tasso di interesse effettivo credit-adjusted determinato tenendo conto del valore di iscrizione iniziale dell'esposizione ristrutturata, dei flussi contrattuali attesi e della perdita attesa.

### **9.10.5 Esposizioni scadute deteriorate**

La valutazione delle esposizioni scadute deteriorate è svolta analiticamente per le controparti incluse nel Modello di Servizio Corporate presenti in tale stato da almeno 6 mesi, con fatturato maggiore di 10 mln di euro ed esposizione maggiore o uguale a 1mln di euro. L'approccio utilizzato, al pari di quello adottato per le inadempienze probabili, è secondo i flussi di cassa per i clienti corporate dotati di un piano industriale o per i quali sia possibile determinare la situazione finanziaria ed economico-patrimoniale di periodo e prospettiva. La valutazione basata sulle garanzie e/o sugli attivi patrimoniali viene considerata qualora determini un valore netto superiore rispetto alla valutazione basata sui flussi di cassa. Per i clienti retail l'approccio adoperato è basato sulla valutazione delle garanzie e/o degli attivi patrimoniali. Le controparti che non rientrano in tale soglia sono sottoposte a valutazione statistica.

### **9.10.6 Valutazione delle garanzie ricevute**

La valutazione dei crediti e la conseguente definizione delle previsioni di perdita viene effettuata anche in funzione dell'eventuale presenza di fattori di mitigazione del rischio, quali le garanzie ricevute (reali, personali ed altre residuali) e la tipologia delle forme tecniche di affidamento in grado di ridurre la perdita presunta<sup>32</sup>.

Per quanto concerne i criteri di valutazione delle sopra indicate garanzie, l'approccio da utilizzare è da correlare con il grado di dipendenza dell'esposizione debitoria: un credito si può ritenere totalmente dipendente dalle garanzie quando queste rappresentano l'unico ragionevole strumento di recupero.

<sup>32</sup> I cash flows ottenibili dal collaterale e dalle garanzie devono essere inclusi tra i flussi di cassa attesi calcolati per quantificare le perdite [IFRS 9 B5.5.55]; l'ammontare di tali flussi deve essere calcolato considerando i costi per ottenere e vendere l'attività posta a garanzia o collateralizzata.



Conseguentemente, le garanzie accessorie a supporto dell'esposizione sono da valutare con riferimento alla percentuale di copertura da queste fornita rispetto all'ammontare dell'esposizione, al "valore di mercato/corrente", quando la loro attivazione sia ritenuta improbabile; in caso contrario, al loro "valore di realizzo", dedotto delle relative spese e tenuto conto delle eventuali opzioni/clausole contrattuali, nonché attualizzato in funzione della durata, anche di tutte le necessarie procedure esecutive o fallimentari, se ritenuta significativa.

### **Ipoteca**

La presenza di una garanzia ipotecaria consolidata mitiga ma non esclude il rischio di perdite. Infatti, la prolungata inadempienza e la successiva eventuale insolvenza, il realizzo del bene nel contesto penalizzante di un'esecuzione immobiliare o di una procedura concorsuale o, anche solo, gli andamenti congiunturali possono significativamente alterare il "loan to market value".

In linea generale la garanzia ipotecaria, pur costituendo un fattore mitigante forte, non può e non deve essere l'unico elemento di giudizio nella definizione della previsione analitica di perdita che deve comunque essere valutata secondo le consuete modalità e l'attento esame di un adeguato corredo istruttorio. Infatti, può emergere che le caratteristiche dei beni (l'ubicazione, il contesto socio-economico, le contingenti difficoltà di mercato, lo stato di deperimento dell'immobile) o addirittura il merito creditizio del debitore possono costituire degli elementi decisivi che devono trovare il puntuale corretto riscontro nella valutazione della previsione di perdita espressa.

Inoltre, in situazioni di particolare rilevanza (per l'importo, per la tipologia dell'immobile, per la significativa variazione delle condizioni di mercato, ecc.), qualora sia trascorso del tempo dall'ultima perizia disponibile, occorre procedere alla richiesta di aggiornamento. Le modalità (statistica o specifica) e la frequenza di aggiornamento possono essere le medesime indicate nella normativa relativa al processo di monitoraggio del valore degli immobili ai fini della Credit Risk Mitigation e/o quelle nell'apposita normativa gestionale di classificazione e valutazione dei crediti.

### **Regole contabili di Gruppo**

L'approccio da utilizzare per la valutazione delle garanzie ipotecarie è connesso alla tipologia della destinazione d'uso del bene immobile su cui grava l'ipoteca. Pertanto, nell'ipotesi in cui le uniche alternative al recupero del credito siano basate sull'alienazione del bene oggetto di garanzia per sistemazione bonaria oppure sul realizzo del bene in via esecutiva, la valutazione del relativo bene immobile sarà effettuata:

- nel primo caso, sulla base delle trattative in corso purché ritenute ragionevolmente attendibili e comprovate da idonea documentazione (contratti preliminari di vendita, mandati irrevocabili a vendere o formali manifestazioni di interesse all'acquisto), al netto dei connessi oneri e spese oltre al costo di attualizzazione se significativo (oltre 12 mesi);
- nel secondo caso, sulla base dei più recenti valori di mercato, risultanti dalla più recente perizia di stima redatta (o anche su richiesta) o da una consulenza tecnica d'ufficio, rettificati da un **coefficiente minimo<sup>33</sup> di abbattimento distinto (haircut)<sup>34</sup>** per ogni tipologia di garanzia (immobile residenziale e non) e modello di servizio (corporate/retail) della controparte al fine di tener conto di **tutti i ribassi medi conseguenti agli incanti deserti** in una data località geografica **nonché delle spese necessarie al realizzo della garanzia [valore di pronto realizzo]**.

Con riferimento al secondo caso si precisa che dal risultato ottenuto applicando tale coefficiente di abbattimento si sottraggono gli eventuali diritti di prelazione di terzi (ad

<sup>33</sup> I coefficienti minimi di abbattimento si riferiscono a opere terminate e agibili. Qualora lo stato dell'immobile in esame non sia tale dovranno essere opportunamente aumentati.

<sup>34</sup> Si veda documento [1030D01991](#). Gli haircut applicati a partire dal Bilancio al 31/12/2016 sono stati oggetto di approvazione da parte del Cda della Capogruppo in data 24/01/2017.



esempio nell'ipotesi in cui l'ipoteca del Gruppo sia di grado inferiore al primo) determinando così il "**valore di pronto realizzo rettificato**".

Tale ultimo valore viene successivamente attualizzato mediante tempistiche [cfr Policy di Gruppo in materia di classificazione e valutazione del credito [1030D01991](#)] distinte secondo la medesima clusterizzazione utilizzata per l'applicazione dell'*haircut*, al fine di tener conto dei diversi tempi di realizzo.

Nel caso delle inadempienze probabili l'*haircut* viene applicato non all'intero valore di mercato della garanzia (come avviene nel caso delle sofferenze) ma alla sola quota pertinente alla porzione di esposizione creditizia che si ritiene passi a sofferenza; ovvero occorre tenere in considerazione il *cure rate* delle relative esposizioni [cfr Policy di Gruppo in materia di classificazione e valutazione del credito [1030D01991](#)].

Il valore di pronto realizzo rettificato, integrato con l'importo della stima di eventuali ulteriori garanzie ricevute, rappresenta il valore di realizzo del credito, con conseguente rilevazione di una rettifica di valore qualora tale ultimo importo risulti inferiore al valore del credito iscritto in bilancio.

Gli haircut sono calcolati su base storica e rettificati per tener conto degli scenari forward looking (si veda supra). La stima degli haircut è rivista con periodicità annuale.

Quanto precedentemente indicato non si applica nel caso di valutazione statistica tramite LGD, in quanto le valutazioni sul valore della garanzia sono incluse nella stima.

Con riferimento ai contratti di **leasing finanziario** è necessario considerare la circostanza che il locatore detiene la proprietà dei beni finanziati valorizzando le peculiarità giuridiche e procedurali rispetto alla detenzione di garanzie reali ricevute a fronte di altre forme di finanziamento; in particolare occorre considerare la circostanza che, essendo il locatore proprietario del bene, il suo realizzo non avviene per via esecutiva e sulla base di aste, siano esse con o senza incanto. Conseguentemente il collocamento dei beni avviene sulla base di logiche di mercato e trattative con i potenziali acquirenti.

Stante ciò nell'ipotesi in cui il locatore sia rientrato in possesso dell'immobile, la valutazione delle garanzie è effettuata con riferimento al **valore di mercato**, quale valore risultante dalla più recente perizia di stima redatta o anche su richiesta, in quanto la disponibilità esclusiva del bene consente di impostare le più opportune azioni di *remarketing* (vendite, riallocazioni) e di valorizzazioni dell'*asset*.

Viceversa, in assenza di possesso del bene, la valutazione del relativo bene immobile sarà effettuata con riferimento al **valore di mercato** o **valore di pronto realizzo** a seconda che sia ritenuto improbabile o meno l'imminente realizzo come sopra specificato.

Infine con riferimento specifico ai contratti di **leasing finanziario** si evidenzia che la valutazione delle esposizioni *non performing* sarà effettuata distinguendo tra il credito implicito, ovvero il debito residuo in linea capitale, ed il credito esplicito, ovvero lo scaduto:

- in via generale, il valore del bene finanziato sarà considerato a presidio della componente di credito implicito, mentre per la valutazione dello scaduto saranno considerate altre forme di recupero (quali ad esempio garanzie reali e personali acquisite e la capacità patrimoniale del debitore);
- l'eventuale eccedenza di valore del bene finanziato rispetto al credito implicito potrà essere computata a presidio dello scaduto solo se la controparte non è fallita<sup>35</sup>.

<sup>35</sup> In presenza di leasing immobiliari l'orientamento giurisprudenziale prevalente nelle procedure fallimentari si sostanzia in:

- immediata ammissione al passivo per il credito scaduto;
- riconsegna del bene da parte del fallimento;
- accoglimento di ammissione tardiva per l'eventuale minusvalenza da ricollocamento del bene e riconoscimento al fallimento dell'eventuale plusvalenza da ricollocamento del bene.

## **Pegno**

Nell'ipotesi in cui la posizione sia garantita da pegno avente ad oggetto attività finanziarie od altri beni materiali mobiliari (per questi ultimi la garanzia potrebbe anche essere costituita da privilegio), il recupero sarà stimato sulla base del valore corrente del bene oggetto del pegno, purché esso sia riferito ad attività:

- con un valore di mercato sufficientemente stabile nel tempo;
- con una non rilevante correlazione tra il loro valore ed il merito creditizio del debitore;
- di cui esistano mercati liquidi tali da consentirne il rapido ed efficace realizzo;
- di cui non sussistano elementi tali da far ritenere che il valore corrente si discosti significativamente da quello di eventuale realizzo.

La valutazione di tali attività deve essere integrata da adeguati abbattimenti che tengano conto della volatilità dei prezzi di mercato e, se del caso, delle potenziali oscillazioni del tasso di cambio nonché del loro possibile deterioramento od obsolescenza. A titolo esemplificativo, e non certamente esaustivo, alcuni dei fattori di cui si deve necessariamente tenere conto ai fini di un'affidabile stima possono essere:

- la tipologia del bene (obbligazioni, azioni, fondi comuni italiani od esteri, merci, merci deperibili ecc.);
- la quotazione ovvero l'esistenza di listini (valore medio o ultima quotazione del listino di borsa, listini mercuriali, valore medio di mercato, ecc.);
- il luogo di custodia (magazzini generali o di terzi ovvero magazzini del debitore, ecc.);
- il grado di ricollocabilità, commercializzazione (beni fungibili, strumentali, ecc.).

Pertanto, ai fini della valutazione di quelle attività oggetto di garanzia di cui si ritiene improbabile, o comunque non si prevede un imminente realizzo, si devono applicare al loro valore corrente/di mercato dei coefficienti di abbattimento almeno pari alla misura minima prevista nell'ambito delle regole di concessione per gli scarti sulle operazioni garantite da pegno o a quelli previsti dalla Normativa di Vigilanza (cui si rimanda), che tengano conto degli elementi sopra indicati; qualora, invece, si preveda un imminente realizzo di tali attività, le percentuali di abbattimento da applicare alla loro valutazione, pur incorporando i potenziali predetti rischi di volatilità e/o di deperimento, devono ragionevolmente rappresentare le effettive ipotesi di realizzo debitamente formulate e giustificate.

Le attività oggetto di garanzia (di norma privilegio speciale su impianti) che potrebbero non presentare i sopra descritti requisiti idonei a stabilire un'attendibile ed obiettiva stima corrente o di realizzo, devono essere valutate, se la situazione lo giustifica, mediante specifiche perizie e comunque con l'assistenza delle strutture specialistiche, mentre, in situazioni di minor rilievo, la loro valutazione deve correttamente esprimere il grado di aleatorietà del valore di tali garanzie attraverso l'applicazione di opportuni coefficienti di abbattimento (di norma non inferiori al 70%) del loro valore netto di bilancio.

## **Fidejussione**

La fideiussione è il tipo di garanzia personale più ricorrente nella prassi operativa sia per la sua duttilità alle varie forme d'intervento sia per la semplicità delle procedure necessarie alla sua formalizzazione. L'oggetto della garanzia non è costituito da un bene specificamente individuato bensì da tutto il patrimonio del fideiussore, che concorre al soddisfacimento dell'obbligazione nei limiti e secondo le clausole contrattualmente stabilite. Pertanto, in relazione al tipo di copertura (*omnibus* o specifica), alla pluralità dei soggetti garanti (co-garanti solidali, pro-quota o pro-quota solidali), "all'atipicità" delle clausole eventualmente sottoscritte (termine autonomo di validità, rinuncia al beneficio della preventiva escussione, ecc.), la garanzia fideiussoria deve essere valutata sulla base della qualità creditizia del soggetto garante e talora, quando essa rappresenta l'unica ragionevole alternativa di recupero,

con attenti riferimenti all'analisi dell'effettiva consistenza e monetizzazione del patrimonio responsabile eventualmente aggredibile.

Ai fini della valutazione rilevano anche eventuali garanzie rilasciate da organismi di garanzia collettiva mentre, per quanto concerne i crediti chirografari, la valutazione del grado di copertura si basa essenzialmente sull'analisi economico-patrimoniale e reddituale da questi vantata.

### 9.10.7 Valutazione Statistica dei Crediti Non performing

#### Regole contabili di Gruppo

La valutazione statistica si applica ai finanziamenti per cassa e ai fidi erogati e non utilizzati classificati in:

- esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate (*past due*);
- Inadempienze probabili sotto la soglia di valutazione analitica;
- Sofferenze sotto la soglia di valutazione analitica.

La valutazione statistica delle posizioni non performing è una valutazione lifetime (**IFRS 9 5.5.3**). La perdita attesa stimata con metodi statistici viene calcolata con le modalità di seguito descritte:

$$\text{Rettifica statistica} = \text{VB} * \text{LGD}$$

dove:

**VB:** valore di bilancio al lordo delle rettifiche;

**LGD:** loss given *default* come risultante dai modelli di rating interni per le esposizioni rientranti nei portafogli validati ai fini AIRB; la LGD regolamentare applicabile all'esposizione oggetto di valutazione è rettificata nel modo che segue:

- eliminazione effetto *downturn*;
- eliminazione dei costi indiretti;
- inclusione dell'approccio *forward looking* (si veda supra);
- applicazione del tasso effettivo di interesse dell'esposizione;
- inclusione di eventuali *recovery fees* qualora la posizione rientri o è atteso che possa rientrare in un portafoglio il cui recupero è affidato a soggetti terzi (si veda infra);

per i soli *past due*:

- inclusione dei *past due* tecnici;

per *past due* e le inadempienze probabili:

- inclusione di *cure/danger rates* opportunamente modificati per tener conto dell'approccio *forward looking* (si veda supra).

e per le sole sofferenze:

- è differenziata per tener conto dell'anzianità a sofferenza dell'esposizione (*vintage*).

Per le esposizioni non rientranti nei portafogli validati ai fini regolamentari ma inclusi nel piano di *roll-out* condiviso con l'Autorità di Vigilanza per le quali è già presente una stima di LGD interna o per le quali sono presenti serie storiche sufficientemente robuste per procedere alla stima, si utilizzano i parametri interni. Per i portafogli esclusi in via permanente dai modelli interni o per i quali non sono presenti serie storiche sufficientemente robuste, si utilizza un valore di LGD pari al 45% (LGD regolamentare prevista dalla normativa prudenziale nell'ambito del metodo FIRB).

Il modello, coerentemente con la classificazione, assume una PD pari a 1.

Analogamente per le esposizioni non performing non si considerano i fattori di conversione

creditizia (CCF) dei margini inutilizzati in quanto al momento del passaggio al default la Banca blocca gli eventuali margini disponibili.

### 9.10.8 Modello di recupero basato sulle cessioni

Nei paragrafi precedenti si è descritto il modello di valutazione da seguire nell'ipotesi che la Banca mantenga sui propri libri le esposizioni non *performing* e le gestisca secondo i processi di recupero tradizionali e non ricorra pertanto ad altre modalità di recupero dei flussi di cassa quali ad esempio le cessioni o le operazioni di cartolarizzazione con cancellazione.

Infatti, secondo l'IFRS 9 le cessioni attese devono essere considerate ai fini della stima della perdita attesa.

Tale impostazione è coerente con il paper dell'ITG dell'11 dicembre 2015 - *Inclusion of cash flows expected from the sale on default of a loan in the measurement of expected credit losses* - e in particolare con l'*expected loss model* e con il requisito secondo il quale la perdita attesa è una media ponderata delle stime di perdita lungo la vita attesa dello strumento finanziario (**IFRS9 B5.5.28**). In particolare, affinché tale approccio possa essere ritenuto ragionevole, l'ITG identifica le seguenti circostanze che devono essere rispettate:

- la vendita del credito è uno dei metodi di recupero che l'entità si attende di porre in essere;
- l'entità non ha limitazione legali o operative che influiscono sulla capacità di vendere il credito;
- l'entità ha informazioni ragionevoli ed adeguate a supporto dello scenario cessione.

L'ITG osserva inoltre che:

- al fine di supportare le aspettative dell'entità circa l'assunzione che le cessioni a terzi rappresentano una modalità di recupero nel caso di default, devono essere valutati sia comportamenti passati dell'entità che le aspettative future, e che questi ultimi possono anche discostarsi dai comportamenti precedentemente osservati;
- per determinare l'ammontare recuperabile, devono essere considerate le informazioni rilevanti di mercato sui prezzi di scambio dei crediti.

Le considerazioni rappresentate in questo paragrafo si basano sull'assunto che le posizioni oggetto di cessioni attese siano incluse in portafogli che soddisfano i requisiti del *business model Held to Collect* e seguano il modello di misurazione al costo ammortizzato.

#### Regole contabili di Gruppo

Il termine cessione è utilizzato in senso generico e si riferisce a qualunque struttura giuridica di operazione che comporta la cancellazione dei crediti dal bilancio secondo le regole previste dall'IFRS 9 (*derecognition*). La cessione pertanto può concretizzarsi in un'operazione pro soluto, in una cartolarizzazione, ecc.

**Caso A: la Banca ha sottoscritto un accordo vincolante per la cessione di una posizione/portafoglio identificato e alla data di valutazione non si sono ancora realizzate le condizioni per la cancellazione. L'operazione di cessione non era pianificata e l'accordo vincolante viene sottoscritto tra due date di reporting.**

In questo caso, alla data di reporting il valore di bilancio delle posizioni oggetto di cessione viene adeguato ai termini contrattuali dell'accordo vincolante.

**Caso B: la Banca ha pianificato, in un orizzonte di medio termine, operazioni di cessione di posizioni/portafogli NPE e alla data di valutazione non sono ancora stati sottoscritti accordi vincolanti con i cessionari.**

Innanzitutto le operazioni di cessione sono considerate ai fini della determinazione della perdita attesa se e solo se sono previste in atti ufficiali della Banca. Costituiscono atti

ufficiali, ad esempio, l'approvazione da parte del CdA del piano industriale o l'invio all'autorità di vigilanza della NPE strategy.

L'introduzione di cessioni di posizioni NPE in tali atti ufficiali implica che le posizioni potenzialmente incluse in tali operazioni devono essere valutate avendo a riferimento anche questa modalità di recupero.

Pertanto, le posizioni NPE che fanno parte di portafogli per i quali è attesa la cessione sono valutate secondo 2 scenari di recupero:

1. **Scenario hold**, caratterizzato da modalità di recupero ordinario (azioni legali, accordi transattivi, ecc.) e che viene incorporato nei modelli valutativi riportati nei paragrafi che precedono;
2. **Scenario sale**, caratterizzato da recupero tramite cessioni a terzi (cartolarizzazione, cessioni, ecc.) considerando i prezzi tipici di queste operazioni e attualizzato sulla base della tempistica attesa dell'operazione.

Allo scenario *sale* è attribuita una probabilità che dipende, tra le altre cose, dall'incidenza del portafoglio da cedere rispetto a quello potenziale cui la cessione attesa appartiene. Pertanto, ad esempio, qualora nel piano industriale sia dichiarato di cedere entro 3 anni dalla data di reporting 1.000 mln di GBV di sofferenze unsecured e il portafoglio di sofferenze unsecured alla data di valutazione presenta un valore lordo di 5.000 mln, e tutte le posizioni hanno la stessa probabilità di essere cedute, allora tutte le posizioni del portafoglio sofferenze unsecured scontreranno nella valutazione una probabilità dello scenario *sale* del 20% (1.000/5.000). Ai fini della probabilità dello scenario *sale* si considera anche il tasso di successo della Banca nelle iniziative di vendita di posizioni/portafogli NPE.

Il prezzi dello scenario *sale* sono determinati considerando transazioni simili registrate sul mercato e offerte *binding* e *non binding* raccolte dalla Banca per posizioni simili.

In ogni caso la probabilità dello scenario *sale*, nel caso in cui non sia ancora stato raggiunto un accordo vincolante, non può essere superiore all'80%.

**In presenza di cessioni pianificate, la perdita attesa di una posizione che ha una data probabilità di essere ceduta è pari alla media ponderata delle perdite attese dello scenario *hold* e dello scenario *sale*, utilizzando come pesi le probabilità dei due scenari.**

Esempio: una posizione classificata in sofferenza garantita da immobili si trova in un portafoglio che secondo il piano deve essere ceduto; la probabilità di cessione di ogni singola posizione del portafoglio è stimata in misura pari al 40%. Il prezzo medio di transazioni simili è il 30% del valore lordo, che implica una perdita del 70% del valore lordo. Il valore netto applicando lo scenario *hold*, ovvero i modelli valutativi riportati nei paragrafi precedenti, è pari al 50% del valore lordo. Per semplicità si trascurano gli effetti dell'attualizzazione dello scenario *sale*.

In altri termini:

- Probabilità scenario *sale*: 40%
- Perdita da cessione: 70%
- Probabilità scenario *hold*: 60%
- Coverage scenario *hold*: 50%

$$ECL_H (\%) = 50\% * 60\% = 30\%$$

$$ECL_S (\%) = 70\% * 40\% = 28\%$$

$$ECL (\%) = ECL_H + ECL_S = 30\% + 28\% = 58\%$$

Dove:

$ECL_H$ : perdita attesa dello scenario *Hold*

$ECL_S$ : perdita attesa dello scenario *Sale*

ECL: perdita attesa considerata ai fini di bilancio

Man mano che il portafoglio da cedere diventa sempre più definito, lo scenario *sale* viene applicato con probabilità sempre più elevate a quelle posizioni del portafoglio che si ritiene verranno cedute. Una volta raggiunto l'accordo vincolante con il cessionario, si applica quanto previsto nel caso A.

### 9.11 VALUTAZIONE DEI CREDITI PERFORMING

Anche i finanziamenti *performing*, inclusi i margini di fido non ancora utilizzati, devono essere oggetto di valutazione secondo il modello *expected credit losses*. Il modello, come sopra richiamato, è applicato allo stage 1 e allo stage 2 rispettivamente secondo una logica a 12 mesi e *lifetime*. In particolare:

- la perdita attesa a 12 mesi è definita come la porzione di perdita attesa *lifetime* che risulta da eventi di default che possono accadere entro i 12 mesi dalla data di reporting (**IFRS 9 Appendice A**);
- la perdita attesa *lifetime* è definita come la perdita attesa che risulta da tutti i possibili eventi di default lungo la vita attesa dello strumento finanziario (**IFRS 9 Appendice A**).

Ai fini del calcolo della perdita attesa la durata massima è 12 mesi per lo stage 1 e quella massima contrattuale per lo stage 2 (inclusiva delle opzioni di estensione) (**IFRS 9 5.5.19 e IFRS 9 B5.5.38**). Per le esposizioni che includono sia un'esposizione per cassa che un fido non utilizzato e per le quali la Banca, pur avendo il diritto contrattuale a chiedere il rimborso e a cancellare il fido non utilizzato (es: in caso di default), resta esposta al rischio di credito, la durata per la stima della perdita attesa tiene conto del periodo in cui la Banca resta esposta al rischio di credito, anche se tale durata eccede la durata massima contrattuale (**IFRS 9 5.5.20 e IFRS 9 B5.5.40**<sup>36</sup>).

Di seguito sono descritti i modelli base per la determinazione della perdita attesa dello stage 1 e lo stage 2 per ciascuno scenario macroeconomico. Successivamente, per entrambi gli stage, è descritto il passaggio dalla perdita attesa relativa al singolo scenario alla media ponderata delle perdite attese relative ai singoli scenari.

Le formule base per determinare la perdita attesa relativa al singolo scenario delle posizioni incluse nello stage 1 e stage 2 sono rappresentate di seguito:

#### Regole contabili di Gruppo<sup>37</sup>

##### STAGE 1

$$ECL_{1Y} = \frac{\sum_{n=1}^{N1Y} MPD_{t_{n-1};n} * LGD * EAD_{t_n}}{(1 + EIR)^{(t_n - t_0)/365}}$$

##### STAGE 2

$$ECL_{lifetime} = \frac{\sum_{n=1}^N MPD_{t_{n-1};n} * LGD * EAD_{t_n}}{(1 + EIR)^{(t_n - t_0)/365}}$$

<sup>36</sup> Si veda anche *paper* dell'ITG - *The maximum period to consider when measuring expected credit losses* dell'11 aprile 2015.

<sup>37</sup> Per maggiori dettagli si rimanda al documento metodologico predisposto dalla funzione risk management.

Dove:

$t_0$  = reporting date;

$t_n$  = data dei flussi di cassa del piano di ammortamento dell'esposizione;

$N_{1Y}$  = flusso di cassa immediatamente successivo o pari alla scadenza 1Y;

$N$  = numero complessivo di flussi di cassa del piano di ammortamento;

$MPD_{t_{n-1}; t_n}$  rappresenta la probabilità di default marginale tra due intervalli di tempo consecutivi che può essere espressa anche come:

$MPD_{t_{n-1}; t_n} = (\text{Probabilità di default cumulata})_{t_n} - (\text{Probabilità di default cumulata})_{t_{n-1}}$

$LGD$  è la loss given default che tiene conto nel caso di garanzie ipotecarie dell'andamento decrescente della esposizione;

$EAD_{t_n}$  è l'esposizione alla fine del periodo  $t_n$

$EIR$  è il tasso di attualizzazione

La PD sopra riportata è costruita a partire dai dati regolamentari per le esposizioni relative ai portafogli validati AIRB e dai tassi di default per quelli non validati. Tali misure di PD, essendo *through the cycle* (TTC) sono opportunamente trasformate in misure *point in time* (PIT) e ad alle variabili macroeconomiche di ciascuno scenario economico prospettico (*forward looking*). In particolare la PD PIT e i tassi di default sono basati su un orizzonte storico di 2 anni, a fine di rendere il modello, come richiesto dal principio, reattivo rispetto alle condizioni correnti.

Per i portafogli validati AIRB, la LGD è quella regolamentare applicabile all'esposizione oggetto di valutazione è rettificata nel modo che segue:

- eliminazione effetto *downturn*;
- eliminazione effetto spese indirette;
- inclusione dell'approccio *forward looking* (si veda supra);
- inclusione di eventuali *recovery fees* qualora la posizione rientri o è atteso che possa rientrare in un portafoglio il cui recupero è affidato a soggetti terzi (si veda infra).

Per le esposizioni non rientranti nei portafogli validati ai fini regolamentari ma inclusi nel piano di *roll-out* condiviso con l'Autorità di Vigilanza per le quali è già presente una stima di LGD interna o per le quali sono presenti serie storiche sufficientemente robuste per procedere alla stima, si utilizzano i parametri interni. Per i portafogli esclusi in via permanente dai modelli interni o per i quali non sono presenti serie storiche sufficientemente robuste, si utilizza un valore di LGD pari al 45% (LGD regolamentare prevista dalla normativa prudenziale nell'ambito del metodo FIRB). Le correzioni della LGD regolamentare sono le medesime di quelle previste per la LGD regolamentare.

L'EAD è l'esposizione al momento del default, ed è data dall'esposizione per cassa incrementata, ove applicabile, dei margini disponibili moltiplicati per i fattori di conversione creditizia. I fattori di conversione creditizia rappresentano una percentuale di utilizzo dei margini disponibili, sono calcolati tramite stime interne.

Nella determinazione della *lifetime* si tiene conto delle opzioni di prepagamento (es: mutui) e della vita economica attesa, eccedente la durata massima contrattuale, per le linee di credito revocabili. I modelli utilizzati per la vita attesa sono coerenti con quelli utilizzati ai fini gestionali (ALM, IRRBB).

Dalla perdita attesa stimata per singolo scenario si passa poi alla media ponderata della perdita attesa dei singoli scenari. La media ponderata, infatti, non viene calcolata a livello di

variabile macroeconomica (media ponderata dei valori della variabile economica utilizzando come pesi la probabilità dei singoli scenari); eventuali fattori di non linearità dei parametri statistici potrebbero comportare distorsioni. Quanto di seguito riportato si riferisce sia allo stage 1 che allo stage 2.

### Regole contabili di Gruppo

Il collegamento tra scenari macroeconomici e stima della perdita attesa è realizzato calcolando la perdita attesa come media ponderata dei parametri generati con i diversi scenari. In particolare si seguono le procedure di seguito descritte:

1. Si considerano i valori previsionali di fattori macroeconomici ritenuti rilevanti per la stima dei fattori di rischio della banca con un orizzonte temporale futuro di 3 anni sotto diversi scenari;
2. Tali valori vengono utilizzati come input di opportuni modelli, sviluppati internamente dalla Banca, al fine di incorporare le informazioni macroeconomiche e *forward-looking* nei parametri di rischio PD e LGD;
3. La perdita attesa è calcolata relativamente a ciascuno scenario, considerando le PD 12 mesi/multi-periodali e la LGD aggiustate secondo quello specifico scenario.
4. A partire dalle perdite attese relative a ciascuno scenario, la perdita attesa è determinata come media delle perdite relative ponderata per la probabilità di accadimento di ogni scenario.

Questo approccio permette di considerare eventuali non linearità nella relazione tra fattori macroeconomici, parametri di rischio e perdita attesa. La perdita attesa per ciascuna transazione può essere espressa come:

$$ECL = \sum_{i=1}^3 ECL_i * PA_i = ECL_1 * PA_1 + ECL_2 * PA_2 + ECL_3 * PA_3$$

dove vale:

$$ECL_i = \left( \sum_{t=1}^T MPD_{ti} * LGD_{ti} * EAD_t * D_t \right)$$

$ECL_i$ : perdita attesa calcolata utilizzando i parametri di rischio aggiustati secondo lo scenario i-esimo

$PA_i$ : probabilità di accadimento dello scenario i-esimo

$MPD_{ti}$ : probabilità di default marginale multiperiodale aggiustata con informazioni PIT e Forward dello scenario i-esimo

$LGD_{ti}$ : Loss Given Default aggiustata con informazioni PIT e *Forward-looking* dello scenario i-esimo

#### 9.11.1 Valutazione collettiva delle esposizioni performing per le banche estere

Per le banche estere la perdita attesa viene calcolata con un approccio semplificato come prodotto tra l'esposizione e la percentuale di coverage associate alla transazione:

$$ECL = EAD * \%coverage$$

La percentuale di coverage associata alla transazione è recuperata da una tabella parametrica tramite i seguenti driver di clusterizzazione:

- Stage di attribuzione (stage 1 / stage 2);
- Segmento di business (Government / Banche / Enti / Corporate / Retail);
- Ultimo rating disponibile (ovvero il rating alla data di reporting) e relativa Probabilità di Default;



- Scadenza residua;
- Flag garanzia.

Il rating alla data di reporting è quello associato alla probabilità di default della controparte tramite apposita tabella di conversione.

La tabella parametrica è costruita a partire dai risultati ottenuti sul portafoglio crediti di MPS in termini di perdita attesa alla reporting date. La percentuale di coverage per ogni cluster è definita come il rapporto tra il valore della perdita attesa di tutte le transazioni che appartengono a quel cluster e l'esposizione corrispondente.

Analoghi criteri sono applicati alle garanzie rilasciate e agli impegni ad erogare fondi.

In ogni caso le metodologie di valutazione statistiche utilizzate ai fini del bilancio consolidato devono essere condivise con le Funzioni Bilancio, Risk Management e Crediti di Capogruppo.

### 9.11.2 Casi particolari

Nei finanziamenti in *bonis* potrebbero essere presenti esposizioni che presentano situazioni di rischio diverse rispetto a quelle incorporate nei parametri di PD ed LGD. Tra questi vi sono le:

- esposizioni con stati amministrativi discordanti (*performing/non performing*) all'interno del Gruppo Montepaschi;
- esposizioni *forborne in bonis* (*forborne performing*);
- esposizioni derivanti da *collateral* di operazioni in derivati.

Tali esposizioni rispetto alla mera applicazione di PD ed LGD, sono trattate in modo tale da rappresentarne la diversa rischiosità.

#### Regole contabili di Gruppo

Per la valutazione delle **esposizioni con stati amministrativi discordanti**, ovvero quando una o più delle società del Gruppo segnala il cliente in default e altre segnalano il cliente in bonis, si applicano una PD=1 e la LGD selezionata in base allo stato di gruppo peggiore in cui tali clienti si trovano.

Le **esposizioni derivanti da collateralizzazione di operazioni in derivati** sono escluse dalla valutazione collettiva; ne consegue che tali esposizioni non presentano ai fini di bilancio rettifiche di valore. Tale impostazione è coerente con il perimetro di applicazione del DVA (*Debit Valuation Adjustment*) da parte del Gruppo, che prevede l'esclusione del calcolo del proprio merito creditizio (DVA) per i derivati passivi collateralizzati.

Tale impostazione riflette il fatto che in caso di *default* l'esposizione attiva (*collateral*) e passiva (derivato) sono compensate.

### 9.12 VALUTAZIONE DELLE GARANZIE RILASCIATE

Per le garanzie rilasciate la perdita attesa è il valore attuale della differenza tra:

- i flussi contrattuali che la Banca si aspetta di pagare al beneficiario della garanzia in caso di default del soggetto garantito;
- i flussi contrattuali che la Banca si aspetta di ricevere da qualunque fonte controparte (**IFRS 9 B5.5.32**).

#### Regole contabili di Gruppo

La valutazione delle garanzie rilasciate a clienti classificati in sofferenza o tra le inadempienze probabili sono valutate analiticamente secondo le modalità illustrate per le

esposizioni per cassa e considerando la probabilità di esborso secondo i fattori di conversione creditizia (FCC) stimati internamente.

In mancanza di valutazione analitica si rimanda a quanto riportato per la valutazione statistica delle garanzie rilasciate a clienti deteriorati.

Anche la valutazione statistica delle garanzie rilasciate a clienti *performing/non performing* segue criteri analoghi a quelli dei crediti per cassa sia per la *stage allocation* che per la perdita attesa. In particolare per la perdita attesa l'esposizione è data dal valore nominale per il fattore di conversione creditizia e in caso di stage 1 l'orizzonte di stima è il minore tra la scadenza e 12 mesi, mentre per gli stage 2 e 3 l'orizzonte di stima termina con la scadenza contrattuale della garanzia.

Durante l'orizzonte di stima la garanzia è assunta con un'EAD costante e un potenziale esborso di tipo *bullet*.

In tali casi, tuttavia, poiché le esposizioni sono *off-balance sheet*, le valutazioni iniziali e quelle successive sono appostate tra i fondi per rischi e oneri, come previsto dalla Circolare 262.

### 9.13 TRATTAMENTO CONTABILE DELLE MODIFICHE CONTRATTUALI

#### 9.13.1 Modifiche contrattuali (*modification*) e cancellazione contabile (*derecognition*)

L'IFRS 9 replica la stessa definizione nonché i medesimi criteri e regole previsti dal previgente IAS 39 in materia di *derecognition*. A differenza dello IAS 39 l'IFRS 9 precisa però che le modifiche contrattuali apportate ad un *financial asset* possono in certi casi determinarne la *derecognition* [IFRS 9 5.4.3].

In particolare il paragrafo **B5.5.25** riporta quanto segue: "In alcune circostanze, la rinegoziazione o la modifica dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria può portare all'eliminazione contabile dell'attività finanziaria esistente secondo quanto previsto dal presente Principio. Quando la modifica dell'attività finanziaria comporta l'eliminazione contabile dell'attività finanziaria esistente e la successiva rilevazione dell'attività finanziaria modificata, l'attività modificata è considerata una «nuova» attività finanziaria ai fini del presente Principio".

Tuttavia, oltre al principio generale sopra enunciato, lo IASB non fornisce una *guidance* quantitativa che disciplini gli impatti delle modifiche apportate sulla *derecognition* delle attività finanziarie. Quindi, nel caso in cui i flussi di cassa contrattuali di un'attività finanziaria risultino essere oggetto di "*modification*", l'IFRS 9 richiede all'entità di identificare se:

- 1° caso: "*modification*" che comportano *derecognition*;
- 2° caso: "*modification*" che non comportano *derecognition*.

Sia lo IAS 39 prima che l'IFRS 9 nell'attualità riservano alle passività finanziarie una maggiore chiarezza, rispetto alle attività finanziarie<sup>38</sup>, in merito alle conseguenze delle *modifications* sulla *derecognition*. È stato pertanto chiesto all'*IFRS Interpretations Committee* ("IFRS IC") di fornire linee guida supplementari anche per il trattamento delle attività finanziarie. L'IFRS IC ha più volte rifiutato di inserire la tematica nella propria agenda e nelle sue deliberazioni non ha prescritto l'uso di un metodo quantitativo per le attività finanziarie (diversamente dalla soglia prevista per le passività finanziarie).

<sup>38</sup> A tale proposito l'IFRS 9, al paragrafo B3.3.6, stabilisce che le modifiche di una passività finanziaria sono "sostanziali", e portano quindi alla *derecognition* della stessa, quando il valore attuale dei flussi di cassa (inclusivi di eventuali commissioni pagate o incassate) della passività modificata, attualizzati all'EIR originario, differiscono per più del 10% rispetto ai flussi di cassa attualizzati della passività ante modifica.

Le analisi volte a determinare la sussistenza o meno della *derecognition* in conseguenza di *modification* di attività finanziarie devono riflettere i seguenti due aspetti:

- occorre anzitutto stabilire, attraverso un'analisi qualitativa, se trattasi di una modifica "sostanziale" rispetto ai termini e alle condizioni dell'attività finanziaria (non è obbligatorio l'utilizzo di una soglia quantitativa, come previsto per le passività finanziarie);
- occorre individuare le motivazioni che stanno alla base delle *modification*, distinguendo tra:
  - le rinegoziazioni commerciali che danno luogo a nuovi termini che modificano i flussi contrattuali rispetto agli strumenti originari;
  - le concessioni in caso di *forbearance* (REG UE e successive modifiche ed integrazioni).

### Regole contabili di Gruppo

Al fine di definire se la modifica è sostanziale, il Gruppo esegue un *assessment* esclusivamente qualitativo.

L'*assessment* qualitativo consiste nel considerare le nuove clausole contrattuali. In particolare se la "*modification*" implica l'inserimento di una clausola introduttiva di una differente natura dei rischi e che potrebbe non soddisfare il criterio SPPI, allora l'attività originaria dovrà essere oggetto di cancellazione contabile e dovrà essere rilevata la nuova attività finanziaria modificata.

#### 9.13.2 Modifiche che non comportano la cancellazione contabile

Il principio stabilisce che le modifiche contrattuali che non determinano la cancellazione contabile dell'attività finanziaria, implicano la rilevazione a conto economico di un **utile/perdita da modifica** ottenuta confrontando l'esposizione lorda dell'attività finanziaria prima della modifica con i nuovi flussi di cassa lordi previsti dal contratto modificato, attualizzati al tasso di interesse effettivo originario dell'attività finanziaria (**IFRS 9.5.4.3 e IE66-73**).

Qualsiasi costo o spesa sostenuti come parte della modifica è incluso nella determinazione dei nuovi flussi di cassa dell'attività finanziaria modificata.

Le modifiche di un'attività finanziaria che non comportano la cancellazione contabile impattano quindi sul conto economico in due modi:

1. riconoscendo l'utile/perdita risultante dalla modifica, pari al cambiamento del valore contabile lordo dell'attività finanziaria modificata;
2. modificando l'ammontare di *expected credit loss* registrata come *impairment* sull'attività oggetto di modifica (ad esempio, a seguito della riduzione dei flussi di cassa anche l'accantonamento per *expected credit loss* potrebbe diminuire).

Il primo risultato viene rilevato nella voce 140 dello Schema di Conto Economico "*Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni*", il secondo nella voce 130 "*Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito*".

In sintesi ai fini della classificazione e valutazione delle attività finanziarie oggetto di una modifica non sostanziale rileva quanto segue:

- non è richiesto nessuna nuova valutazione in termini di classificazione. Il test SPPI è effettuato solamente alla rilevazione iniziale dello strumento e non è previsto un *reassessment* in conseguenze di modifiche successive;
- occorre rilevare a conto economico l'utile/perdita da modifica;

- lo stage assignment della posizione modificata dovrà essere analizzato ad ogni data di reporting attraverso la comparazione con il credit risk alla data di iscrizione originaria della stessa posizione, prima della modifica.

### 9.13.3 Modifiche che comportano la cancellazione contabile

Nel caso di modifica di un'attività finanziaria che comporti la cancellazione contabile della stessa, l'entità dovrà iscrivere l'attività post-modifica come una nuova attività finanziaria [IFRS 9 B5.5.25]. Ciò significa che la nuova attività dovrà inizialmente essere rilevata al suo *fair value*; in conseguenza di tale nuova iscrizione la data di *initial recognition* da utilizzare per valutare la presenza di un significativo deterioramento del credito sarà la data di modifica finanziaria [IFRS 9 B5.5.26].

Con riferimento al trattamento contabile, il principio IFRS 9 3.2.12, evidenzia come in caso di cancellazione contabile la differenza (**utile/perdita da cancellazione**) tra il valore contabile dell'attività alla data di *derecognition* e il corrispettivo ricevuto, inclusive di eventuali attività ricevute al netto di eventuali passività assunte, debba essere contabilizzata a conto economico.

Il principio IFRS 9 stabilisce inoltre che in talune circostanze, può esserci evidenza del fatto che l'attività finanziaria modificata è deteriorata al momento della rilevazione iniziale; ad esempio ciò potrebbe accadere quando le modifiche contrattuali sono conseguenti a difficoltà del debitore. Di conseguenza la nuova attività finanziaria modificata deve essere rilevata come attività finanziaria deteriorata originata e sottoposta alle regole previste per i *Purchased or Originated Credit Impaired* (POCI).

In sintesi ai fini della classificazione e valutazione delle attività finanziarie rilevate a seguito di una modifica sostanziale rileva quanto segue:

- la nuova attività finanziaria subisce un nuovo *assessment* per la classificazione e misurazione (SPPI test);
- la nuova attività finanziaria deve essere classificata nello stage di riferimento, normalmente nello stage 1 (ad esempio per le rinegoziazioni commerciali). In alcuni rari casi l'asset dovrà essere iscritto nello Stage 3, se lo strumento si qualifica come *Originated Credit Impaired* (ad esempio *Forbearance* in caso di *derecognition*);
- la data di *origination* viene considerata quella di iscrizione della nuova posizione;
- lo stage assignment al primo reporting period viene effettuato sulla base significativo deterioramento del rischio di credito rispetto alla nuova data di origination.

Sono identificate come modifiche potenzialmente rilevanti ai fini della *derecognition* unicamente le modifiche non previste nel contratto originario (extracontrattuali).

### 9.13.4 Le rinegoziazioni commerciali

Rientrano in tale fattispecie le modifiche/rinegoziazioni di esposizioni creditizie accordate dalla Banca per motivi commerciali a clientela *in bonis*, con l'obiettivo di mantenere la relazione con la clientela. Tali modifiche sono diverse quindi dalle modifiche che rientrano in ambito *forbearance* e sono finalizzate ad adeguare l'onerosità del debito alle condizioni di mercato.

Le modifiche in questione si dividono in 2 categorie di seguito riportate, a seconda delle finalità e degli effetti degli accordi modificativi intercorsi tra debitore e creditore:

1. operazioni che comportano, a vantaggio del debitore, una modifica delle originarie scadenze di pagamento. In questo caso la mancanza di difficoltà finanziaria del debitore dovrebbe tradursi in una variazione dell'onerosità del debito rinegoziato (rispetto a quello originario) nulla o comunque meno rilevante di quella riscontrata nelle concessioni *forborne*;

2. operazioni che non implicano una modifica delle scadenze originarie e che sono volte ad adeguare l'onerosità del debito alle condizioni di mercato. Tali operazioni comportano una variazioni delle originarie condizioni contrattuali, solitamente a richiesta del cliente, che riguardano aspetti connessi alla onerosità del debito. In tale caso la situazione di sostanziale regolarità dei pagamenti da parte del debitore unitamente all'assenza di benefici finanziari per il debitore (allungamento delle scadenze) implica un beneficio economico per il cliente, il quale, beneficiando della propria situazione di regolare pagatore, riesce ad ottenere dalla Banca migliori condizioni contrattuali, allineate a quelle offerte da altri *competitors*.

### Regole contabili di Gruppo

Le rinegoziazioni commerciali si traducono nelle seguenti modifiche contrattuali:

- riduzione dello spread;
- modifiche della durata;
- modifica da tasso variabile a tasso fisso;
- modifica da tasso fisso a tasso variabile o da variabile ad altro variabile;
- modifiche alla frequenza dei pagamenti;
- estensione del periodo di preammortamento;
- modifica del piano di ammortamento (ad esempio da ammortamento italiano a francese);
- introduzione o eliminazione di cap/floor.

Tali modifiche sono NON sostanziali e assimilate ad un'estinzione anticipata del debito originario e all'iscrizione di un nuovo finanziamento ovvero ad una cancellazione contabile in continuità di valori qualora siano verificate le seguenti condizioni:

- la modifica è concessa dalla banca alla clientela per ragioni commerciali (*retention* clientela) e comunque per motivazioni diverse dalla difficoltà finanziaria del debitore;
- le condizioni applicate ed in particolare il tasso sono di mercato;
- non si è in presenza di misure di *forbearance*.

Formalmente non avviene la *derecognition* contabile dei rapporti oggetto di modifica in quanto nei singoli sistemi operazionali ed anche nei sistemi di sintesi i rapporti creditizi post modifiche commerciali sono i medesimi rapporti in essere prima della rinegoziazione. La novazione del contratto non viene infatti posta in essere poiché causerebbe il venir meno del consolidamento delle garanzie.

Poiché il nuovo credito è erogato per definizione alle condizioni di mercato vigenti al momento dell'erogazione (in quanto la Banca accorda tali rinegoziazioni per evitare che il cliente ottenga, ad esempio, le stesse condizioni presso un *competitor*), si ritiene che al momento della prima iscrizione il suo *fair value* corrisponda al debito residuo del credito rinegoziato. Conseguentemente, in assenza di adjustment residui da costo ammortizzato o da *hedge accounting*, non viene rilevato alcun utile/perdita da modifica.

#### 9.13.5 Le Forbearance measures

Rientrano in tale fattispecie le modifiche per difficoltà finanziaria del debitore a prescindere dalla classificazione in bonis piuttosto che deteriorato del dello stesso (*forborne performing e forborne non performing*).

Per la definizione di credito *forborne* si rimanda al par 9.4 che precede.

Le modifiche incluse in questo perimetro riguardano tutti i casi in cui la Banca "ristruttura" i termini di un debito per alleviare la necessità di cassa del debitore, riducendo o differendo i pagamenti, ma anche consentendo al debitore di saldare la propria posizione attraverso la consegna di partecipazioni o di altre attività. Qualunque sia la forma di concessione fatta dal creditore al debitore l'obiettivo è quello di massimizzare il valore di recupero del finanziamento.

### Regole contabili di Gruppo

Nell'ambito delle *forbearance measures* si definiscono modifiche sostanziali le clausole che comportano:

1. **modifica della divisa di riferimento;**
2. **cambiamento della controparte/inserimento di una nuova controparte**, a meno che non si tratti di una società del medesimo gruppo di appartenenza del debitore originario. Il cambiamento della controparte è tale quando vi è un sostanziale trasferimento del rischio, ovvero se a seguito della modifica l'esposizione creditizia viene assunta da un soggetto (estraneo o meno all'accordo di ristrutturazione) in grado di rimborsare il credito con flussi non esclusivamente legati al prestatore iniziale e/o non limitati all'*asset* a garanzia dell'esposizione originaria. Conseguentemente se, a seguito della modifica della controparte, i flussi di cassa a servizio del debito sono sempre i medesimi della situazione ante modifica, quest'ultima NON è da definirsi sostanziale. La sostanzialità richiede quindi che la nuova controparte sia soggetto classificato in *bonis*.
3. **Debt to equity swap (anche parziale)**: la banca e il cliente possono concordare l'estinzione del debito originario mediante conversione dello stesso in altri strumenti finanziari;
4. **Datum in solutum**: il rimborso del finanziamento è legato al *fair value* dell'*asset* a scadenza;
5. **introduzione di clausole contrattuali che espongano il debitore a ulteriori componenti di rischio**: rendimenti collegati a prezzi di equity o commodity, effetti leva o clausole simili;
6. **clausole «pay if you can»**, cioè condizioni contrattuali che garantiscono al cliente la possibilità di pagare se e quando può (il mancato pagamento non costituisce un inadempimento contrattuale);
7. **rinunce ora per allora**, ovvero futuri stralci di importi in linea capitale già noti al momento dell'accordo, funzionali a garantire la sostenibilità del piano.
8. **modifica contrattuale che introduce diritti del creditore legalmente limitati a specifiche attività di bilancio o flussi di cassa da specifiche attività di bilancio del debitore (attività non-recourse, liquidity event, etc...).**

In termini di *compliance* al criterio SPPI si precisa che le modifiche contrattuali previste dal punto 3 al punto 6 in quanto NON compatibili con un contratto base di concessione del credito non superano il test con conseguente valorizzazione al *fair value* del finanziamento.

Le modifiche di cui ai punti 1 e 2, in assenza di ulteriori condizioni, superano il test SPPI.

Sono riconducibili al perimetro delle **modifiche non sostanziali** le seguenti:

- consolidamento di più esposizioni;
- cancellazione parziale dell'esposizione;
- introduzione di "payment holidays";
- riscadenziamento debito;
- riduzione e azzeramento del tasso di interesse;
- interessi e capitale con pagamento differito.

### Regole contabili di Gruppo

Le **modifiche non sostanziali** prevedono la rilevazione di un utile/perdita da modifica da rilevare a conto economico al momento della concessione ottenuta come differenza tra il valore contabile del finanziamento ante modifica e il valore attuale dei nuovi flussi di cassa rinegoziati scontati al tasso di interesse effettivo originario del contratto senza tener conto delle perdite attese. L'utile/perdita che ne consegue (cd *modification gain/loss*) modifica il valore lordo dell'esposizione e non il fondo svalutazione (**IFRS 9 Appendice A**).

Per la stima dell'utile/perdita da iscrivere in bilancio il punto fondamentale è dunque quello dell'individuazione del tasso di sconto a cui attualizzare i flussi. Poiché l'individuazione di tale tasso, in relazione agli strumenti a tasso variabile, è tutt'altro che immediata, allo scopo di mantenere le regole contabili di Gruppo quanto più aderenti al dettato imposto dall'IFRS 9 si possono utilizzare, quale modalità di individuazione del tasso di interesse originario, le seguenti ipotesi:

1. se il tasso dell'esposizione pre-modifica è variabile: utilizzo dell'ultimo *fixing* del *tenor* del parametro variabile e dello *spread* creditizio previsto dal contratto ante concessione;
2. se il tasso dell'esposizione pre-modifica è fisso: utilizzo tasso interno di rendimento rilevato alla data di erogazione originaria.

Si vedano i seguenti esempi:

**Esempio 1)- Variazione Tasso da Fisso a Variabile:** Prestito *bullet* erogato il 31/12/2009 con scadenza 31/12/2011 a tasso fisso al 5% (400 bps + 100 bps di *spread*). Prima della scadenza si rinegozia il prestito, allungando la scadenza di 7 anni (31/12/2017), applicando un tasso Euribor3M + 100 bps (complessivamente alla data concessione, 3%)  
Utilizzo del tasso fisso originario pre-modifica: Il tasso di attualizzazione dei *cash flows* post modifica sarà il tasso fisso originario pre-modifica (5%)

**Esempio 2)- Variazione Tasso da Variabile a Fisso:** il 31/12/2009 viene erogato un prestito *bullet* a tasso variabile Euribor 3M + 100 bps (complessivamente pari al 3% alla data di erogazione), con scadenza 31/12/2011. Al 31/12/2010 il credito viene rinegoziato accordando al debitore un tasso fisso pari al 2,5% (comprensivo dello *spread* creditizio) per ulteriori 7 anni (nuova scadenza 31/12/2017). Al momento della rinegoziazione l'Euribor 3 M è pari all'1% mentre il tasso *swap* 7Y è al 5%. Lo *spread* creditizio del cliente, dal momento dell'erogazione erogazione originaria, è passato da 100 a 400 bps.  
Utilizzo della stima delle variabili di mercato al momento della rinegoziazione con lo *spread* originario: il tasso di attualizzazione dei flussi post modifica è pari a l'ultimo *fixing* dell'Euribor 3 mesi (stimato alla data di rinegoziazione) + 100 bps e tale tasso di attualizzazione rimane fisso fino a scadenza 2017.

**Esempio 3)- Variazione Tasso Fisso:** il 31/12/2009 viene erogato un prestito *bullet* a tasso fisso al 3% (tasso di riferimento 2% + 100 bps di *spread* creditizio) con scadenza 31/12/2011. Alla data di rinegoziazione i tassi *swap* di mercato sono passati dal 2% al 4% per la scadenza a due anni e dal 4,5% al 6% per la nuova scadenza al 31/12/2017. Si rinegozia il nuovo prestito al 3,5% fisso (comprensivo dello *spread* creditizio).  
Utilizzo del tasso fisso originario pre-modifica: Il tasso di attualizzazione da utilizzare sarà il tasso fisso originario pre-rinegoziazione (3%).

**Esempio 4)- Variazione Tasso Variabile:** Prestito a tasso variabile a 2 anni (Euribor 3 M + 100bps). Alla fine del 2 anno il credito viene rinnovato allungando la scadenza di 7 anni e variando il tasso di riferimento a Euribor 6M, lo *spread* invece dal momento dell'erogazione originaria è passato da 100 a 400 bps.  
Utilizzo della stima dei variabili di mercato al momento della rinegoziazione con lo *spread* originario: il tasso di attualizzazione è pari a Euribor 3 M + 100bps. Ad ogni data di

riferimento il tasso finito di attualizzazione sarà pari a valore Euribor 3M del mese + *spread* 100 bps.

Nella tabella che segue sono riportati in sintesi gli esempi:

Tasso Originario	Tasso post modifica	Tasso di attualizzazione e durata flussi
Fisso	Variabile	Fisso pre-concessione
Fisso	Fisso	Fisso pre-concessione
Variabile	Fisso	Tasso= ultimo <i>fixing</i> tasso di riferimento pre modifica+ <i>spread</i> originario. Tale tasso rimane fisso fino a scadenza
Variabile	Variabile	Tasso= tasso di riferimento pre modifica + <i>spread</i> originario. Il tasso di riferimento viene aggiornato periodicamente fino a scadenza, lo <i>spread</i> originario rimane costante.

**Le modifiche sostanziali** comportano la rilevazione di un utile/perdita da cancellazione pari alla differenza tra (**IFRS 9 5.1.1 e B 5.1.2.A**):

- il fair value iniziale della "nuova" attività finanziaria e
- il valore netto contabile dell'attività finanziaria originaria oggetto di modifica sostanziale.

La nuova attività finanziaria rilevata sarà valorizzata nei periodi successivi alla rilevazione iniziale:

- al costo ammortizzato in caso di modifiche che superano test SPPI;
- al fair value in caso di modifiche che NON superano test SPPI.

Nel primo caso il nuovo credito, iscritto in conseguenza di modifiche contrattuali sostanziali ed in presenza di status deteriorato del cliente sarà assoggettato al trattamento contabile dei POCI (cfr par 9.14)

Si riporta nel seguito in forma tabellare una sintesi delle scelte in tema di modifiche, *derecognition*, *staging* e SPPI test

Tipologia Modifiche	Derecognition	Impatto a P&L	Nuovo SPPI test	Stage Impairment	OCI
<b>Commerciali</b>	NO	NO	NO (*)	1(**)	NO
<b>Forbearance:</b>					
sostanziali	SI	Delta tra FV nuovo asset e VNC asset cancellato	SI	3	SI (***)
non sostanziali	NO	<i>Modification gain/loss</i>	NO	2 o 3	NO

(\*) Nei soli casi di modifica da tasso fisso a variabile o da variabile verso altro variabile occorre verificare la compliance con *benchmark cash flow test*,

(\*\*) Solo in caso di rinegoziazione a clienti con rapporti a Stage 1, la rinegoziazione dei termini a clienti classificati a stage 2 (per motivi diversi dalla *forbearance*) è considerata effettuata in stato di difficoltà con conseguente assunzione dell'attributo *forborne*



(\*\*\*) nel caso di modifica della divisa di riferimento.

#### 9.14 ATTIVITA' FINANZIARIE DETERIORATE ACQUISTATE O ORIGINATE (*Purchased or Originated Credit Impaired- POCI*)

Si tratta di strumenti di debito acquisiti o originati, il cui rischio di credito è già molto elevato in sede di rilevazione iniziale; per tale motivo sono considerati già deteriorati (*credit-impaired*) al momento della prima rilevazione in bilancio.

Nell'ambito dei **POCI** si configurano due differenti tipologie:

- strumenti o portafogli di crediti deteriorati acquistati sul mercato (*Purchased Credit Impaired - "PCI"*);
- crediti erogati dalla banca a clienti contraddistinti da un rischio di credito molto elevato (*Originated Credit Impaired - "OCI"*).

##### 9.14.1 Regole di rilevazione comuni a OCI e PCI

###### Premessa

Le regole relative ai **POCI** si applicano solo agli strumenti finanziari misurati al Costo ammortizzato o al *Fair Value through Other Comprehensive Income* (FVOCI); ovvero agli strumenti finanziari SPPI compliant nell'ambito del business model HTC o HTC&S.

Questa categoria comprende tutti quegli strumenti finanziari, acquistati o originati, che già al momento della loro prima iscrizione in bilancio risultano *credit-impaired*, cioè manifestano alcuni segnali di deterioramento della loro qualità creditizia. Per i trigger di deterioramento si rimanda al par 9.5.1 che precede.

###### Rilevazione iniziale

Un'attività finanziaria acquistata o originata POCI deve essere contabilizzata al momento della rilevazione iniziale al *fair value*, dove il *fair value* tiene in considerazione le perdite stimate o già verificatesi, rilevando nel caso di acquisto uno sconto rispetto al valore nominale originario (sconto che generalmente tiene in considerazione anche un eventuale gain sul prezzo).

Il previgente principio IAS 39 già disciplinava tale tipologia di attività finanziarie indicando che il tasso di interesse effettivo (**EIR**) da utilizzare per contabilizzare gli interessi successivamente alla prima iscrizione, doveva essere calcolato in modo diverso rispetto all'approccio generale, in quanto il calcolo di tale tasso doveva considerare i flussi di cassa attesi che includono le perdite creditizie acquisendo per questo la definizione di *credit-adjusted effective interest rate* (**CEIR**).

La differenza che si presenta tra il metodo **EIR** e il metodo **CEIR** è che quest'ultimo tiene in considerazione anche le rettifiche per rischio di credito ("Perdite"), mentre le modalità di calcolo e la metrica risultano essere tra di loro medesime.

###### Credit adjusted effective interest rate- **CEIR**

Gli interessi vengono rilevati applicando il **CEIR** al costo ammortizzato dell'attività finanziaria. I requisiti dell'IFRS 9 per il calcolo del **CEIR** sono molto simili a quanto già previsto dallo IAS 39 per gli strumenti acquistati a "forte sconto". Tuttavia, mentre secondo il principio contabile IAS 39 il calcolo dell'EIR per tali strumenti doveva includere solo le perdite *incurred*, l'IFRS 9 prevede che nel **CEIR** debbano essere incluse tutte le perdite future attese (a prescindere che siano *incurred* o *expected*).

Inoltre mentre per un'attività che diventa *credit-impaired* dopo la rilevazione iniziale il calcolo degli interessi ritorna ad essere applicato sulla base "lorda" (ovvero sul *Gross Carrying Amount*) quando l'attività non è più *credit-impaired*, per le attività **POCI** il calcolo degli interessi resta sempre determinato su base "netta" (ovvero sul *Net Carrying Amount*), anche quando il rischio di credito dell'attività finanziaria subisce miglioramenti.

Infine, nelle rare eventualità dove non sia possibile stimare i flussi di cassa futuri il principio prevede la possibilità di utilizzare i flussi di cassa contrattuali dello strumento.

### Regole contabili di Gruppo

Il Gruppo utilizza in ogni caso -ai fini del calcolo del **CEIR**- i flussi di cassa contrattuali al netto delle perdite attese.

### Valutazione

Al pari di ogni attività finanziaria, i **POCI** sono rilevati inizialmente al *fair value*, la peculiarità di tali strumenti risiede nel fatto che il *fair value* di prima rilevazione risente delle perdite attese stimate lungo l'intera durata attesa di un'attività finanziaria (*lifetime*), scontate per il **CEIR**.

L'eventuale svalutazione effettuata successivamente alla rilevazione iniziale per i POCI non è trattata – ai fini del costo ammortizzato- alla stregua delle altre attività finanziarie classificate negli "Stage 2" e "Stage 3", nel caso dei POCI infatti il CEIR continua ad essere applicato ai flussi di cassa contrattuali al netto delle perdite attese stimate al momento della rilevazione iniziale pur in presenza di incassi diversi da quelli attesi o di revisione delle stime di ECL.

Infatti, cambiamenti favorevoli nella stima delle perdite attese *lifetime* vengono riconosciute dalla Banca come *impairment gain*, in quanto le perdite *lifetime* sono inferiori rispetto all'ammontare delle perdite attese che erano state incluse nella stima dei flussi di cassa al momento della rilevazione iniziale. Viceversa, cambiamenti sfavorevoli delle perdite attese *lifetime* verranno riconosciute come *impairment loss*, in quanto le perdite *lifetime* risultano essere superiori rispetto all'ammontare delle perdite attese precedentemente incluse nella stima dei flussi di cassa al momento della rilevazione iniziale.

In caso di rinegoziazione o modifica dei flussi finanziari contrattuali in cui la rinegoziazione o la modifica non determina l'eliminazione contabile dell'attività finanziaria deteriorata acquistata o originata, il *carrying amount* di tale ultima attività deve essere quindi ricalcolato come valore attuale dei flussi di cassa, modificati o rinegoziati, scontati per il tasso di interesse effettivo corretto per il rischio di credito [(IFRS 9 5.4.3)]. Ogni costo o *fee* sostenuto deve essere incluso nel calcolo del *carrying amount* e deve essere rilevato *pro-rata-temporis* lungo la vita dell'attività finanziaria modificata.

Infine, a differenza delle posizioni classificate negli "Stage 2" o "Stage 3" che, a seguito di un miglioramento delle condizioni creditizie della controparte, possono spostarsi rispettivamente in "Stage 1" o in "Stage 2", per le attività finanziarie **POCI** in nessun caso è possibile uscire da tale modello specifico di *impairment*, ovvero sono consentite le sole migrazioni verso lo Stage 2 che è compatibile con un modello di *impairment* basato su ECL *lifetime*.

### 9.14.2 Purchased credit-impaired – PCI

I **PCI** possono derivare da due tipi di operazioni:

1. acquisto di un portafoglio di crediti deteriorati a prezzi cosiddetti "*deep discount*" nell'ambito di una più ampia e sistematica operatività di acquisto e vendita di portafogli deteriorati;
2. acquisto di uno strumento o di un portafoglio di strumenti "una tantum" per il quale il venditore aveva già rinegoziato i termini contrattuali.

Le attività finanziarie deteriorate acquistate mediante aggregazione aziendale ai sensi dell'IFRS 3 rientrano nell'ambito di applicazione dei **PCI** IFRS9.

### 9.14.3 Originated credit-impaired – OCI

Il principio riconosce che le attività finanziarie *impaired* al momento della rilevazione iniziale si riferiscono solitamente alle attività finanziarie acquistate ("**PCI**") e in talune circostanze inusuali possono riferirsi ad attività originate ("**OCI**"). Il principio riporta un esempio di rara situazione in cui una nuova attività finanziaria può essere originata *impaired* quale la modifica sostanziale di un'attività compromessa che ha comportato l'eliminazione contabile dell'attività finanziaria originaria. In tal caso, è possibile che la modifica dia origine a una nuova attività finanziaria che è deteriorata al momento della rilevazione iniziale [**IFRS 9 B5.5.26 - BC5.216**].

Gli **OCI** possono pertanto derivare da due tipologie di operazioni:

- Modifiche sostanziali che portano alla cancellazione contabile di un'attività finanziaria ed iscrizione di una nuova: il principio IFRS 9 prevede che nei casi in cui i termini contrattuali di un'attività finanziaria vengano modificati significativamente, queste modifiche possono determinare una cancellazione contabile dello strumento con contestuale iscrizione di una nuova attività finanziaria. Tali modifiche potrebbero portare il nuovo strumento ad essere iscritto direttamente come **OCI**, quando l'esposizione originaria è classificata deteriorata.
- Concessione di nuova finanza ad una posizione già deteriorata o contabilizzata come **OCI**: la richiesta di nuova finanza da parte di una controparte deteriorata potrebbe costituire un'ulteriore fattispecie di **OCI**, sia nell'ipotesi in cui il cliente è già classificato *forborne* (ed ha in essere altri affidamenti) sia nell'ipotesi in cui il cliente non sia già classificato *forborne*.

### Regole contabili di Gruppo

**Le modifiche** che possono determinare la rilevazione di un **OCI** sono:

- la modifica della divisa di riferimento,
- modifica della controparte

nel presupposto che il cliente nuovo debitore sia deteriorato e che i finanziamenti oggetto di modifica superino il test SPPI.

Le altre fattispecie di modifica sostanziale rappresentate al par 9.13.5 che precede non rientrano nell'applicazione della definizione di OCI in quanto con esito SPPI negativo.

La **nuova finanza** origina un **OCI** in caso di concessione di nuove linee di credito - che si aggiungono all'esposizione ante modifica ovvero che comportano un incremento della complessiva esposizione per cassa del cliente - nell'ambito di accordi di ristrutturazione (ai sensi degli art. 67 e 182 L.F.) ad un cliente *non performing*. Pertanto non è tale il tiraggio di un fido pre-esistente né i rifinanziamenti ai sensi dell'art 167 del REG UE.

In entrambi i casi sopra esposti il nuovo rapporto rilevato sarà classificato *non performing forborne* con il flag **OCI**, in caso di superamento del *probation period* di 1 anno, il rapporto potrà essere classificato in *forborne performing* in stage 2. In quanto **OCI** dovrà essere calcolata una *ECL lifetime* fino alla *derecognition* dello strumento finanziario e non potrà essere classificato in stage 1 a fronte del passaggio eventuale in *bonis*; inoltre gli interessi saranno calcolati sempre sull'esposizione netta.

### Esempio di misurazione di un attività **OCI (Originated Credit Impaired)**

Si ipotizzi il caso di un finanziamento oggetto di ristrutturazione, che viene sottoposto a modifiche sostanziali che ne determinano la *derecognition*.

Potrebbe essere il caso di un finanziamento in cui avviene il cambiamento della controparte ed al quale vengono modificati il tasso e la durata. In tal caso la novazione determina la *derecognition* del finanziamento originario e l'iscrizione del finanziamento modificato, che nell'ipotesi supera il test SPPI. Il nuovo credito iscritto sarà di conseguenza valutato al costo ammortizzato e classificato come **OCI** (in quanto anche la nuova controparte è deteriorata).

Il valore di prima iscrizione del nuovo credito dovrà essere pari al *fair value* alla data di *derecognition*.

Queste le caratteristiche del nuovo credito iscritto come **OCI**:

Valore nominale: 100.

Fair value alla data di iscrizione: 68,06.

Di seguito sono esposti i flussi contrattuali del finanziamento ed il tasso d'interesse effettivo calcolato in base a tali flussi:

T	Flussi contrattuali
01/01/17	-97,00
31/12/17	5,00
31/12/18	5,00
31/12/19	5,00
31/12/20	5,00
31/12/21	5,00
31/12/22	5,00
31/12/23	105,00

EIR su flussi contrattuali:	5,53%
-----------------------------	-------

L'EIR sui flussi contrattuali è pari al 5,53%; tale tasso non sarà comunque utilizzato per effettuare contabilizzazioni.

Per contabilizzare gli interessi sarà utilizzato invece il **CEIR**, cioè il tasso di sconto che produce un valore attuale dei flussi attesi non attualizzati al netto delle perdite creditizie pari al *fair value* di prima iscrizione:

Piano post modifica		
T	Flussi attesi	VAN tasso CAEIR
01/01/17	-68,06	
31/12/17	2,76	2,72
31/12/18	2,76	2,68
31/12/19	2,76	2,64
31/12/20	2,76	2,60
31/12/21	2,76	2,57
31/12/22	2,76	2,53
31/12/23	58,06	52,31

CEIR	1,50%
------	-------

Sulla base di tali flussi attesi può essere costruito un piano di sviluppo sul tasso **CEIR**:

EIR credit adjusted		1,50%		
	Saldo inizio periodo	Int CAEIR	Cash flows	Saldo fine periodo
01/01/17	68,06			68,06
31/12/17	68,06	1,02	-2,76	66,31
31/12/18	66,31	0,99	-2,76	64,54
31/12/19	64,54	0,97	-2,76	62,74
31/12/20	62,74	0,94	-2,76	60,92
31/12/21	60,92	0,91	-2,76	59,07
31/12/22	59,07	0,89	-2,76	57,19
31/12/23	57,19	0,86	-58,06	0,00

Nell'ipotesi (teorica) in cui la percentuale di perdita attesa rimanga invariata fino alla scadenza e in cui gli incassi effettivi corrispondano a quelli attesi, verranno imputati a margine d'interesse gli ammontari indicati nella colonna "Int CAEIR" del piano di sviluppo, senza ulteriori impatti sulle rettifiche

Anche in assenza di una revisione dei flussi attesi, nel caso in cui il flusso incassato sia diverso da quello atteso, dovrà essere contabilizzato un *impairment loss/gain* per la differenza. Si ipotizzi ad esempio che, al 31.12.18, gli interessi in scadenza, attesi per 2,76, siano incassati solo per 2. Il **NCA** prima delle valutazioni di fine anno sarà pari a  $66,31 + 0,99 - 2 = 65,3$ . In tal caso sarà imputata a conto economico un'*impairment loss* pari alla differenza di 0,76. Questa scrittura riporta il **NCA** del credito al valore di 64,54 risultante dal piano, sempre valido perché la Banca non ha modificato le proprie stime di perdita.

Nel caso in cui invece la Banca, a fine 2018, decida di rivedere tali stime di perdita, portandole al 60%, verrà ottenuto un nuovo **NCA** del credito, pari al valore attuale dei nuovi flussi attesi *undiscounted*, scontati al tasso **CEIR**:

Nuova % perdita

	Nuovi flussi attesi undiscounted	NPV CAEIR
01/01/17		
31/12/17		
31/12/18		
31/12/19	2,00	1,97
31/12/20	2,00	1,94
31/12/21	2,00	1,91
31/12/22	2,00	1,88
31/12/23	42,00	38,99

Nuovo NCA al 31.12.18:

46,69

Tale revisione comporterà la rilevazione di un'ulteriore *impairment loss* di 17,85, pari alla differenza tra il nuovo NCA di 46,69 e il **NCA** precedente le svalutazioni (64,54).

Una delle caratteristiche del metodo **CEIR** è quindi rappresentata dal fatto che la rilevazione nel margine d'interesse non è influenzata né da incassi diversi da quelli attesi, né da revisioni delle stime di perdita, che saranno imputati come *impairment gains/losses*.

Tali conclusioni valgono anche per i Purchased Credit Impaired (**PCI**).

### 9.15 PRESENTAZIONE IN BILANCIO DELLE RETTIFICHE DI VALORE

Nell'informativa di bilancio tutti i fondi rettificativi dei finanziamenti per cassa sono portati in diretta riduzione degli attivi.

### 9.16 DOCUMENTAZIONE DELLA STIMA

Le stime analitiche (sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute/deteriorate) sono accuratamente documentate e ricostruibili anche ai fini delle attività di controllo interne ed esterne. La documentazione di dettaglio è conservata e tenuta a disposizione presso le Funzioni competenti, incaricate della relativa gestione.

Contenuto minimo della scheda:

- analisi *trigger* per la classificazione;
- classificazione;
- data dell'ultima riclassifica negli stati amministrativi;
- esposizione complessiva;
- *business plan*;
- garanzie;
- valutazione delle garanzie e dei costi diretti per l'escussione (sofferenze);
- *cash flow*, se la posizione non è in sofferenza;
- conclusioni circa la valutazione.

### 9.17 ALTRI ASPETTI

#### 9.17.1 Acquisizione di attivi in garanzia

Con riferimento ai crediti *non performing* garantiti da beni, la Banca procede alle azioni di recupero che investono le garanzie accessorie ai crediti. Nel corso della procedura di recupero, il credito rimane iscritto in bilancio e la valutazione dello stesso tiene conto anche del valore recuperabile, opportunamente aggiornato, dei beni posti in garanzia. Al termine della procedura di recupero, la Banca si rivaie sul ricavato derivante dal realizzo della garanzia, nel limite dell'ammontare delle proprie ragioni.

Il Gruppo non è solito procedere al *reposessing* di beni immobili posti a garanzia dei finanziamenti ipotecari, nel senso di acquisizione della proprietà a seguito di accordi consensuali o meno con il debitore con conseguente iscrizione degli immobili nell'attivo di bilancio e contestuale cancellazione dei crediti.

Il Gruppo ha costituito delle specifiche società *Real Estate Owned Company* (REOCO) che si occupano della gestione di immobili rivenienti da procedure esecutive intraprese dal Gruppo a fronte delle attività di recupero dei crediti erogati e non onorati dalla clientela. La finalità di queste società è quella di valorizzare i beni stessi, in modo da evitare che eventuali manovre speculative tipiche del mercato immobiliare possano ridurre le effettive possibilità di recupero sul credito.

In tali casi il valore recuperabile del credito dipende dal prezzo di acquisizione o di aggiudicazione della garanzia sostenuto da una società appartenente del Gruppo della società garantita. A livello di bilanci separati, la società creditrice procederà alla cancellazione del credito e registrerà l'eventuale perdita determinata rispetto alla cassa recuperata attraverso la cessione della garanzia, esattamente come avviene in caso di acquisizione della stessa da parte di un controparte esterna al Gruppo. Gli immobili, dei quali le REOCO divengono proprietarie e ne hanno la piena disponibilità, saranno iscritti nella voce di bilancio Altre Attività e rilevati inizialmente, qualora vengano acquisiti esclusivamente in prospettiva di vendita, al pari delle rimanenze secondo la disciplina dello IAS 2 e successivamente valutati al minore tra

il loro costo e il loro valore netto di realizzo. Nell'ipotesi in cui gli immobili siano detenuti direttamente ai fini della produzione di reddito per mezzo del recepimento di canoni di locazione e/o l'apprezzamento del capitale investito, gli stessi sono classificati come detenuti per finalità di investimento (in base allo IAS 40).

Si rimanda al par. 'Immobili magazzino' del cap. 3 'ATTIVITA' MATERIALI' del presente Documento per ulteriori approfondimenti circa la classificazione di immobili rivenienti da recupero crediti.

Non rientrano più nei crediti ma sono classificati nelle immobilizzazioni materiali i beni rivenienti inoltre da operazioni di leasing finanziario costituiti dai beni recuperati all'utilizzatore a seguito:

- del mancato esercizio dell'opzione di acquisto al termine del contratto;
- della definitiva chiusura dell'attività di recupero crediti conseguente alla risoluzione del contratto.

Successivamente alla rilevazione iniziale i beni acquisiti dovranno essere oggetto di perizia e/o aggiornamento di perizia con periodicità annuale, in tempo utile per la redazione del bilancio consolidato di fine esercizio.

### 9.17.2 Write-off

Se la Banca non ha alcuna ragionevole aspettative di recuperare un'attività finanziaria in tutto o in parte, il valore lordo contabile deve essere cancellato integralmente o parzialmente cancellato (**IFRS 9 5.4.4 e IFRS 9 B.5.4.9**).

Pertanto, secondo la normativa contabile, i *write-off* devono essere eseguiti quando non c'è la ragionevole aspettativa di recuperare in tutto o in parte l'asset.

Il *write-off* totale o parziale dei crediti può avvenire per due principali ragioni:

1. in conseguenza di un atto di rinuncia volontario, quando liberamente valutando la condizione finanziaria dei propri debitori si decide di stralciare parte dell'esposizione verso gli stessi per sopravvenuta inesigibilità accertata, oppure
2. quando si ritiene che il valore lordo non sia più in tutto o in parte recuperabile: tale valutazione non implica la rinuncia al credito né condiziona le iniziative di recupero ma è una presa d'atto che almeno una parte del credito non è recuperabile.

La cancellazione determina un effetto economico pari alla differenza tra il valore contabile lordo cancellato e l'eventuale fondo rettificativo ad esso associato. In caso di cancellazioni parziali, il fondo rettificativo viene eliminato fino a concorrenza del valore lordo cancellato.

Non sono ammessi gli storni di cancellazioni; eventuali recuperi relativi all'importo cancellato possono essere rilevati in contabilità solo per effetto di incassi. Degli stralci occorre mantenere evidenza in contabilità.

Le cancellazioni devono essere sottoposte ad adeguati livelli deliberativi.

Nell'operare gli stralci occorre tener presente che alcune procedure giudiziali richiedono la certificazione contabile dei valori; in altri termini il credito viene riconosciuto nella misura in cui, tramite certificazione notarile, risulti dal libro giornale del creditore. Pertanto, anche se il *write-off* rappresenta una valutazione interna e non costituisce rinuncia al credito, di fatto esso riduce l'esposizione lorda e quindi il valore contabile con cui viene riconosciuto il credito.

Pertanto è opportuno operare i *write-off* per quelle posizioni per le quali le azioni legali di recupero (insinuazione al passivo, procedura esecutiva immobiliare, ecc.) sono state già

avviate e non sono più necessarie le certificazioni contabili; infatti, eventuali *write-off* antecedenti a questa fase potrebbero compromettere le ragioni di credito della Banca.

#### **Regole contabili di Gruppo**

Il Gruppo procede ad effettuare i *write-off* totali/parziali almeno per le sofferenze con anzianità superiore a 3 anni e con un livello di svalutazione superiore al 95%.

#### **9.17.3 Spese legali per recupero crediti**

Le spese legali sostenute per l'attività di recupero crediti si riferiscono essenzialmente a due diverse tipologie:

- a) le spese del procedimento, cioè quelle somme che il legale deve versare, per conto dell'impresa, agli organi statali preposti (ad esempio il contributo unificato da versare allo stato, le spese di notifica da versare agli ufficiali giudiziari etc.);
- b) gli onorari, cioè il compenso del legale per l'attività che questi svolge per il recupero del credito.

In linea generale, entrambe tali voci di costi legali che la Banca corrisponde al proprio legale per il recupero devono fare carico al debitore, dal quale si ha appunto diritto di ottenere, oltre alla restituzione del credito oggetto dell'azione di recupero, anche la restituzione delle spese legali sostenute per tale azione.

Tuttavia, il recupero delle spese legali da parte della Banca non è assolutamente certo, essendo dipendente da due variabili:

- a) in primo luogo per le spese del procedimento, occorre che l'azione esecutiva sia fruttuosa, cioè che esistano beni del debitore pignorabili e che da essi si riesca a recuperare, oltre al credito, anche le spese legali che ha dovuto corrispondere al legale;
- b) in secondo luogo, non è detto che gli onorari del legale che il cliente è tenuto a restituire alla Banca corrispondano a quelli che la Banca ha corrisposto al legale; mentre infatti i primi sono stabiliti dalla legge, i secondi sono oggetto di un libero accordo tra la Banca e il suo legale, e quindi potrebbero essere concordati in misura superiore a quelli previsti dalla legge, che poi effettivamente si riuscirà a recuperare dal debitore.

#### **Regole contabili di Gruppo**

A prescindere dalla ripetibilità o meno le spese legali sono contabilizzate a conto economico nel rispetto del principio di competenza economica tra le altre spese amministrative.

Ciascuna spesa sarà oggetto di apposita valutazione da parte del gestore circa la ripetibilità o meno dal cliente, la relativa contabilizzazione sarà la seguente:

- le spese sostenute che risultano addebitabili in modo specifico sulla posizione oggetto di azione di recupero, in quanto esistono gli estremi giuridici per un potenziale recupero delle stesse a valere sul cliente in sofferenza, sono contabilizzate ad incremento del valore del credito in sofferenza in contropartita della voce di bilancio altri proventi di gestione;
- la recuperabilità delle spese capitalizzate a sofferenza viene successivamente valutata attraverso la valutazione del complessivo credito nei confronti del cliente in contropartita della voce economica "Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento crediti".

La Funzione di business dovrà prontamente attivarsi per la contabilizzazione di tutte le



competenze maturande e maturate ad ogni data di *reporting* e successiva conseguente valutazione.

In particolare la Funzione di business dovrà inviare alla Funzione Bilancio, con periodicità mensile entro le date definite dal Documento [1030D01549](#), l'elenco delle spese legali maturande presenti nell'applicativo EPC. Tali spese saranno rilevate tempo per tempo alla voce di conto economico "altre spese amministrative" in contropartita della voce patrimoniale "Fondi per rischi e oneri".

#### 9.17.4 Commissioni di recupero

Qualora la Banca si avvalga di un soggetto terzo per le attività di recupero dei crediti deteriorati, le commissioni corrisposte per l'attività di recupero (cd. *recovery fees*) devono essere considerate nei flussi di cassa ai fini della stima della perdita attesa.

L'IFRS 9 prevede, infatti, che nella determinazione della perdita attesa si considerino non solo i flussi derivanti dall'escussione della garanzia reale ma anche i costi connessi all'ottenimento e alla vendita del bene (**IFRS 9 B5.5.55**).

A tale scopo occorre anche considerare che una parte delle esposizioni che originariamente avevano una garanzia personale o non erano garantite, acquistano, per effetto delle azioni legali, forme di protezione reali, come ad esempio avviene con l'iscrizione delle ipoteche giudiziali sugli immobili.

#### Regole contabili di Gruppo

Le commissioni che la Banca è tenuta da contratto a corrispondere all'*outsourcer* per le attività strettamente connesse al recupero sono considerate ai fini della stima della perdita attesa. Tali costi sono considerati sia per le esposizioni non performing che per quelle performing, qualora per queste ultime sia probabile che in caso di passaggio a sofferenza possano essere affidate all'*outsourcer*.

Più in particolare sono incluse le cosiddette *recovery fees* mentre sono escluse altre tipologie di commissioni quali le *asset management fee*, le *out of court settlement fee* e le eventuali commissioni di chiusura pratica.

Le *recovery fees* sono considerate sia nelle stime di LGD utilizzate per le valutazioni statistiche di tutti gli stati amministrativi, sia nei business plan delle sofferenze, sia nelle valutazioni delle inadempienze probabili sopra soglia e diverse dalle posizioni ristrutturate (cd. piani a fasce).

#### 9.17.5 Iscrizione iniziale dei finanziamenti (condizioni fuori mercato)

I finanziamenti, al pari di tutti gli strumenti finanziari, devono essere iscritti al *fair value* al momento della rilevazione iniziale anche se successivamente sono valutati al costo ammortizzato. Il tema assume rilevanza per l'erogazione dei finanziamenti a condizioni fuori mercato.

L'importo erogato, al netto dei costi di transazione, costituisce di norma la migliore evidenza di *fair value* a meno che vi sia evidenza di valori diversi nelle transazioni di mercato sullo stesso strumento ovvero da tecniche di valutazione che si basano esclusivamente su *input* osservabili (**IFRS 9 B5.1.1-B5.1.2A e IFRS 13.57-60**). In altri termini, la differenza tra l'importo erogato al netto dei costi di transazione e il *fair value*, ovvero il *cd day 1 gain or loss*, viene iscritta a conto economico al momento della rilevazione iniziale solo per i finanziamenti classificati a livello 1 o al livello 2 secondo la gerarchia di *fair value* (si veda documento metodologico della funzione Risk Management).

Pertanto, qualora la Banca eroghi finanziamenti a condizioni fuori mercato a controparti con emissioni dotate di *rating* esterno e/o CDS quotati, l'utile o la perdita iniziale deve essere registrata in contabilità al momento della rilevazione iniziale.

La funzione che delibera l'erogazione informa la Funzione Risk Management e la Funzione Bilancio, per consentire l'analisi delle informazioni utili ai fini del corretto trattamento contabile.

#### **9.17.6 Operazioni collegate (*linked transactions*)**

In talune circostanze, i finanziamenti sono connessi ad altre operazioni e per tale ragione devono essere valutati complessivamente e non singolarmente, perché ad esempio sono (**IFRS 9 IG.B6**):

- contestuali;
- hanno la medesima controparte;
- hanno la medesima scadenza;
- si riferiscono allo stesso rischio;
- sono poste in essere l'una in contemplazione dell'altra, ovvero individualmente non hanno un'autonoma finalità economica.

È il caso, ad esempio, di operazioni di finanziamento e deposito poste in essere con la stessa controparte, nello stesso momento e con la medesima scadenza e sotto accordi di compensazione, dove con una delle due operazioni la Banca paga un tasso fisso alla controparte e con l'altra la Banca riceve un tasso variabile dalla medesima controparte. Operazioni di questo tipo devono essere contabilizzate come derivati perché soddisfano la definizione contabile di derivato.

Data la complessità contabile del tema, le Funzioni di business sottopongono operazioni della specie alla Funzione bilancio per le analisi contabili di competenza.

#### **9.17.7 Trattamento contabile delle operazioni di copertura dei rischi (*hedge accounting*)**

Si rimanda all'apposito capitolo del Documento.

### **9.18 DERECOGNITION**

#### **9.18.1 Aspetti generali**

Il termine *derecognition* indica l'eliminazione dal bilancio di un'attività o di una passività finanziaria in base ai criteri di cancellazione e alle specifiche regole per il trattamento contabile definiti dall'IFRS9.

Un'entità può cancellare un'attività finanziaria dal proprio bilancio solo se per effetto di una cessione ha trasferito i rischi e benefici connessi con lo strumento venduto, ovvero se e solo se [**IFRS9 3.2.3**]:

- a) è trasferita l'attività finanziaria e con essa sostanzialmente tutti i rischi e i diritti contrattuali ai flussi di cassa derivanti dall'attività scadono;
- b) vengono meno i benefici connessi alla proprietà della stessa.

Affinché si verifichi il trasferimento di un'attività finanziaria devono essere verificate alternativamente le seguenti condizioni [**IFRS9 3.2.4-3.2.5**]:

- a) l'entità ha trasferito i diritti a ricevere flussi finanziari dell'attività finanziaria;
- b) l'entità ha mantenuto i diritti a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria ma ha assunto l'obbligo di pagare gli stessi ad uno o più beneficiari nell'ambito di un accordo in cui tutte le seguenti condizioni siano verificate:

1. l'entità non ha nessuno obbligo di pagare somme predeterminate all'eventuale beneficiario se non quando riceve dall'attività finanziaria originaria;
2. l'entità non può vendere o impegnare l'attività finanziaria;
3. l'entità ha l'obbligo di trasferire ogni flusso finanziario che raccoglie, per conto degli eventuali beneficiari, senza ritardo rilevante. L'eventuale investimento dei flussi finanziari per il periodo intercorrente tra l'incasso e il pagamento deve avvenire solo in attività finanziarie equivalenti alla cassa e comunque senza avere nessun diritto sugli eventuali interessi maturate sulle stesse somme investite.

### 9.18.2 Elementi del trasferimento qualificanti la derecognition

Quando un'entità trasferisce un'attività finanziaria deve valutare la misura in cui essa mantiene i rischi e i benefici della proprietà dell'attività finanziaria [**IFRS9 3.2.6**].

Per poter valutare l'effettivo trasferimento dei rischi e dei benefici occorre comparare l'esposizione dell'entità cedente (prima e dopo la cessione) attraverso la variabilità nell'ammontare e nella tempistica dei *cash flow* netti dell'attività finanziaria trasferita [**IFRS9 3.2.7**]. Si ritiene che:

- l'entità cedente mantiene sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici, quando la sua esposizione alla variabilità del valore attuale dei flussi finanziari netti futuri dell'attività finanziaria non cambia significativamente in seguito al trasferimento della stessa;
- l'entità cedente trasferisce effettivamente tutti i rischi ed i benefici quando l'esposizione alle oscillazioni del valore attuale dei flussi attesi non è significativa in relazione alla variabilità legata allo strumento, antecedentemente al suo trasferimento.

In sintesi si possono verificare 3 situazioni, a cui corrispondono effetti specifici, ossia [**IFRS9 3.2.6**]:

1. quando l'entità trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà dell'attività finanziaria, essa deve eliminare contabilmente l'attività finanziaria e rilevare separatamente come attività o passività i diritti e gli obblighi derivanti dalla cessione;
2. quando l'entità mantiene sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà dell'attività finanziaria, essa deve continuare a tenere iscritta l'attività finanziaria;
3. quando l'entità non trasferisce e non mantiene sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà dell'attività finanziaria, essa deve giudicare gli elementi di controllo dell'attività finanziaria, e:
  - a) nel caso in cui non abbia il controllo, deve cancellare l'attività finanziaria e rilevare separatamente le singole attività/passività derivanti dai diritti/obblighi derivanti dalla cessione;
  - b) nel caso conservi il controllo, deve continuare a riconoscere l'attività finanziaria fino al limite del suo impegno nell'investimento.

In alcuni casi può essere semplice constatare se l'entità ha sostanzialmente trasferito o mantenuto tutti i rischi e i benefici della proprietà, in altri potrebbe essere invece necessario calcolare e confrontare l'esposizione dell'entità alla variabilità del valore attuale dei flussi finanziari netti futuri, prima e dopo il trasferimento. Il calcolo e il confronto vengono svolti utilizzando come tasso di attualizzazione un adeguato tasso di interesse corrente di mercato. Occorre prendere in considerazione qualsiasi variabilità ragionevolmente possibile nei flussi finanziari netti dando maggiore peso a quei risultati che è più probabile che si verifichino [**IFRS9 3.2.8**].

Qualora non emerga chiaramente se l'entità abbia trasferito o mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici occorre valutare se l'entità abbia mantenuto il controllo dell'attività trasferita, il controllo dipende dall'abilità del cessionario di vendere l'attività. Se il cessionario è in grado di vendere l'attività nella sua totalità ad una terza parte non correlata ed è grado di esercitare tale capacità unilateralmente e senza bisogno di imporre ulteriori restrizioni sul trasferimento, l'entità non ha mantenuto il controllo. In tutti gli altri casi l'entità ha mantenuto il controllo [**IFRS9 3.2.9**].

Con riferimento all'accertamento del trasferimento dei rischi e dei benefici della proprietà, si riportano di seguito i seguenti esempi:

- 1) esempi di trasferimento sostanziale di rischi e benefici:
  - a) la vendita incondizionata di un'attività finanziaria;
  - b) la vendita di un'attività finanziaria insieme ad un'opzione di riacquisto dell'attività finanziaria al suo *fair value* al momento del riacquisto;
  - c) la vendita di un'attività finanziaria assieme ad un'opzione *put* o *call* che è pesantemente *out of the money*.
- 2) esempi di mantenimento sostanziale di rischi e benefici:
  - a) una transazione di vendita e riacquisto laddove il prezzo di riacquisto è fisso oppure è rappresentato dal prezzo di vendita più un premio;
  - b) un accordo di prestito titoli;
  - c) la vendita di un'attività finanziaria insieme ad un *total return swap* che ritrasferisce l'esposizione al rischio di mercato all'impresa;
  - d) la vendita di un'attività finanziaria assieme ad un'opzione *put* o *call* che è profondamente *in the money*.

### **Il continuing involvement nelle attività finanziarie trasferite**

Se un'entità cedente non trasferisce interamente tutti i rischi ed i benefici connessi alla proprietà dell'attività trasferita, ma mantiene il controllo di tale attività, deve continuare a rilevare l'attività trasferita nella misura del suo *continuing involvement*. La misura del *continuing involvement* del cedente nell'attività trasferita è rappresentata dall'esposizione ai cambiamenti del valore o dei flussi finanziari dell'attività trasferita [IFRS9 3.2.16].

Per esempio:

- a) quando viene rilasciata una garanzia sull'attività trasferita, la misura di tale coinvolgimento è data dal minore tra l'ammontare dell'attività e l'ammontare massimo che l'impresa potrebbe essere chiamata a rimborsare;
- b) se l'entità cedente ha un'opzione di riacquisto dell'attività trasferita, la misura di tale coinvolgimento è rappresentata dall'ammontare dell'attività trasferita che la cedente può riacquistare.

Se l'entità continua a rilevare un'attività finanziaria in base al suo *continuing involvement*, riconosce una passività associata all'attività tale per cui, il valore di carico netto di quest'ultima (al netto cioè della passività) sia pari a:

- il costo ammortizzato dei diritti e delle obbligazioni derivanti dal trasferimento, se l'attività è misurata al costo ammortizzato;
- il *fair value* dei diritti e delle obbligazioni singolarmente rilevate, se la valutazione dell'attività avviene a *fair value* (i rispettivi *fair value* non possono essere compensati ma devono essere rilevati distintamente).

L'entità continuerà a riconoscere eventuali ricavi nella misura del suo *continuing involvement* e i costi associati alla passività [IFRS9 3.2.18].

Se il *continuing involvement* dell'entità si realizza solo su una parte di un'attività, dovranno essere allocati il valore di carico ed eventuali rivalutazioni/svalutazioni contabilizzate a patrimonio, tra l'attività cancellata e quella che continua ad essere rilevata, sulla base dei rispettivi *fair value*. La differenza tra il valore di carico allocato all'attività cancellata e l'ammontare incassato per tale attività al netto di eventuali svalutazioni/rivalutazioni contabilizzate nel patrimonio netto dovrà essere riconosciuta a conto economico. Infine se l'*asset* è valutato al costo ammortizzato, la corrispondente passività non può essere valutata al *fair value*.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di come devono essere rilevate le attività e passività a seguito dell'applicazione del *continuing involvement* [IFRS9 B3.2.13]:

- attività (in generale): con riferimento alla prima categoria, se un'entità concede una garanzia per eventuali perdite da default su un *asset* trasferito e ciò ne preclude la sua

cancellazione, l'*asset* è misurato al minore tra (a) il valore di carico e (b) l'ammontare massimo che l'entità può essere costretta a pagare. La corrispondente passività è inizialmente rilevata ad un valore pari all'ammontare della garanzia più il *fair value* del premio ricevuto per essa. Il *fair value* iniziale è riconosciuto a conto economico prorata *temporis*. Il valore di carico dell'attività può essere ridotto a seguito di *impairment*;


- attività valutata al costo ammortizzato: se un'opzione *put* venduta o un'opzione *call* acquistata dall'entità impediscono la *derecognition* di un'attività valutata al costo ammortizzato, la corrispondente passività deve essere valutata al costo (del premio ricevuto) aggiustato in base all'ammortamento della differenza tra il costo stesso ed il costo ammortizzato dell'attività trasferita alla data di scadenza dell'opzione.

Se l'attività finanziaria non viene cancellata dall'entità cedente, i derivati che rappresentano le obbligazioni o i diritti relativi all'attività ceduta, non devono essere contabilizzati, in quanto ciò implicherebbe una doppia contabilizzazione<sup>39</sup>.

### **Sintesi del processo di verifica per la *derecognition flow chart***

Il seguente *flow chart* sintetizza il processo di analisi che conduce alla cancellazione o meno di un'attività finanziaria, ed è accompagnata da una descrizione dei singoli passi da seguire:

<sup>39</sup> Ad esempio un'opzione *call* può precludere la *derecognition* dell'*asset* trasferito sul quale grava. In questo caso l'opzione non viene contabilizzata separatamente quale derivato di *trading*.



**PASSO 1:** Determinare se il diagramma di flusso potrebbe essere applicato a tutta un'attività o solamente ad una sua parte [IFRS9 3.2.2]

Il primo passo consiste nell'identificare le attività finanziarie (o parti di esse) per le quali andrebbe valutata l'opportunità di procedere allo storno dal bilancio.

La valutazione può essere applicata ai seguenti casi:

- una intera attività (ad esempio, una vendita incondizionata di una attività finanziaria);

- una partecipazione pienamente proporzionale ai flussi di cassa generati da un'attività (ad esempio, una vendita al 10% dei flussi di cassa, comprensivi di quota capitale e di quota interessi);
- i flussi di cassa, specificatamente riconosciuti di un'attività (ad esempio, la vendita della sola quota interessi);
- una partecipazione pienamente proporzionale ai flussi di cassa, specificatamente identificati di un'attività (ad esempio, la vendita del 10% della quota interessi);

**PASSO 2: Appurare se sono scaduti i diritti a ricevere i flussi di cassa generati dall'attività [IFRS 3.2.3(a)]**

Se i diritti contrattuali a ricevere i flussi di cassa generati da un'attività finanziaria (o una parte di essa) sono scaduti, oppure sono comunque andati perduti, l'attività finanziaria dovrebbe essere cancellata dal bilancio.

Questo è il caso che si verifica quando un debitore estingue la sua obbligazione pagando il creditore, ovvero quando le obbligazioni del debitore nei confronti del creditore cessano di esistere (ad esempio quando scade il termine entro il quale possono essere esercitati i diritti sottostanti un'opzione).

**PASSO 3: Appurare se l'attività è stata ceduta [IFRS9 3.2.4]**

Un'operazione si qualifica come cessione se l'entità trasferisce i diritti contrattuali a ricevere i flussi di cassa ad una terza parte, ovvero quando conserva i diritti contrattuali, ma assume l'obbligo di cedere i medesimi flussi ad un'altra parte.

TEST1: Appurare se l'entità cedente ha trasferito i suoi diritti a ricevere i flussi di cassa dell'attività **[IFRS9 3.2.4 a)]**

Alcune operazioni implicano chiaramente il trasferimento dei diritti a favore di un'altra parte. Per esempio un'entità che ha venduto un'attività finanziaria ha trasferito i suoi diritti a ricevere i flussi di cassa prodotti dall'attività. La cessione deve essere quindi valutata al Passo 4, per stabilire se rispetta i requisiti per la *derecognition* dell'attività.

TEST2: Appurare se l'entità cedente ha assunto l'obbligazione a pagare i flussi di cassa generati dall'attività ceduta **[IFRS9 3.2.4 b)]**.

Un'entità che conserva i suoi diritti contrattuali a ricevere i flussi di cassa generati da un'attività finanziaria, può anche assumere un'obbligazione contrattuale a trasferire i flussi di cassa, relativi alla stessa attività, a una o più altre entità (contratto di *pass through* **[FRS 3.2.5]**). La situazione può emergere, per esempio, se una *special purpose entity* trasferisce i diritti derivanti dall'*asset*, che continua a possedere, ad investitori terzi, mentre continua a svolgere le funzioni di servizio di incasso in relazione a queste attività. È necessario però, che siano verificate delle altre condizioni per concludere che simili contratti rispettino i criteri per configurarsi come veri trasferimenti. Pertanto per superare il *derecognition test* è necessario che:

- l'entità non abbia l'obbligo di pagare dei flussi di cassa al cessionario a meno che non riceva dei flussi di cassa equivalenti dall'*asset* trasferito;
- l'entità non possa vendere o dare in pegno l'*asset* per motivi diversi se non come garanzia dell'obbligazione del contratto di *pass through*;
- l'entità è obbligata a consegnare (al cessionario) tutti i flussi di cassa che provengono dall'*asset*, senza ritardi temporali significativi ed è soggetta a sicure restrizioni negli investimenti.

Se queste condizioni non sono rispettate, l'attività finanziaria rimarrà iscritta in bilancio

**PASSO 4: Appurare in quale misura sono mantenuti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività [IFRS9 3.2.6]**

TEST1: Appurare se l'entità cedente ha trasferito, effettivamente, tutti i rischi e benefici relativi all'attività **[IFRS9 3.2.6 a)]**.

Se l'entità ha trasferito effettivamente tutti i rischi e i benefici che stanno in capo alla proprietà (ad esempio una vendita incondizionata di un'attività finanziaria), l'entità elimina l'attività dal bilancio.

Il trasferimento dei rischi e dei benefici è valutato sulla base del grado di esposizione dell'entità, prima e dopo il trasferimento, con riferimento alla variabilità nell'ammontare delle distribuzioni dei flussi di cassa che verosimilmente si presentano nella realtà [IFRS9 3.2.7]. Nella maggior parte dei casi risulterà chiaro se l'entità ha trasferito effettivamente tutti i rischi e i benefici, senza la necessità di ricorrere ad una valutazione diretta [IFRS9 3.2.8]. Se effettivamente tutti i rischi e i benefici sono stati trasferiti, l'attività viene stornata dal bilancio.

Se invece l'entità non ha trasferito, nella sostanza, tutti i rischi e i benefici, deve essere eseguito il Test 2.

TEST2: Appurare se l'entità ha conservato, effettivamente, tutti i rischi e benefici relativi all'attività [IFRS9 3.2.6 b)].

Se l'entità ha conservato effettivamente tutti i rischi e benefici, relativi al possesso dell'attività, l'entità continua a rilevare in bilancio l'attività.

Se l'esposizione del cedente (nei confronti dell'attività) non è sostanzialmente cambiata, come risultato del trasferimento, allora l'entità conserva effettivamente tutti i rischi e benefici e non deve procedere allo storno dell'attività.

Per esempio, questo potrebbe essere il caso di un'operazione di pronti contro termine, dove il prezzo di riacquisto è dato dal prezzo di vendita più il compenso per il prestatore, o dove la vendita di un'attività finanziaria è accompagnata da un *total return swap* che trasferisce in pieno l'esposizione nuovamente in capo al cedente. Se l'entità non ha sostanzialmente mantenuto tutti i rischi e i benefici, deve essere eseguito il Test 3.

TEST3: Appurare se l'entità ha mantenuto il controllo dell'attività [IFRS9 3.2.6 (c) e IFR9 BC23.12].

Se l'entità non trasferisce né conserva effettivamente tutti i rischi e i benefici relativi al possesso dell'attività, l'entità deve valutare se ha conservato il controllo dell'attività.

Il controllo trova fondamento nella effettiva capacità del cessionario di vendere l'attività. Il cessionario ha questa capacità se può vendere integralmente l'attività, in modo unilaterale, a favore di una terza parte non collegata senza la necessità di imporre ulteriori restrizioni al trasferimento [IFRS9 3.2.9].

Il punto da chiarire è cosa il cessionario sia in grado di fare nella realtà e non quali diritti contrattuali abbia. Un cessionario ha l'effettiva capacità di vendere l'attività se essa viene negoziata in un mercato attivo, in modo tale che il cessionario possa acquistare l'attività sul mercato, per poi, se necessario, trasferirla nuovamente al cedente. Infatti il diritto contrattuale a disporre di un'attività è nella realtà assai ristretto, se manca un mercato per quella stessa attività.

Se l'entità ha perso il controllo, l'attività viene eliminata dal bilancio.

Se l'entità ha conservato il controllo, l'attività rimane iscritta in bilancio, finché dura il suo coinvolgimento in merito alla stessa.

Con riferimento al test che deve essere condotto in merito alla verifica del trasferimento o meno di tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà dell'asset si veda il successivo esempio. Come detto in precedenza lo IFRS9 3.2.7 richiede che si debba calcolare e confrontare l'esposizione dell'entità alla variabilità del valore attuale dei flussi futuri finanziari netti, prima e dopo il trasferimento, utilizzando tassi di mercato correnti. Nell'effettuare tale confronto le ipotesi (ovvero gli scenari) che devono essere considerate sono tutte quelle ragionevolmente



possibili, attribuendo però una maggiore ponderazione a quelle ipotesi le cui probabilità di accadimento sono stimate maggiori. Più specificatamente un'entità effettua la verifica sull'avvenuto trasferimento dei rischi e dei benefici dell'attività finanziaria valutando la significatività della quota di variabilità nella tempistica e nell'ammontare dei cash flow netti che continua a detenere a seguito del trasferimento rispetto alla variabilità complessivamente posseduta dall'attività finanziaria medesima prima del trasferimento.

### Esempio

L'entità A (cedente) realizza un'operazione di cessione e successiva cartolarizzazione di un portafoglio di crediti in sofferenza con una società veicolo costituita ai sensi della Legge 130/99. A seguito di tale operazione l'entità detiene il 5% del valore nominale di ciascuna classe di titoli emessi dal veicolo (in conseguenza della *retention rule*, prevista dall'articolo 405 del Regolamento (UE) n. 575/2013).

Ai fini della verifica dell'effettivo trasferimento dei rischi e benefici richiesta al passo 4 occorre effettuare il Test 1. Lo scopo di tale *test* è quello di verificare appunto che, dopo la cessione e cartolarizzazione, la variabilità della entità cedente non è più significativa comparata con la variabilità nell'ammontare e tempistica dei flussi di cassa associati al portafoglio originario di sofferenze. In particolare i seguenti aspetti sono stati presi in considerazione:

- il modello dei flussi di cassa della cartolarizzazione viene definito secondo le caratteristiche della operazione;
- partendo dai *business plan* attesi di incassi, estrapolati dai *database* dell'entità cedente, diversi scenari di flussi di cassa sono stati modellizzati e sono stati applicati alla cartolarizzazione; i differenti scenari simulati generano quindi una variabilità negli ammontari e nella tempistica sia del portafoglio di crediti ceduti che delle *notes* detenute;
- per ciascun scenario il valore attuale dei flussi di cassa è calcolato utilizzando un appropriato tasso di sconto;
- le probabilità di accadimento sono assegnate a ciascun scenario considerando la variabilità storica nei recuperi, attribuendo una più elevata probabilità agli scenari che hanno una maggiore probabilità di accadimento;
- la misura della variabilità, la deviazione standard del valore attuale dei flussi di cassa è calcolata con riferimento sia al portafoglio di crediti ceduti che delle *notes* detenute;
- la deviazione standard del *present value* delle *notes* detenute è alla fine confrontata con la deviazione standard del *present value* del portafoglio di sofferenze prima della cessione, al fine di verificare se c'è stato un significativo cambiamento del rischio dell'entità cedente, quest'ultimo misurato come la variabilità nell'ammontare e nelle tempistiche dei flussi di cassa derivanti dalla operazione di cessione.

L'indicatore finale (*retention ratio* formula) utilizzato per misurare l'ammontare del rischio trattenuto è dato dal rapporto tra la deviazione standard del *Net Present Value* (NPV) delle *notes* detenute e la deviazione standard del NPV dell'intero portafoglio cartolarizzato:

$$\frac{\sigma \text{ (NPV notes detenute)}}{\sigma \text{ (NPV portafoglio cartolarizzato)}}$$

I fattori di rischio chiave rappresentativi delle performance del portafoglio cartolarizzato e che sono stati presi in considerazione sono i seguenti:

#### 1. **Volatilità degli incassi totali:**

- a) cambiamenti negli incassi totali (positivi e negativi) rispetto alle previsioni indicate nei *business plan*, espressi in termini percentuali rispetto al valore lordo di bilancio;
- b) per ciascuno scenario la percentuale di cui al punto a) viene applicata agli incassi periodici del caso base.

#### 2. **Ritardi nei tempi di incasso:**

- a) sono considerate le differenti vite medie ponderate degli incassi del caso base (sia positive sia negative);
- b) per ciascuno scenario, una variazione nella vita media ponderata è applicata costantemente agli incassi del caso base;
- c) la media ponderata dei tempi di recupero di ciascuno scenario è stata spostata di un tempo costante pari ad un anno per essere applicata alla distribuzione dei recuperi del caso base.

Sulla base dei *Key risk driver* e degli scenari sopra indicati viene calcolato per ciascuno scenario il *Net Present Value* del portafoglio e delle notes detenute.

Se sulla base di tali analisi il *risk retention ratio* non supera il 10% allora l'entità A ha sostanzialmente trasferito tutti i rischi e benefici del portafoglio cartolarizzato.

### **Regole contabili di Gruppo**

Ai fini della valutazione del trasferimento sostanziale di tutti i rischi e benefici, il Gruppo utilizza un *retention ratio* massimo del 10% con una tolleranza di 2% per le sole operazioni di maggiore complessità.

Qualora la variabilità trattenuta sia inferiore a tale *ratio*, l'entità conclude di non aver mantenuto "sostanzialmente" tutti i rischi e i benefici connessi alla cessione e successiva cartolarizzazione delle sofferenze, procedendo quindi alla cancellazione dei crediti dal proprio bilancio.

9.19 TABELLA DI SINTESI

STATO AMMINISTRATIVO	CLASSIFICAZIONI (1)	DEFAULTED	IMPAIRED	FORBORNE	VALUTAZIONE
PERFORMING	BONIS	N/A			Statistica(3) mediante utilizzo di parametri di rischio PD e LGD
	Finanziamenti non scaduti/sconfinati				
	Finanziamenti scaduti/sconfinati tra 0 e 30 gg				
	Finanziamenti scaduti/sconfinati tra 31 e 60 gg				
	Finanziamenti scaduti/sconfinati tra 61 e 90 gg				
NON PERFORMING	Rinegoziazioni/Rifinanziamenti non forborne				Statistica per le posizioni con saldo < €500 mila. Analitica effettuata dai gestori per le posizioni sopra tale soglia
	SOFFERENZE				
	Fallimento	V	V		
	Amministrazione straordinaria	V	V		
	Concordato preventivo	V	V		
	Concordato preventivo	V	V		
	Liquidazione Coatta amministrativa o giudiziale	V	V		
	Procedura di liquidazione dei beni	V	V		
	Altro	V	V		
	Liquidazione volontaria	V	V		
	Amministrazione straordinaria (2)	V	V		
	Concordato preventivo in continuità aziendale	V	V		
	Concordato preventivo in bianco	V	V		
	Procedure di composizione della crisi (piano e accordo); procedura di liquidazione dei beni	V	V		
	INADEMPIENZE PROBABILI				
	Concessioni ad esposizioni scadute deteriorate	V	V		
	Concessioni ad esposizioni originariamente in bonis e successivamente declassate tra le esposizioni scadute deteriorate	V	V		
	Altro:Tutte le casistiche legate all'improbabilità di recupero del credito in assenza di realizzo delle garanzie; Crediti in corso di ristrutturazione, mancato rispetto di piani di rientro o accordi di ristrutturazione per esposizioni under probation etc	V	V		
SCADUTI E/O SCONFINANTI	Accordo di ristrutturazione ex art.182 bis L.F.	V	V		Statistica per le posizioni con saldo < €500 mila. Analitica effettuata dai gestori per le posizioni sopra tale soglia
	Piano di risanamento ex art. 67 comma d) L.F.	V	V		
	Esposizioni che rispettano la soglia di rilevanza e scadute e/o sconfinite per un periodo > 90gg	V	V		

Note

- (1) La colonna "classificazioni" include eventuali casistiche riconducibili principalmente a procedure concorsuali e accordi ex Legge Fallimentare che possono essere incardinate nei vari livelli di deteriorato. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo
- (2) Il presupposto per il mantenimento tra gli "impieghi vivi" delle controparti sottoposte alla procedura è il sussistere di concrete prospettive di risanamento e ripristino delle condizioni di solvibilità
- (3) La statistica è applicata alle posizioni rilevanti per le quali non sono state individuate elementi oggettivi di perdita ed alle posizioni non rilevanti

ALLEGATO 2

## **POLICY CONTABILE**

### **Impairment degli strumenti finanziari rappresentati da titoli**

## 8.1 - PREMESSA

Il presente capitolo ha l'obiettivo di disciplinare, così come previsto dai Principi Contabili Internazionali ed in particolare dallo IFRS 9, i criteri di calcolo e di contabilizzazione della perdita attesa per le esposizioni aventi la forma tecnica dei titoli. Più in particolare, considerando che la perdita attesa non va determinata per le attività finanziarie classificate nel portafoglio FVTPL, essendo una componente già contenuta nelle plus/minus di valutazione, e per gli strumenti di capitale, in quanto classificati nel portafoglio FVTPL o nel portafoglio OCI, la presente policy tratta i titoli classificati nei portafogli:

1. **Costo ammortizzato**, ovvero titoli che sono detenuti nell'ambito di un business model HTC (Held to Collect), ovvero un modello di business i cui obiettivi sono raggiunti attraverso l'incasso di flussi contrattuali e che non falliscono il test SPPI (Solely Payment of Principal and Interest) (IFRS 9.4.1.2);
2. **FVTOCI** (Fair Value Through Other Comprehensive Income), ovvero titoli che sono detenuti nell'ambito di un business model HTC&S (Held to Collect and Sell), ovvero un modello di business i cui obiettivi sono raggiunti sia attraverso l'incasso di flussi contrattuali che tramite la vendita di attività finanziarie e che non falliscono il test SPPI (Solely Payment of Principal and Interest) (IFRS 9.4.1.2A).

Per maggiori dettagli sui criteri di classificazione si rimanda al capitolo 5.

Per la valutazione dei crediti, delle garanzie rilasciate e degli impegni ad erogare fondi si rimanda al capitolo 9.

## 8.2 - ASPETTI GENERALI

I requisiti per la classificazione delle esposizioni deteriorate ai fini della qualità del credito si applicano anche alle esposizioni nella forma tecnica dei titoli ad eccezione di quelli classificati nel portafoglio *held for trading*. Ne consegue che i titoli misurati al costo ammortizzato ovvero al *fair value through other comprehensive income*, qualora sussistano i presupposti, sono classificati come deteriorati negli stati amministrativi del past due, inadempienze probabili e sofferenze.

## 8.3 - TITOLI NON DETERIORATI

### 8.3.1 Criteri di classificazione dei titoli non deteriorati ai fini del calcolo della perdita attesa

I titoli non deteriorati devono essere allocati in 2 diversi sub-portafogli, a seconda che abbiano subito o meno una variazione significativa del rischio di credito rispetto all'origine (**IFRS 9 5.5.9**). La classificazione assume rilevanza, oltre che quale evidenza del profilo di rischio, ai fini della determinazione delle rettifiche di valore.

Più in particolare il portafoglio *performing* è suddiviso come segue:

- **Stage 1:** i titoli non deteriorati che non hanno subito una variazione significativa del rischio di credito rispetto all'iscrizione iniziale; a tali posizioni si applica un modello di valutazione di perdita attesa a 12 mesi (**IFRS 9 Appendice A**);
- **Stage 2:** i titoli non deteriorati che hanno subito una variazione significativa del rischio di credito rispetto all'iscrizione iniziale; a tali posizioni si applica un modello di valutazione di perdita attesa *lifetime* (si veda infra) (**IFRS 9 Appendice A**).

### Regole contabili di Gruppo

Il modello di *stage allocation* viene applicato tenendo conto dei singoli acquisti. Infatti la

data del singolo acquisto è rilevante al fine di verificare se vi sia stata o meno una variazione significativa del rischio di credito rispetto ad essa; in caso di vendite ai fini della *stage allocation* viene assunta una movimentazione secondo la logica FIFO. Pertanto, ad una data di reporting, il titolo può essere composto di parti acquistate in date differenti, così come risultanti dall'applicazione del criterio FIFO, e che pertanto potrebbero aver subito variazioni di rischio di credito differenti dalla data di acquisto alla data di reporting. Ne consegue che per un titolo non deteriorato vi possono essere contestualmente, porzioni in stage 1 e porzioni in stage 2.

### Regole contabili di Gruppo

Ai fini della *stage allocation* il Gruppo utilizza un approccio quali/quantitativo; in particolare sono allocate in stage 2 i titoli o le porzioni di titoli per le quali è attivo almeno uno dei seguenti indicatori:

- Variazione di PD cumulata *lifetime forward looking* tra data di *reporting* e data di *origination* (**IFRS 9 5.5.9**) superiore ad una data soglia: per gli emittenti corporate la curva PD pluriennale è quella corporate stimata interamente dalla Banca; per le emissioni governative la curva PD pluriennale è quella elaborata sulla base delle matrici Moody's dei default a 1 anno dei titoli di stato; le PD cumulate oggetto di confronto si basano sullo stesso modello utilizzato ai fini ECL (es: definizione di PD PIT (*Point in Time*) e scenari macroeconomici); per le esposizioni antecedenti al 1 gennaio 2018, la PD cumulata *lifetime* ad *origination* non tiene conto degli scenari prospettici; al fine di ottenere un risultato di classificazione univoco viene utilizzata una PD cumulata risultante dalla media ponderata delle PD cumulate calcolate per i singoli scenari prospettici utilizzando come pesi le probabilità degli scenari; le esposizioni sono classificate in stage 2 se il *ratio* tra la PD cumulata *lifetime forward looking* alla data di *reporting* rispetto a quella alla data di *origination* supera una data soglia di significatività pari, sia per titoli corporate che per quelli governativi, a quella utilizzata per le esposizioni corporate sotto forma di finanziamenti;
- titoli che presentano cedole o capitale scaduti da oltre 30gg.

Il Gruppo adotta la *low credit risk exemption* (IFRS 9 5.5.10) a fini della *stage allocation*; pertanto sono considerati in stage 1 tutti i titoli che alla data di reporting hanno rating *investment grade* ovvero un rating pari o superiore BBB- di S&P, a prescindere dalla variazione del rischio di credito; quest'ultima, pertanto, rileva ai fini dello staging solo nel caso in cui il rating alla data di reporting sia *sub investment grade*.

Le entità del Gruppo che non dispongono di modelli interni adottano modelli semplificati ma coerenti con le linee guida rappresentate e condivisi con le funzioni *risk management* e bilancio di Capogruppo.

I risultati della *stage allocation* sono aggiornati con periodicità mensile al fine di soddisfare le esigenze di reportistica interna ed esterna.

Le esposizioni che alla precedente data di reporting erano classificate in stage 2 e per le quali alla corrente data di reporting risulti che non vi è stata variazione significativa del rischio di credito rispetto all'iscrizione iniziale, ovvero hanno riacquisito un *rating investment grade*, sono riallocate nello stage 1.

### 8.3.2 Modalità di determinazione della perdita attesa

Il criterio del costo ammortizzato implica che le attività finanziarie sono misurate al valore di iscrizione iniziale meno i pagamenti in linea capitale, più/meno l'ammortamento cumulato della differenza tra il valore di iscrizione iniziale e il valore a scadenza derivante dall'utilizzo del metodo del tasso di interesse effettivo e rettificato del fondo svalutazione (IFRS 9 Appendice A). Per i finanziamenti misurati al costo ammortizzato, pertanto, la definizione di costo ammortizzato coincide con quella di valore netto contabile.

Il criterio del FVTOCI implica che le attività finanziarie sono misurate al fair value e che le plus/minus da valutazione sono iscritte, fino a quando l'attività finanziaria non viene cancellata in un'apposita riserva di patrimonio netto valutazione, ad eccezione delle rettifiche e delle riprese di valore ed degli utili e perdite su cambi (**IFRS 9 5.7.10**).

In entrambi i casi (**IFRS 9 5.5.2**), la perdita attesa (ECL) è determinata come media ponderata della stima delle perdite su crediti (**IFRS 9 B5.5.28**) e si fonda su un approccio prospettico (*forward looking*). L'utilizzo di un approccio prospettico implica che le valutazioni devono basarsi su valori futuri determinati tenendo conto del tipo di relazione con le principali variabili macro economiche (PIL, tasso di disoccupazione, tassi di interesse, ecc.). In altri termini nella valutazione dei titoli i parametri statistici (nel caso di specie solo la PD), i flussi di cassa, devono essere considerati non solo sulla base delle evidenze storiche e dei valori correnti, ma tenendo anche conto dell'evoluzione futura.

Come sopra riportato la perdita attesa per i titoli è determinata solo una volta definita la classificazione. Infatti, il modello utilizzato per la determinazione della perdita attesa dipende innanzitutto dalla classificazione delle esposizioni tra *performing* e *non performing* e, per le prime, dalla classificazione negli stage 1 e 2. Più in particolare la perdita attesa per le esposizioni *performing* in stage 1 è determinata su un orizzonte di 12 mesi (**IFRS 9 5.5.5**) mentre per le esposizioni *performing* in stage 2 e per le esposizioni *non performing* (cd. stage 3) è determinata secondo un approccio *lifetime* (ovvero tenendo conto dell'intera vita attesa residua).

### 8.3.3 Approccio *forward looking*

L'approccio *forward looking* previsto dall'IFRS 9 ai fini della determinazione della perdita attesa è un aspetto centrale del modello valutativo e deve permeare l'intero processo valutativo descritto nei paragrafi che seguono.

#### Regole contabili di Gruppo

In particolare, l'approccio *forward looking* è applicato ai parametri statistici, utilizzati per le posizioni *performing*.

Poiché la perdita attesa è stimata come media ponderata di un range di possibili risultati, i parametri statistici sono corretti per tener conto di almeno 3 scenari economici che coprono un orizzonte futuro di almeno 3 anni:

- a) Base;
- b) Negativo;
- c) Positivo.

Gli scenari, che sono forniti da uno o più riconosciuti soggetti esterni, considerano almeno le seguenti variabili macroeconomiche:

- PIL Italia;
- Tassi di interesse;
- Tasso di disoccupazione;
- Prezzo degli immobili commerciali e residenziali;
- Inflazione;
- Indici azionari.

Agli scenari sono associate probabilità di accadimento desunte dalle distribuzioni fornite dai soggetti esterni.

Viene stimata la sensitivity dei parametri statistici alle variabili macroeconomiche.

In particolare di seguito si riportano le associazioni parametro statistico/variabile macroeconomica:

- PD: PIL Italia, tasso di disoccupazione, tassi di interesse, inflazione, prezzo degli

- immobili commerciali e residenziali e indici azionari;
- LGD e *cure/danger rates*: PIL Italia;

Poiché non vi è una relazione lineare<sup>1</sup> tra la PD e la variabile macroeconomica, la misura del parametro non è calcolata sulla base della media ponderata delle variabili macroeconomiche e utilizzando come pesi le rispettive probabilità, bensì sono determinate distinte misure del parametro. La media ponderata, in detti casi, avviene a livello di perdita attesa.

Per le proiezioni dei parametri oltre l'orizzonte massimo disponibile (3 anni) si considera un approccio *mean reverting*, ovvero la convergenza del parametro verso il valore medio di lungo termine.

### 8.3.4 Determinazione della perdita attesa per i titoli non deteriorati

I titoli *performing* sono oggetto di valutazione secondo il modello *expected credit losses*. Il modello, come sopra richiamato, è applicato allo stage 1 e allo stage 2 rispettivamente secondo una logica a 12 mesi e *lifetime*. In particolare:

- la perdita attesa a 12 mesi è definita come la porzione di perdita attesa *lifetime* che risulta da eventi di default che possono accadere entro i 12 mesi dalla data di reporting (IFRS 9 Appendice A);
- la perdita attesa *lifetime* è definita come la perdita attesa che risulta da tutti i possibili eventi di default lungo la vita attesa dello strumento finanziario (IFRS 9 Appendice A).

Ai fini del calcolo della perdita attesa la durata massima è 12 mesi per lo stage 1 e quella massima da regolamento del titolo vper lo stage 2 (inclusiva delle opzioni di estensione) (IFRS 9 5.5.19 e IFRS 9 B5.5.38).

Di seguito sono descritti i modelli base per la determinazione della perdita attesa dello stage 1 e dello stage 2 per ciascuno scenario macroeconomico. Successivamente, per entrambi gli stage, è descritto il passaggio dalla perdita attesa relativa al singolo scenario alla media ponderata delle perdite attese relative ai singoli scenari.

Le formule base per determinare la perdita attesa relativa al singolo scenario dei titoli inclusi nello stage 1 e stage 2 sono rappresentate di seguito:

#### Regole contabili di Gruppo

Il modello per il calcolo della perdita attesa sul portafoglio titoli è analogo a quello per il portafoglio crediti (si veda capitolo 9). In particolare la perdita attesa viene calcolata attraverso le due espressioni seguenti per la perdita misurata rispettivamente su orizzonte 12 mesi e *lifetime*:

#### STAGE 1

$$ECL_{1Y} = \frac{\sum_{n=1}^{N_{1Y}} MPD_{t_{n-1},n} * LGD * EAD_{t_n}}{(1 + EIR)^{(t_n - t_0)/365}}$$

#### STAGE 2

<sup>1</sup> Cfr. lo staff paper ITG - Incorporation of forward-looking scenarios dell'11 dicembre 2015.



$$ECL_{lifetime} = \frac{\sum_{n=1}^N MPD_{t_{n-1},n} * LGD * EAD_{t_n}}{(1 + EIR)^{(t_n - t_0)/365}}$$

dove vale:

$t_0$  = reporting date;

$t_n$  = data dei flussi di cassa del piano di ammortamento dell'esposizione

$N_{1Y}$  = flusso di cassa immediatamente successivo o pari alla scadenza 1Y;

$N$  = numero complessivo di flussi di cassa del piano di ammortamento;

$MPD_{t_{n-1},n}$  rappresenta la probabilità di default marginale tra due intervalli di tempo consecutivi

$LGD$  è la loss given default;

$EAD_{t_n}$  è il nominale alla fine del periodo  $t_n$

$EIR$  è il tasso di attualizzazione

Le stime di PD e LGD multi-periodale sono aggiustate per incorporare le informazioni PIT e forward-looking tramite l'utilizzo di diversi scenari macro-economici. Come per il portafoglio crediti, la perdita attesa è quindi ottenuta come media delle perdite attese ponderata per la probabilità di accadimento degli scenari (si veda infra).

Le probabilità di default multi-periodali utilizzate sono le stesse che vengono considerate nel calcolo della perdita attesa del portafoglio crediti sui segmenti Corporate, Banche e Governi in base alla tipologia di emittente del titolo.

In particolare per titoli associati a controparti di tipo Corporate le probabilità di default sono state stimate a partire dalla base dati storica della banca attraverso una procedura di fitting dei tassi di default osservati con la funzione di distribuzione di tipo Weibull.

Invece il modello per la stima della PD multi-periodale dei segmenti Governi e Banche è stato sviluppato a partire da dati provenienti da fonti esterne (Moody's) attraverso la metodologia basata sull'utilizzo di matrici di transizione (approccio basato sulle catene di Markov omogenee). Le curve di PD multi-periodali del segmento Corporate sul portafoglio crediti sono state stimate utilizzando come driver di clusterizzazione l'anzianità del credito; per il portafoglio titoli si considera sempre la curva stimata per la vintage 1. Le curve di PD multi-periodali sono poi state corrette attraverso l'integrazione delle informazioni PIT (2 anni) e forward-looking relative allo scenario macroeconomico del segmento Corporate.

La LGD multi-periodale del portafoglio titoli è posta al 45% per ciascuna tipologia di emittente. Tale valore di LGD è considerato costante (LGD lifetime flat) fino alla scadenza di ciascuna transazione.

L'EAD considerata è pari al valore nozionale del titolo. Se è previsto un piano di rimborso tale esposizione decresce nei tempi successivi alla reporting date sulla base dei flussi di cassa sottostanti il piano.

Dalla perdita attesa stimata per singolo scenario si passa poi alla media ponderata della perdita attesa dei singoli scenari. La media ponderata, infatti, non viene calcolata a livello di variabile macroeconomica (media ponderata dei valori della variabile economica utilizzando come pesi la probabilità dei singoli scenari); eventuali fattori di non linearità dei parametri

statistici potrebbero comportare distorsioni. Quanto di seguito riportato si riferisce sia allo stage 1 che allo stage 2.

### 8.3.5 Approccio *forward looking* e scenari macroeconomici

#### Regole contabili di Gruppo

Il collegamento tra scenari macroeconomici e stima della perdita attesa è realizzato calcolando la perdita attesa come media ponderata dei parametri generati con i diversi scenari. In particolare si seguono le procedure di seguito descritte:

1. Si considerano i valori previsionali di fattori macroeconomici ritenuti rilevanti per la stima dei fattori di rischio della banca con un orizzonte temporale futuro di 3 anni sotto diversi scenari;
2. Tali valori vengono utilizzati come input di opportuni modelli, sviluppati internamente dalla Banca, al fine di incorporare le informazioni macroeconomiche e forward-looking nei parametri di rischio PD e LGD;
3. La perdita attesa è calcolata relativamente a ciascuno scenario, considerando le PD 12 mesi/multi-periodali e la LGD aggiustate secondo quello specifico scenario.
4. A partire dalle perdite attese relative a ciascuno scenario, la perdita attesa è determinata come media delle perdite relative ponderata per la probabilità di accadimento di ogni scenario.

Questo approccio permette di considerare eventuali non linearità nella relazione tra fattori macroeconomici, parametri di rischio e perdita attesa. La perdita attesa per ciascuna transazione può essere espressa come:

$$ECL = \sum_{i=1}^3 ECL_i * PA_i = ECL_1 * PA_1 + ECL_2 * PA_2 + ECL_3 * PA_3$$

dove vale:

$$ECL_i = (\sum_{t=1}^T MPD_{ti} * LGD_{ti} * EAD_t * D_t)$$

$ECL_i$ : perdita attesa calcolata utilizzando i parametri di rischio aggiustati secondo lo scenario i-esimo

$PA_i$ : probabilità di accadimento dello scenario i-esimo

$MPD_{ti}$ : probabilità di default marginale multiperiodale aggiustata con informazioni PIT e Forward- dello scenario i-esimo

$LGD_{ti}$ : Loss Given Default aggiustata con informazioni PIT e Forward-looking dello scenario i-esimo

### 8.3.6 Trattamento contabile della perdita attesa

Le rettifiche e le riprese di valore su titoli, classificati al costo ammortizzato ovvero nel portafoglio FVTOCI, sono contabilizzate a conto economico.

Le rettifiche e le riprese di valore su titoli classificati al costo ammortizzato sono contabilizzate in contropartita di un fondo rettificativo; il titolo è quindi rappresentato in bilancio al netto di tale fondo rettificativo (IFRS 9 Appendice A).

Le rettifiche e le riprese di valore su titoli classificati nel portafoglio FVTOCI sono contabilizzate in contropartita alla riserva valutativa (**IFRS 9 5.5.2**); il titolo è quindi sempre rappresentato in bilancio al *fair value*.

## 8.4 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA PERDITA ATTESA PER I TITOLI DETERIORATI

### 8.4.1 I triggers di deterioramento dell'IFRS 9

Un'attività finanziaria è deteriorata quando si sono verificati uno o più eventi che hanno un effetto negativo (*detrimental impact*) sui futuri flussi di cassa attesi. Tra gli eventi che sono considerati dall'IFRS 9 come dannosi, vi sono i seguenti:

- a) significative difficoltà finanziarie del debitore;
- b) una violazione del contratto, quale un inadempimento o una scadenza non rispettata;
- c) per ragioni economiche o contrattuali relative alle difficoltà finanziarie del debitore, il creditore estende al debitore una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
- d) sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
- e) la scomparsa da un mercato "attivo" dell'attività finanziaria dovuta a difficoltà finanziaria;
- f) l'acquisto o la creazione dell'attività finanziaria con grossi sconti che riflettono le perdite su crediti sostenute.

Il principio evidenzia inoltre che:

- la scomparsa di un mercato attivo dovuta al fatto che gli strumenti finanziari dell'entità non sono più negoziati pubblicamente (*delisting*) non costituisce evidenza di riduzione di valore;
- il *downgrade* del debitore non costituisce di per sé evidenza di riduzione di valore, sebbene possa diventarlo congiuntamente ad altre informazioni disponibili;
- il declino del *fair value* dell'*asset* al di sotto del suo costo ammortizzato non rappresenta necessariamente un'evidenza di riduzione di valore (ad esempio, la diminuzione del *fair value* di uno strumento di debito attribuibile all'incremento dei tassi d'interesse *risk-free*).

#### 8.4.2 Definizione delle diverse categorie di NPEs

La circolare 272 prevede il passaggio a tre categorie di attività finanziarie deteriorate:

- sofferenze;
- inadempienze probabili;
- esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

La somma delle tre classi (Sofferenze, Inadempienze Probabili ed Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate) coincide con la definizione di attività deteriorata inclusa nella normativa rilevante.

La classe delle esposizioni scadute deteriorate accoglie le esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni superiori alla soglia di materialità successivamente definita.

#### 8.4.3 Perdita attesa dei titoli deteriorati

Nei casi più rari in cui il titolo è classificato come deteriorato la perdita attesa è determinata avendo a riferimento transazioni di mercato, perizie di terzi indipendenti, ecc.



## IFRS 9 – Simulazione impatti FTA

14 Marzo 2018



**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472



## Sintesi impatti FTA IFRS 9

	(Dati in mln)		
	Riserve di utili (a)	Riserve valutative (b)	Patrimonio netto (a+b)
Impairment PE	-242	0	-242
Impairment NPE	-1.104	0	-1.104
Impairment titoli	-22	20	-2
Titoli di capitale OCI election	48	-48	0
Titoli/crediti da AC a FVTPL	33	0	33
Titoli da AFS ad AC	0	103	103
Altri effetti	0	-1	-1
<b>Totale</b>	<b>-1.287</b>	<b>74</b>	<b>-1.212</b>

Dato  
comunicato al  
mercato

Di cui in regime transitorio	(*)	-1.367
Di cui impatto immediato	(**)	155
		<b>-1.212</b>

**CET1**  
Phased in 2018: +14bps  
Fully phased: -230bps

(\*) Si applicano % di phase in fino al 2022; nel 2018 l'impatto da impairment rileva per il 5%

(\*\*) Trattasi di effetti non assoggettati a regime di phase-in e che pertanto rilevano pienamente dal 1.1.2018

❑ Gli effetti sono tuttora in corso di contabilizzazione e potrebbero emergere differenze che si stima non essere significative (es: calcolo tramite gli applicativi contabili in corso di test)



## Impatto impairment performing

(Dati in mln)


	$\Delta$	EAD	Incidenza portafogli
Stage 1	91	60.034	79%
Stage 2	-333	16.400	21%
<b>Totale performing</b>	<b>-242</b>	<b>76.434</b>	

- ☐ L'impatto positivo dello stage 1 è riconducibile in larga parte alla riduzione della perdita attesa per quelle esposizioni di durata contrattuale residua inferiore all'anno e alla modifica della PD per adeguamento ad orizzonte di 2 anni e a scenari prospettici
- ☐ L'impatto negativo dello stage 2 è riconducibile all'applicazione della perdita attesa *lifetime*
- ☐ Lo stage 2 è individuato utilizzando alcuni indicatori previsti dalla normativa e ritenuti rilevanti per il Gruppo, ovvero
  - ☐ Variazione di PD cumulata *lifetime forward looking* tra data di *reporting* e data di *origination*
  - ☐ Esposizioni che presentano pagamenti scaduti da oltre 30gg
  - ☐ Esposizioni *forborne under probation*
  - ☐ Esposizioni classificate nel portafoglio gestionale High Risk
  - ☐ Esposizioni considerate ai fini interni in Riqualfica
  - ☐ Debitori con EBITDA<0
- ☐ Come raccomandato da EBA, per le esposizioni creditizie non viene utilizzata la «*low credit risk exemption*»; per i titoli, invece, viene utilizzata
- ☐ I parametri di rischio sono corretti per tener conto degli scenari macroeconomici prospettici



## Contributi allo stage 2 dei diversi criteri qualitativi e quantitativi

- Si rappresentano nel seguente grafico i pesi complessivi e i **contributi marginali in termini di EAD dei diversi criteri quantitativi e qualitativi applicati per il trasferimento in stage 2** (nell'ordine: PAST DUE, FORBORNE, CRITERIO QUANTITATIVO, HIGH RISK, RIQUALIFICA, EBITDA NEGATIVO)







## Impatto impairment NPE

- L'impatto sui deteriorati (stage 3) è dovuto a 3 effetti
  - Inclusione dello scenario di cessione per quei portafogli per i quali da Piano è attesa la dismissione; in altri termini la perdita attesa in questi casi è determinata sulla base della media ponderata della valutazione «ordinaria» e della valutazione da cessione; lo scenario di cessione entra nella valutazione con assunzioni di perimetro, comunque coerenti con Piano di Ristrutturazione, di probabilità e di prezzo di cessione
  - Inclusione delle spese Sirio nella valutazione delle esposizioni diverse dalle sofferenze
  - Modifica dei parametri statistici per tener conto degli scenari macroeconomici prospettici
- Si precisa che, salvo alcune riclassifiche a FVTPL, il perimetro dei deteriorati non viene modificato da IFRS 9

(Dati in mln)

Impatti delle  
cessioni  
attese

Altri effetti

	GBV	Probabilità scenario cessione	Hp prezzo medio cessione	Impatto IFRS 9
Sofferenze unsecured e small ticket	3.864	80%	3,00%	477
Sofferenze leasing immobiliare	695	80%	37,10%	88
Sofferenze leasing altro e factoring	953	80%	3,72%	89
UTP Top e secured	7.662	20%	43,30%	306
UTP e past due unsecured	223	80%	10,43%	85
				<b>1.045</b>
Adeguamento parametri fwd looking				-37
Impatto Sirio su UTP				165
Eliminazione overlap con crediti in FVTPL				-68
Altro				-1
				<b>59</b>
<b>Totale</b>				<b>1.104</b>





## Altri impatti e sintesi riclassifiche

- ❑ **Impairment titoli FVTOCI e AC** comporta una riduzione di riserve di utili per ca. 20 mln di euro e un incremento di riserve valutative di pari importo, per un effetto sul PN sostanzialmente trascurabile
- ❑ **Riclassifica dei titoli di capitale da AFS** per ca. 256 mln nella nuova categoria OCI (plus/minus non ricircolano in P&L); la riclassifica determina un incremento delle riserve di utili (IAS 39) per ca. 48 mln e una riduzione di riserve valutative (IFRS 9) di pari importo per la corretta attribuzione retrospettiva delle rettifiche da impairment imputate nel tempo a conto economico sullo stock in essere
- ❑ **Riclassifica titoli da costo ammortizzato a FVTPL** per ca. 365 mln; l'impatto da FTA sul PN è pari ca. 33 mln ed è riferibile in larga parte al titolo subordinato emesso da Generali
- ❑ **Riclassifica crediti da costo ammortizzato a FVTPL** per ca. 600 mln di cui 450 mln riferibili ad esposizioni ristrutturate; gli impatti sul PN sono trascurabili
- ❑ **Riclassifica titoli da AFS al costo ammortizzato** per ca. 830 mln con un effetto positivo sul PN di 103 mln; la riclassifica è dovuta al fatto che per alcuni titoli illiquidi o a lunga scadenza il business model IFRS 9 di riferimento è quello Held to Collect; in particolare si segnala la riclassifica del BTP 2041 che al 31 dic 2017 presentava una riserva netta negativa di 100 mln
- ❑ Di seguito sono riepilogate le principali riclassifiche tra ptf IAS 39 e ptf IFRS 9 (mln di euro), sulla base dei valori contabili IAS39

		PTF IFRS 9			
	tipo	AC	FVTOCI	OCI	FVTPL
PTF IAS 39	AFS equity		-271	256	15
	AC bonds	-365			365
	AC loans	-594			594
	AFS bond/OICR	832	-1.022		190
		<b>-127</b>	<b>-1.293</b>	<b>256</b>	<b>1.164</b>

Riduzione volatilità  
PN/CET 1

Riduzione  
volatilità P&L

Incremento  
volatilità P&L

### Legenda

**AC:** Costo ammortizzato

**AFS:** Available for Sale

**FVTPL:** Fair Value Through Profit and loss, ovvero un portafoglio di attività finanziarie le cui variazioni di FV sono imputate a conto economico

**FVTOCI:** Fair Value through Other Comprehensive Income, ovvero un portafoglio di attività finanziarie le cui variazioni di FV sono imputate a patrimonio netto in analogia ad AFS; si differenzia da AFS per trattamento impairment

**OCI:** Other Comprehensive Income option, ovvero opzione esercitabile per gli investimenti in titoli azionari che comporta che tutti gli effetti economici (plus/minus, utili/perdite), ad eccezione dei dividendi, siano contabilizzati a patrimonio netto senza ricircolo a conto economico



## Benchmark impatti FTA

□ Dai dati resi noti dalle altre banche italiane a inizio 2018 emerge quanto segue

	$\Delta PE$ (mln)	$\Delta NPE$ (mln)	$\Delta PE/PE$	$\Delta NPE/NPE$	Altri effetti (mln)	$\Delta Tax$ (mln)	$\Delta PN$ (mln)	$\Delta PN/PN$	$\Delta CET1$ Fully loaded (bps)
Intesa	-1.300	-3.100	-0,34%	-11,28%	300	1.100	-3.000	-5,34%	-100
Unicredit	-1.000	-1.900	-0,24% (*)	-8,51%	100	nd	-2.800	-4,72%	-40
Banco-BPM	-100	-1.200	-0,11%	-9,23%	100	nd	-1.200	-10,08%	-175
UBI	-260	-620	-0,31%	-7,60%	-50	nd	-930	-9,30%	-12
<b>MPS</b>	<b>-242</b>	<b>-1.104</b>	<b>-0,32% (*)</b>	<b>-10,66%</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>-1.212</b>	<b>-11,63%</b>	<b>-230</b>

(\*) Effetti calcolati al netto dei ptf cartolarizzati/non core

- Tutte le principali banche hanno incluso le cessioni attese da *NPE strategy* nella valutazione dei NPE, seguendo l'approccio considerato da MPS nel Piano di Ristrutturazione
- Mentre sui deteriorati si osserva un'omogeneità di comportamenti, anche se guidata dai rispettivi piani di cessione, sul *performing* gli effetti presentano una maggiore variabilità. Al momento non ci sono dati ufficiali sull'incidenza dello *stage 2* sui crediti *performing*, da informazioni raccolte informalmente, che hanno una **limitata affidabilità**, risulterebbe che il peso dello *stage 2* su *performing* sarebbe il seguente: CREVAL 31,2%, BNL 23,8%, BPER 19,5%, Carige 18%, UBI 15,8%, Banco-BPM 15,5%, UCI 15%, ISP 14,4%, Cariparma 7%, Credem 5,1%
- Gli impatti sul *performing* e il peso dello *stage 2* dovrebbero essere coerenti con **tasso di default netto** e con le **variazioni di volumi** degli ultimi anni. Infatti il tasso di *default* è una *proxy* dell'attitudine del ptf PE a subire variazioni del rischio di credito e, poiché le nuove erogazioni vanno in *stage 1* e vi restano per qualche tempo, le banche che hanno fatto maggiori erogazioni negli ultimi anni hanno, a parità di altri fattori, una minor incidenza dello *stage 2*

	$\Delta PE/PE$	Tasso netto default medio 2015-2016	Variazione volume crediti 2016-2017
Intesa	-0,34%	1,15%	17%
Unicredit	-0,24%	1,49%	-6%
Banco-BPM	-0,11%	1,77%	-4%
UBI	-0,31%	1,55%	9%
<b>MPS</b>	<b>-0,32%</b>	<b>2,20%</b>	<b>-18%</b>

- I diversi impatti sul CET 1, oltre al peso relativo delle rettifiche sul PN, appaiono riconducibili agli effetti fiscali e in alcuni casi alla presenza di *shortfall* di rettifiche (UCI e UBI)